

***Guida pratica per gestire
un'associazione sportiva
1000 Domande
e
1000 Risposte***

N.B

I suggerimenti ivi contenuti e tutte le indicazioni di questo ufficio sono da considerare come supporto all'attività delle società affiliate alla Federazione, si tratta di opinioni redatte sulla base delle informazioni fornite dagli affiliati e dai consulenti, non sono pareri vincolanti e non potranno generare in alcun modo responsabilità. In ogni caso l'Ufficio Territorio è a disposizione anche ad ulteriori confronti sia con i rappresentanti degli affiliati che con i loro consulenti.

***Voglio creare un'associazione sportiva dilettantistica.
Cosa devo fare? (con la Riforma dello sport del 1/07/23
inserire attività principale e secondaria vedi art 3 fac
simile statuto)***

1. Devi redigere il suo **atto costitutivo** e il suo **statuto (vedi allegati)** .
Quest'ultimo dovrà prevedere:

- l'inserimento nella denominazione sociale della finalità sportiva e della dizione “dilettantistica”
- l'individuazione della sede legale
- l'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci
- il principio di democrazia interna
- Distinguere attività principale dall'accessoria
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento come oggetto sociale
- il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva
- la gratuità degli incarichi degli amministratori
- la devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
- l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia.

Allegati:

- [Atto costitutivo e statuto associazione non riconosciuta](#)

Un'associazione sportiva dilettantistica deve avere anche la P.IVA oltre al codice fiscale?

Se l'associazione prevede, sin dalla sua nascita, di svolgere **attività commerciale**, deve richiedere l'attribuzione del **numero di P.IVA** presso l'Ufficio della **Agenzia delle Entrate** territorialmente competente , contestualmente alla richiesta del codice fiscale.

Può richiedere la P.IVA in un secondo momento, nel caso in cui la decisione di svolgere attività commerciale avvenga a soggetto già costituito.

Per richiederla è necessario presentare la **dichiarazione di inizio attività** all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito **modello AA7/10**.

Il numero di P.IVA resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Per quelle associazioni che non hanno già il codice fiscale, la P.IVA assume anche il valore di codice fiscale.

Tutte le successive **variazioni** dei dati indicati nella dichiarazione di inizio attività devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate **entro 30 giorni** dalla data di avvenuta variazione, sempre utilizzando il **modello AA7/10**.

Previa **registrazione** ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è possibile anche effettuare **per via telematica** la richiesta di P.IVA.

Il procedimento online è piuttosto semplice, ma, è buona norma, per accertarsi dell'avvenuta registrazione nel sistema dei dati inviati, stampare sempre la ricevuta; se i documenti inseriti non dovessero essere corretti il

sistema produce automaticamente un'informazione di scarto e sarà allora necessario ripetere l'operazione.

Quali sono i principali documenti che devo tenere per gestire un'associazione sportiva dilettantistica?

Devi tenere il **libro dei soci e libro tesserati**, ma non devi avere registro dei corrispettivi.

Sarebbe opportuno tu ti dotassi anche di una serie di **fac simili**:

- **lettera d'incarico** per le prestazioni sportive dilettantistiche;
- **autocertificazione** dei redditi da compensi sportivi;
- **ricevuta** del compenso sportivo;
- **verbale del consiglio direttivo** di un'associazione sportiva dilettantistica

codice etico di un'associazione sportiva dilettantistica. (facoltativo)

Allegati:

- [Domanda di ammissione Socio](#)
- [Foglio viaggio con Iban](#)
- [Modello libro soci modificato](#)
- [Verbale Consiglio Direttivo ammissione Soci](#)

Quale è la differenza tra assemblea ordinaria e straordinaria?

L'assemblea ordinaria viene svolta ogni anno per l'approvazione del bilancio, l'assemblea straordinaria principalmente per modifiche statutarie e/o sostituzione di organi elettivi

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Allegati:

- [Convocazione Assemblea](#)
- [Verbale Assemblea Straordinaria](#)

E' stata confermata l'entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi di dispositivi DAE (defibrillatori semiautomatici) previsto dal Decreto Balduzzi.

Dopo numerosi rinvii il Ministero della Salute e il Ministero dello Sport hanno annunciato la firma del decreto che dispone l'entrata in vigore a partire dal 1 Luglio 2021.

Si attende la pubblicazione del provvedimento per conoscere gli ulteriori dettagli. **Si invitano le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi ad essere operative in tempo utile.**

Sono escluse dal decreto le società/associazioni/enti inerenti ad attività con ridotto impegno cardio-circolatorio, come le bocce, il biliardo, la pesca e la caccia sportiva, gli sport di tiro, i giochi da tavolo e sport simili.

Come si chiude un'associazione sportiva?

L'associazione sportiva si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto; quali:

- la scadenza del termine di durata;
- la deliberazione in tal senso dell'assemblea;
- il raggiungimento dello scopo;
- la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- il venire meno di tutti gli associati;

Da sottolineare che una delle suddette cause non determina però l'estinzione dell'associazione ma colloca questa in uno stato di "liquidazione": si dovrà quindi provvedere a esigere i crediti e pagare i debiti, e solo quando tutti i debiti siano stati pagati si determina la vera e propria estinzione dell'associazione. Se dopo l'operazione di liquidazione residua un attivo, questo sarà devoluto secondo quanto stabilito nello statuto. E' comunque da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati. L'organo competente per deliberare lo scioglimento dell'associazione è l'assemblea degli associati che secondo quanto dispone l'articolo 23 comma 3 del codice civile delibera validamente con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati stessi.

N.B

La cessazione dell'asd deve essere comunicata all'agenzia delle entrate e il relativo cedolino inviato per mail a registro@sportesalute.eu e al comitato regionale d'appartenenza

Come si diventa associato di un'associazione sportiva dilettantistica? È necessaria una domanda scritta?

L'acquisto della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione oppure successivo ad essa. Sia l'adesione successiva che la partecipazione originaria, infatti, si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella della associazione, e sono dunque ritenute giuridicamente equivalenti. Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della qualità di associato non è sufficiente la semplice emissione di una tessera da parte dell'associazione. Deve emergere la volontà di associarsi dell'aspirante socio e quella di associarlo dell'associazione. Perché tale incontro di volontà possa dirsi realizzato, e possa quindi essere assunta a tutti gli effetti la qualità di socio dal richiedente, è preferibile che l'aspirante socio inoltri domanda scritta di ammissione alla associazione sulla quale il competente organo associativo esprima il suo consenso o dissenso tramite apposita delibera.

Una associazione affiliata alla FIDAL ha agevolazioni fiscali per prestazioni rese ai propri associati dietro corrispettivo in particolare per la somministrazione di pasti e bevande?

Le norme fiscali, per quanto riguarda sia le imposte sui redditi sia l'iva, prevedono che non costituiscono attività commerciali quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche. Sono quindi defiscalizzate sia le prestazioni rese nei confronti dei propri soci sia quelle rese a favore di soci di altre associazioni affiliate all'associazione nazionale che rende il servizio.

Per sintetizzare possiamo riassumere:

- L'associazione oltre ad essere affiliata FIDAL deve essere affiliata a un Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo possiamo ricordare (Fenalc, Asi, Acsi, Arci, Endas));
- La somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata presso la sede sociale dell'associazione;
- L'attività di somministrazione deve essere complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti degli associati;

L'associazione deve aver adeguato il proprio statuto ai principi di democraticità (legge 289/2002).

Quali sono gli organi di un'associazione sportiva dilettantistica?

Possiamo individuare almeno tre principali soggetti che svolgono una funzione di governo dell'associazione:

1) Assemblea dei soci

Formata dall'intera collettività degli associati che delibera per tutte per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto

2) Il Consiglio Direttivo

E' l'organo esecutivo e rappresentativo dell'associazione, in quanto è proprio in virtù dell'operato dei propri componenti che vengono eseguite le deliberazioni assembleari ed è proprio attraverso il consiglio direttivo che l'associazione agisce e stabilisce rapporti con i terzi

3) il Legale rappresentante

E colui il quale in virtù di quanto stabilito dallo Statuto è affidata la direzione e la rappresentanza dell'associazione

4) Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti

Questi organi non sono obbligatori ma se presenti nello statuto devono operare. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che avvengono all'interno dell'associazione, il collegio dei revisori svolge prevalentemente una funzione di controllo contabile finanziario.

Quali sono le caratteristiche dell'Assemblea dei Soci?

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio d'esercizio (di solito entro il 30/04 di ogni anno). Può essere convocata anche quando se ne ravvisa l'utilità o quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno del consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione deve essere fatta almeno 8 giorni prima, per mail per posta o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. In genere la convocazione prevede due orari, nella prima seduta ci deve essere la maggioranza del 50% degli associati nella seconda la validità assembleare è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Lo statuto del Coni prevede che un'associazione sportiva deve possedere una struttura democratica. Il principio di democraticità che deve informare il rapporto associativo viene principalmente garantito attraverso l'esercizio effettivo del diritto di voto di cui ogni socio è titolare (una testa un voto), e la imprescindibile e conseguente partecipazione alle sedute assembleari. Qualora le deliberazioni dell'assemblea siano contrarie alla legge o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Ente di qualsiasi associato o del pubblico ministero.

N.b

Importante l'asd deve avere un libro verbale assemblee dove inserire sia la convocazione sia il verbale dell'assemblea.

Quali sono i compiti del consiglio direttivo?

Al consiglio direttivo sono attribuite le funzioni di gestione dell'associazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi. L'associazione può avere sia un unico amministratore (caso molto raro), sia una pluralità di soggetti che appunto compongono il consiglio direttivo. Nel caso di composizione collegiale dell'organo esecutivo questo delibera a maggioranza. I suoi componenti devono essere scelti tra gli associati. La nomina dei primi componenti del consiglio direttivo è indicata nell'atto costitutivo, successivamente la competenza alla loro nomina è riservata all'assemblea dei soci.

Quali sono i libri contabili o sociali obbligatori per una associazione sportiva?

Da un punto di vista civilistico non ce c'è nessun obbligo in relazione alla tenuta dei libri sociali.

Per una corretta amministrazione si consiglia la tenuta dei seguenti libri sociali per i quali non è obbligatoria nessuna vidimazione:

- Libro soci dove annotare cronologicamente i dati anagrafici e i relativi versamenti della quota sociale,
- Libro dei verbali assemblee dei soci,
- Libro tesserati
- Libro dei verbali del consiglio direttivo,
- Libro del verbale dei revisori (se previsti dallo statuto)

Per quanto riguarda la contabilità istituzionale è preferibile tenere un'ordinata contabilità dove si evinca la trasparenza della gestione.

1. Evidenziare e differenziare le quote istituzionali dagli introiti commerciali,
2. Riportare nel nuovo esercizio gli avanzi di gestione dimostrando così che non vi è stata divisione di utili o sottrazione di somme,

Evidenziare gli oneri relativi alla corretta gestione dei rapporti di lavoro.

Quali sono gli obblighi per la redazione del bilancio?

Per quanto riguarda la redazione del bilancio delle associazioni non riconosciute non esiste alcun obbligo. Questo non significa che non debbano provvedere a redigere un bilancio annuale ma che una scelta in tale senso è lasciata agli accordi degli associati anche in quanto alle caratteristiche che il suddetto bilancio dovrà avere. L'obbligo di redigere un bilancio con rilevanza esterna è previsto invece ai fini fiscali. Le disposizioni tributarie prevedono infatti l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo i criteri statutari. Nello statuto, quindi, è necessario definire le modalità con cui si procederà a tale rendicontazione, nel quale siano evidenziate le attività istituzionali rispetto a quelle commerciali.

Il bilancio di un'associazione deve finire sempre in pareggio?

Il bilancio di un asd non deve essere sempre uguale a zero, è opportuno però sottolineare che il risultato del bilancio non potrà essere rappresentato da un utile o da una perdita, nel senso tecnico-giuridico del termine, così come i soci non potranno aspettarsi una quota dell'eventuale attivo di bilancio. Il risultato sarà dato invece da un avanzo o disavanzo di gestione che dovrà **obbligatoriamente** essere riportato al nuovo esercizio quale incremento o decremento del fondo iniziale. A tal fine si rammenta che il divieto di distribuzione degli utili (legge 289/2002) non implica che il bilancio debba sempre risultare in pareggio o peggio ancora in passivo. Il bilancio può presentare un attivo che peraltro dimostra la salute dell'associazione. Attivo che come già detto non può essere distribuito tra i soci ma che dovrà essere iscritto come prima voce del nuovo esercizio.

Il periodo di esercizio sociale deve essere esplicitato nello statuto?

Molte associazioni sportive usano adottare per l'esercizio sociale un periodo diverso da quello corrispondente all'anno solare. In genere dipende dall'anno sportivo della federazione o Eps con cui si è affiliati. Importante sia nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare sia nel caso in cui abbia diversa decorrenza è **obbligatorio** che ne sia data esplicita indicazione nello statuto.

Quali sono gli adempimenti contabili per una corretta gestione contabile dell'attività istituzionale?

Un 'associazione sportiva dilettantistica non ha adempimenti specifici in materia di contabilità, se svolge esclusivamente attività istituzionale. La FIDAL come del resto le altre Federazioni e Enti di Promozione sportiva, richiede per l'affiliazione che lo statuto dell'asd rispetti le condizioni predisposte dalla legge (289/2002) per usufruire di particolari benefici fiscali e fra questi vi è l'obbligo di redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario. Questo obbligo è previsto sia per l'attività istituzionale che commerciale indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinaria, semplificata o forfetaria).

Il rendiconto annuale, che solitamente è redatto dal consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per poi essere approvato dall'assemblea dei soci dovrà riassumere le vicende economiche dell'asd.

Nel caso di esercizio esclusivo di attività istituzionale sarà sufficiente la semplice rilevazione dei movimenti complessivi per cassa (cioè nel momento in cui vengono effettuati i pagamenti e si ricevono i versamenti), registrati durante l'esercizio su di un apposito registro (prima nota).

Quali sono le entrate definite istituzionali?

Le più ricorrenti entrate istituzionali, che non concorrono a formare il reddito imponibile dell'associazione, sono costituite dalle seguenti voci:

- **quote associative/ tesseramento.**

Il versamento della quota associativa che si regolarizza con il rilascio di una ricevuta in carta semplice, attribuisce il diritto a partecipare all'associazione. La misura della quota associativa deve essere deliberata ogni anno dal consiglio direttivo

- **Raccolte di fondi**

Può capitare che un asd decida di organizzare una raccolta pubblica di fondi per finanziare la propria attività. La normativa fiscale prevede la non tassazione delle somme in esame a condizione che non si superino più di due eventi l'anno

- **Contributi**

Sia gli Enti pubblici e il Coni e le Federazioni possono concedere contributi alle associazioni sportive dilettantistiche. Queste contribuzioni realizzano entrate tipiche dell'attività istituzionali

- **Erogazioni liberali in denaro**

Costituiscono entrate di questo tipo le somme di denaro date spontaneamente da soci o da terzi senza pretendere nulla in cambio

Sono istituzionali le entrate che derivano all'associazione dall'organizzazione di corsi a favore dei propri soci o tesserati? In che modo dovrà certificare le relative entrate?

Ogni corso con la relativa quota da far pagare ai propri soci o tesserati deve essere deliberato preventivamente dal consiglio direttivo dell'associazione. Detto ciò, nel caso che i fruitori di tali servizi risultino soci dell'associazione o tesserati alla FIDAL o all'Ente di promozione al quale la società è affiliata il provento riscosso è considerato attività istituzionale. Nel caso in cui i partecipanti ai corsi non siano soci o tesserati il provento dovrà essere certificato con l'emissione di una fattura.

La raccolta di fondi per il raggiungimento degli scopi associativi può considerarsi un'entrata istituzionale?

La raccolta pubblica di fondi si realizza solitamente attraverso l'acquisizione di denaro da terzi (privati o Enti) in occorrenza di determinati eventi. Può capitare che un asd decida di organizzare una raccolta pubblica di fondi per finanziare la propria attività o un determinato progetto. La raccolta può avvenire anche a fronte dell'offerta di un bene o di un servizio purché di valore economico modesto. La normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni per le asd che attuano raccolte pubbliche di fondi. A tal fine è necessario che la raccolta di fondi sia organizzata in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Ci vuole quindi il “pretesto”, la circostanza che induce a ritenere che, in un determinato momento saranno presenti molte persone alle quali l'associazione si potrà rivolgere.

E' previsto un limite ai fondi che si possono raccogliere in esenzione fiscale?

Per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano le regole della legge 398/1991, la normativa fiscale impone che le raccolte fondi agevolabili non possano essere più di due l'anno e per un ammontare complessivo di fondi raccolti che non superi 51.645,69 euro.

Per i soggetti che non applicano la legge 398/91 non c'è un limite quantitativo prestabilito né un numero limitato di occasioni per la raccolta fondi. Per tali soggetti i fondi raccolti non sono mai soggetti a tassazione, anche se dovrà essere comunque rispettato il requisito dell'occasionalità che induce a ritenere che le raccolte di fondi non possano in ogni caso essere più di due l'anno.

Una asd di atletica appena costituita è composta da 10 soci e si prevede la presenza di almeno 100 tesserati che non intendono associarsi, come ci si deve comportare per essere in regola?

Non esiste un numero minimo per una asd, ed è assolutamente legittimo che vi siano tesserati che non sono anche soci. Non è detto che la consistente sproporzione fra soci e tesserati possa essere considerata in sede di verifica fiscale un indizio dello svolgimento di attività commerciale, ma in assenza di altri elementi che facciano presumere attività commerciale gestita sotto mentite spoglie non potrà assolutamente dar luogo ad altre contestazioni.

Ciò ovviamente se saranno rispettati i requisiti previsti dalla legge 289/2002 (democraticità dello statuto, la regolare convocazione delle assemblee, divieto di distribuzione degli utili).

Buongiorno siamo una società affiliata FIDAL vorremmo installare un insegna per indicare la sede sociale, c'è da pagare qualcosa?

Il D.lgs 507/1993 art 17 comma 1 lettera h cita: non sono soggetti al pagamento dell'imposta di pubblicità le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro.

Essendo però la materia lasciata ai regolamenti comunali è probabile che il comune dove l'asd ha la sede, richieda una specifica autorizzazione accompagnata dal pagamento di un diritto di segreteria. La domanda dovrà essere redatta in carta libera senza essere provvista di bollo così come previsto dalla legge di bilancio 2019.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate a redigere il bilancio annuale?

Le associazioni che hanno inserito nel proprio statuto le clausole previste dalla normativa fiscale sono tenute a redigere un bilancio o rendiconto annuale. Oltre ciò si ricorda che l'obbligo di redazione dei rendiconti economico- finanziari, nonché le modalità di redazione degli stessi da parte degli organi statutari vanno necessariamente inseriti negli statuti delle associazioni secondo quanto prevede la lettera f del comma 18 art 90 della legge 289/2002.

Si ricorda che la scadenza per approvare il bilancio deve essere prevista nello statuto e comunque non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In che forma deve essere redatto il rendiconto annuale?

La forma per la redazione del rendiconto annuale è libera. Le norme fiscali ricordano però che il rendiconto economico-finanziario deve evidenziare tutta l'attività svolta dal sodalizio. Nel documento deve quindi essere indicata sia l'attività istituzionale sia quella commerciale. Mentre il risultato dell'attività commerciale costituisce la base per il calcolo delle imposte relative all'attività di impresa nessuna conseguenza fiscale è invece collegata al risultato della gestione istituzionale. In ogni caso nessuna risorsa dell'associazione può essere distribuita ai soci: l'eventuale eccedenza va sempre reinvestita nell'attività sociale. Il rendiconto deve essere sia economico che finanziario. Questo significa che le risultanze della gestione devono seguire il criterio della competenza economica e quello per cassa. In pratica bisogna dare atto dello speso e dell'incassato (entrate e uscite) ma si deve anche fotografare la situazione dei debiti e crediti a fine anno.

A che cosa serve il bilancio?

La funzione principale del bilancio di esercizio è quella di informare sulla situazione amministrativa delle associazioni sportive dilettantistiche. Interessati alle informazioni contenute nel bilancio (predisposto dal consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dei soci) sono in primo luogo i soci e in secondo luogo tutti coloro che hanno un interesse verso l'associazione sportiva. I soci possono dare un pare positivo sulla gestione dell'asd e approvare quindi il bilancio oppure possono manifestare il proprio dissenso non approvandolo.

Quali sono le differenze fra socio o tesserato ad una associazione sportiva dilettantistica?

Questa è una domanda ricorrente che a volte può generare confusione, proviamo a evidenziare le differenze:

IL SOCIO

può essere fondatore, ordinario, onorario ed è colui che:

- Assume diritti e doveri previsti nello statuto dell'asd dopo avere presentato domanda di ammissione
- Partecipa alla vita istituzionale dell'asd e ne condivide gli obiettivi

IL TESSERATO

è colui che aderisce all'associazione per finalità di partecipazione ai campionati o alle gare della federazione alla quale l'asd è affiliata.

Il tesserato ha pertanto come finalità quella di praticare l'attività sportiva senza per forza di cose partecipare alla vita associativa dell'asd. Il tesserato, quindi, è configurabile all'interno dell'asd come un soggetto che ha i requisiti previsti per la partecipazione all'attività sportiva seguendone ogni regola fissata dal Coni o dalla Federazione di riferimento.

In pratica possiamo distinguere il socio dal tesserato perchè il socio:

- approva il rendiconto annuale dell'associazione
- nomina i componenti del consiglio direttivo

approva tutto quello previsto nello statuto.

Una società affiliata FIDAL e Uisp che organizza una manifestazione di corsa non stadia (cross, strada, montagna, trail) come deve considerare le quote di iscrizione istituzionali o commerciali ?

La quota è da considerarsi istituzionale e quindi defiscalizzata se proviene da :

- tesserati da società affiliate alla FIDAL
- tesserati runcard
- tesserati stranieri di altre federazioni riconosciute dalla WA
- da tesserati Uisp

la quota è da considerarsi commerciale quindi soggetta ad iva se proviene da : tesserati di altri Enti di Promozione Sportiva alla quale la società non è affiliata.

E' obbligatorio inserire nello Statuto il nome dell'E.P.S al quale si è affiliati ?

Secondo il mio parere non è obbligatorio, anche perché l'affiliazione agli Enti come spesso accade può cambiare di anno in anno. Se si inserisce il nome dell'EPS nello Statuto e poi dopo qualche anno si cambia EPS, si dovrebbe anche fare una modifica nello Statuto. E' importante inserire nello Statuto dell'asd l'affiliazione alla FIDAL , mentre non conviene inserire il nome dell'EPS nello Statuto perché farà fede la domanda di affiliazione annuale all'EPS.

Il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato?

Per quanto riguarda l'imposta di registro, occorre innanzitutto rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quelli per i quali sia previsto l'obbligo della registrazione. L'imposta non sarà pertanto dovuta fintanto che non si ritenesse di dover "usare" detto contratto; in tal caso si dovrà procedere alla registrazione del contratto medesimo. Qualora ad esempio, dovessero insorgere controversie in ordine all'adempimento del contratto e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto stesso per il suo utilizzo giudiziario, l'obbligo impositivo suddetto nascerà immediatamente.

Quale è la differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute ?

Le Associazioni Riconosciute godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, pertanto esiste una netta distinzione tra il patrimonio dell'associazione e il patrimonio del socio. Infatti i creditori dell'associazione non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli soci ma solo sul patrimonio dell'associazione.

Le Associazioni non Riconosciute invece hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta. In questo caso eventuali creditori dell'associazione potranno agire sia sul fondo comune che sul patrimonio dei soci che dovranno rispondere delle obbligazioni assunte sia personalmente che solidalmente.

È possibile rateizzare la quota annuale di frequenza ai corsi organizzati da una associazione sportiva dilettantistica?

La rateizzazione della quota annuale è possibile (se preventivamente deliberata dal consiglio direttivo), a patto che il limite di incasso in contanti non superi euro 1000 come previsto dalle norme attualmente in vigore.

In una associazione sportiva dilettantistica, si possono differenziare le quote associative e le quote di frequenza per le attività ?

La risposta è affermativa. Possono essere previste quote differenziate sia nell'uno che nell'altro caso. Per la quota associativa il consiglio direttivo può stabilire quote di adesione a socio differenziate, tuttavia tali deliberazioni devono essere motivate, nel rispetto del **principio di democraticità**. Per quanto concerne i servizi offerti dall'associazione, è abbastanza frequente che vengano stabilite quote differenziate, in considerazione dei differenti servizi offerti.

C'è un limite di tempo per la conservazione di adesione a socio delle associazioni dilettantistiche?

Si, il Codice civile prevede che la documentazione dell'associazione sia conservata per dieci anni.

Sono il Presidente di una ASD di atletica e vorrei organizzare dei campus estivi è possibile? Le quote sono da considerarsi commerciali o istituzionali?

Innanzitutto, bisogna verificare se l'organizzazione dei centri estivi è prevista nello statuto societario. Dopodiché dovrà essere convocato il consiglio direttivo dell'associazione che dovrà deliberare sul periodo e il luogo dove si svolgerà il campus , sulle quote per i partecipanti e sugli importi per i compensi agli istruttori.

Se i partecipanti al campus estivo vengono tutti tesserati alla Federazione o all'Eps al quale l'asd è affiliata le quote dei partecipanti rientrano nell'attività istituzionale , se invece i partecipanti al campus non vengono tesserati alla Federazione o all'Eps le quote sono da considerarsi commerciali.

Per una asd oltre al contratto di sponsorizzazione ci sono altri modi per ricevere denaro?

Si, oltre ad emettere fattura all'azienda che sponsorizza è possibile l'erogazione di un contributo. In questa ipotesi l'azienda si potrà detrarre l'erogazione liberale in misura del 19% fino al limite di euro 1500. L'erogazione dovrà essere effettuata con modalità tracciabili (art 15 lett i del T.U.I.R , e art 78 co 1 del T.U.I.R).

Quale è la differenza tra un socio di un'associazione e un socio di un'azienda?

Entrambi hanno il diritto di eleggere l'organismo di governo, che nel caso di un 'associazione è chiamato consiglio direttivo , mentre in un'azienda è chiamato consiglio di amministrazione .

Le principali differenze sono:

SOCIETA' distribuzione degli utili

ASD divieto di distribuzione degli utili (l'utile deve essere sempre reinvestito all'interno delle attività dell'associazione e la sua destinazione deve essere chiaramente indicata nel verbale dell'assemblea in cui viene approvato il bilancio annuale). Importante, questo non significa che l'associazione non possa retribuire dei soci per l'attività che svolgono in nome e per conto dell'associazione .Se viene deliberato dal consiglio direttivo e l'attività svolta viene opportunamente documentata, nulla osta per il socio ricevere rimborsi dall'associazione.

SOCIETA' le quote sociali sono cumulabili (in una società profit è possibile che i soci siano proprietari di quote diverse e che quindi il loro voto abbia un peso politico diverso in sede di decisione)

ASD in un'associazione ogni socio ha diritto ad un voto. Anche il voto per delega quando previsto dallo Statuto è strettamente limitato per evitare che un socio possa avere un peso politico maggiore in sede di assemblea

SOCIETA' le quote sociali sono rivalutabili e cedibili

ASD le quote sociali non sono cedibili ne rivalutabili (il socio di un 'associazione non può rivendere la propria quota ad altri, tanto meno a un valore superiore di quello che ha versato). Da ciò deriva che non è possibile vendere ad altri la propria associazione.

Con la nuova normativa della Privacy e trattamento dati una, asd intende aggiornare la scheda socio dei propri iscritti e “pulire “il Libro Soci dai nominativi non più iscritti. Si può fare direttamente o è necessaria una rinuncia scritta dell’interessato?

Il Libro soci è un documento che deve essere costantemente aggiornato perché rappresenta una fotografia reale del sodalizio sportivo; è pertanto necessario che siano indicati solo i soci esistenti ed attuali, eliminando gli ex soci che in quanto tali non hanno ragione di rimanere iscritti. Presupposto necessario ai fini della cancellazione del socio è l’uscita dello stesso dal sodalizio. E’ quindi indispensabile individuare chiaramente e in modo dettagliato nell’ambito dello Statuto la modalità e la procedura di uscita del socio (Rif art. 148 VIII comma del Tuir “decommercializzazione dei corrispettivi specifici”).

In pratica lo Statuto dell’asd oltre alla causa di morte o esclusione del socio con provvedimento assembleare, deve prevedere i casi di recesso tacito o automatico che avviene quando il socio decide di non partecipare più alla vita sportiva e/o associativa.

In questo caso quindi al recesso del socio dovrà seguire immediatamente la cancellazione del soggetto dal Libro Soci.

***Per motivi personali devo chiudere la mia associazione,
che adempimenti devo fare?***

Innanzitutto, ci deve essere un assemblea straordinaria che decida sullo scioglimento dell'associazione. Redatto il verbale un socio dovrà comunicare la chiusura all'Agenzia delle Entrate per chiudere il codice fiscale dell'associazione. Come per l'apertura e la modifica di sede legale/ presidente sarà quindi necessario compilare, il modello AA5/6 (barrando la casella 3 nel quadro A) e consegnarlo allo sportello territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate corredato da copia del verbale di scioglimento e documento di identità del Presidente .

Si consiglia di comunicare la chiusura dell'associazione a tutti gli Enti con il quale si era in contatto (FIDAL, Coni, Comune..)

Siamo affiliati alla FIDAL e iscritti al RAS. Il ns comune ci ha chiesto un'esibizione di atletica in piazza dietro compenso. Che tipo di ricevuta dobbiamo emettere al comune?

Non sapendo se l'Asd ha o no la partita iva facciamo due ipotesi:

ASD con partita iva

In questa ipotesi l'asd dovrà emettere fattura e l'operazione sarà tassabile secondo la L.398/91 ove sia stato effettuato l'esercizio dell'opzione. Essendo il destinatario un Ente pubblico dovrà essere emessa una fattura elettronica

ASD senza partita iva

L'asd emetterà una ricevuta non fiscale che dovrà essere dichiarata quale "reddito diverso" per l'esercizio di attività commerciale non esercitata abitualmente (quadro RL del modello unico Enti non commerciali) In questo caso non si applica la ritenuta del 4% in quanto si tratta di un corrispettivo per l'attività istituzionale dell'associazione.

In pratica nel primo caso (asd con iva) si è in presenza di un compenso per attività commerciale, nel secondo di un contributo riferito a un provento non commerciale

E' possibile per una asd affiliata FIDAL aprire un punto ristoro per i propri soci? se si è necessaria l'apertura della partita iva?

Prima di tutto è necessario verificare che lo statuto dell'asd preveda la possibilità di somministrare alimenti e bevande. L'asd oltre all'affiliazione alla FIDAL deve affiliarsi anche ad un Ente di Promozione Sportiva che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art 3 comma 6 lettera e della L 287/91: non si considerano commerciali anche se effettuati verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, sempreché le predette attività siano diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tale previsione che non obbliga l'asd a prendere la partita iva è limitata alla somministrazione ai soli soci dell'associazione (o a tesserati della medesima organizzazione nazionale) nell'ambito dell'attività istituzionale e complementare alla stessa e non si può estendere all'attività di ristorazione.

Va da se che al di fuori dalle sopra indicate previsioni, il bar deve intendersi attività commerciale sia se gestito internamente sia se affidato a terzi, deve avere tutte le caratteristiche di un esercizio commerciale, ferma la possibilità per le asd in regime di L.398/91 di valersi dell'esonero da scontrini e ricevute fiscali.

Una asd senza partita iva vorrebbe acquistare materiale sportivo con in logo della società da rivendere ai propri associati senza applicare nessun ricarico. Questa attività va considerata commerciale?

L'Art 143 comma 1 del TUIR stabilisce che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi ...rese in conformità alle attività istituzionali ...verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione; siccome in questo caso non si tratta di prestazione di servizi ma di cessione di beni , il fatto che non vi sia alcun ricarico non ha importanza : si tratta quindi di ATTIVITA'COMMERCIALE.

Si consiglia all'asd di aprire la partita iva a meno che questa operazione venga effettuata una tantum rientrando così nell'attività occasionale.

In questo caso il relativo reddito deve essere dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nel quadro RL (Redditi diversi) al rigo RL15 (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) indicando in colonna 1 i ricavi della vendita e in colonna 2 i relativi costi : se non vi è alcun ricarico il reddito sarà quindi pari a zero.

Sono un dirigente di una società di atletica con partita iva. Vista la carenza di sponsor, per reperire fondi vorremmo offrire un servizio di massaggi sportivi e trattamenti osteopatici sia per i nostri tesserati che per i cittadini del nostro comune possiamo farlo?

Innanzitutto, bisogna verificare se lo statuto dell'asd preveda la possibilità di effettuare questi "servizi". in caso contrario va adeguato e registrato nuovamente all'agenzia delle entrate. Dopodiché l'associazione può effettuare questi servizi tenendo però presente che è un'attività commerciale sia se rivolta ai soci/ tesserati che ai non soci, quindi sarà obbligatoria l'emissione della fattura.

Sappiamo che la legge di bilancio 2019 ha esteso anche al mondo sportivo (asd/ssd) l'esenzione dell'imposta di bollo ma quali sono i documenti esenti?

Sono esonerati dall'imposta di bollo:

- le ricevute rilasciate dall'asd;
- le ricevute da essa richieste agli istruttori;
- i verbali presentati alla registrazione;

Ci risulta inoltre che all'Agenzia delle Entrate vengano accettati senza bolli gli atti costitutivi per la registrazione.

Per quanto riguarda l'esonero da bollo per gli estratti conto bancari confermiamo che questa agevolazione già presente per le Onlus (ora APS) venga applicata anche alle asd/ssd . Sicuramente ci sarà da aspettare ancora qualche giorno affinché il sistema bancario si organizzi e aggiorni la modulistica necessaria.

Sono il Presidente di una asd affiliata FIDAL, ho dei soci che vorrebbero fare delle erogazioni liberali alle società è possibile?

Sicuramente è possibile, i soggetti (nel nostro caso i soci) che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di asd possono detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell'erogazione effettuata. La detrazione è comunque calcolata su un importo complessivo non superiore ad euro 1500 per ogni periodo d'imposta e pertanto l'importo massimo del beneficio fiscale ammonta a 285 euro. Inoltre per avere diritto alla detrazione è necessario che il versamento sia eseguito tramite strumenti di pagamento tracciabili (banca o c/c postale) con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario. Si consiglia essendo i soci della stessa società beneficiaria dell'erogazione di far approvare l'erogazione liberale dal consiglio direttivo.

Siamo una asd che ha ricevuto una donazione di 1500 euro da una Fondazione. Quali adempimenti dobbiamo seguire?

Nel vostro caso si tratta di una erogazione liberale che non è soggetta né a Ires né a Iva perché le erogazioni non sono considerate di natura commerciale.

L'importo sarà quindi inserito in bilancio come provento non soggetto a tassazione. L'unico adempimento richiesto è quello della tracciabilità del pagamento (bonifico, assegno non trasferibile, transazione attraverso carta di credito).

N.B

Importante si parla di erogazione liberale quando la somma viene erogata senza nessuna controprestazione in cambio.

In previsione della prossima assemblea annuale che eleggerà il nuovo Presidente e il nuovo consiglio direttivo vorremmo sapere se i candidati a queste cariche debbano necessariamente essere soci.

Premesso che i requisiti di candidabilità/eleggibilità devono essere espressamente specificati nello statuto dell'associazione nel rispetto delle disposizioni normative di settore (art. 90 legge 289/2002 e art 148 T.U.I.R), possiamo affermare che sia il Presidente sia i componenti del consiglio direttivo, devono essere scelti nell'ambito della compagine sociale essendo, appunto organi dell'Ente. Infatti la necessità che le cariche di Presidente e Consigliere siano riservate ai soci si evince dall'analisi dello status di socio e delle caratteristiche del medesimo. Il socio diversamente dal tesserato è legato all'associazione (a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso) e interessato a farne parte condividendone gli ideali e le finalità. In virtù di tale considerazione qualora i soggetti interessati a candidarsi non siano attualmente soci dovranno presentare domanda di ammissione all'associazione, accertandosi che il consiglio direttivo riesca a deliberare sulla loro richiesta prima della presentazione delle candidature.

Siamo una asd iscritta alla FIDAL e al Registro Coni, gestiamo un campo di atletica con un bar all'interno. Durante le manifestazioni viene offerta a tutti i partecipanti la possibilità di pranzare essendo il bar dotato di cucina. Vorremmo cortesemente sapere come devono essere considerati gli incassi del bar e se per le persone all'interno del bar che prestano servizio saltuariamente, è possibile utilizzare i voucher Inps.

Possiamo affermare che somministrare alimenti e bevande agli atleti che gareggiano durante le manifestazioni, rientra sicuramente tra le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali quindi gestibile in regime forfettario della 398/91. Per quanto riguarda invece l'inquadramento delle collaborazioni al bar ,trattandosi di attività commerciale non è applicabile la disciplina dei compensi sportivi (L342/200). Si rientra quindi nel Regime ordinario applicabile a tutte le imprese compresa anche la disciplina dei voucher.

Sono il Presidente di una asd iscritta alla FIDAL e ad un EPS e ho provveduto a distinguere i partecipanti in:

SOCI (iscritti al libro soci con diritto di voto in assemblea)

TESSERATI (non iscritti al libro soci sono tutti atleti con tessera FIDAL e/o Eps)

CLIENTI (sono tutte le persone non tesserate che partecipano ai nostri corsi)

E' corretta la nostra suddivisione? inoltre possiamo inserire una quarta categoria di tesserati che vogliono tesserarsi solo all'associazione senza nessuna tessera federale o dell'Eps?

Cerchiamo di fare un riepilogo di quanto scritto sopra.

Con il termine SOCIO si identificano coloro che hanno un rapporto associativo con il sodalizio condividendone le finalità; il rapporto è tempo indeterminato ed è lo statuto che determina i casi di ammissione e esclusione.

Il socio ha diritto di voto nell'assemblea (es. approvazione del bilancio annuale);

Con il termine TESSERATO si identificano solo coloro che aderiscono alla Federazione e/o all'EPS alla quale l'asd è affiliata; il tesserato ha un rapporto (in genere va rinnovato di anno in anno) con l'organismo affiliante tramite l'associazione sportiva e può partecipare a tutte le competizioni organizzate dalla Federazione o Ente.

Con il termine CLIENTE sono tutte le persone non tesserate e non soci che partecipano alle attività dell'asd (l'elenco non è obbligatorio ma facoltativo

e gli introiti devono essere fatturati e inseriti nell'attività commerciale dell'asd)

Infine per quanto riguarda la quarta categoria, di considerare tesserati solo le persone iscritte all'asd la risposta deve considerarsi negativa. Infatti non esiste una figura giuridica di tesserato all'asd ma la persona deve essere obbligatoriamente tesserata all'EPS e/o Federazione a meno che non chieda di essere ammesso come socio

Vorremmo sapere se le asd sono esonerate dall'imposto di bollo.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 361 del 30/08/2019, alla richiesta di interpello di una società sportiva dilettantistica conferma quanto già scritto nei mesi scorsi.

La legge di stabilità 145/2018 stabilisce l'esonero per asd e ssd riconosciute dal Coni (**ora RASD**) per:

- marca da bollo di due euro per ricevute di pagamento per un importo non superiore ai 77,47 euro relative a servizi per i propri associati,
- Atti,
- documenti,
- istanze,
- contratti,
- certificazioni,
- dichiarazioni,

estratti di conto corrente

Una ASD può diventare Ente del Terzo Settore? se si l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è incompatibile con l'iscrizione al Registro Coni (ora RASD)?

Si, una ASD può diventare Ente del Terzo Settore dal momento che l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce un'attività di interesse generale secondo il Codice del Terzo Settore.

L'iscrizione al RUNTS non determina la perdita della qualifica di ASD e la cancellazione dal RASD. In pratica le due qualifiche (ASD e APS) e le due iscrizioni (RASD e RUNTS) sono cumulabili.

Come attività didattica dobbiamo considerare anche l'attività agonistica o solo i corsi di avviamento all'atletica riservati alle categorie giovanili? Per quanto riguarda invece il tecnico responsabile è meglio che sia un allenatore specialista o è sufficiente un istruttore?

La Delibera del Coni n.1574 del 18/07/17 cita: con l'attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dall'associazione se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo affiliante . Quindi possiamo dire che non sono previsti limiti di età, l'importante è che ci sia un'attività autorizzata dalla FIDAL con un tecnico che insegni atletica.

Per quanto riguarda invece il secondo quesito, il Coni ci richiede di indicare il nominativo del tecnico responsabile, sarà il consiglio direttivo dell'asd che indicherà la figura più idonea per questo ruolo (allenatore specialista o istruttore).

Vorremmo sapere se in seguito allo scioglimento di un'associazione sportiva, il verbale di assemblea straordinaria con cui viene deliberato lo scioglimento debba essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

La delibera assembleare in genere conferirà il mandato al Presidente o a un suo delegato di procedere alle comunicazioni necessarie tra le quali ricordiamo:

all'Agenzia delle Entrate

alla Siae (se l'associazione aveva aderito alla L. 398/91)

all'Inps, Inail, Centro dell'impiego (se vi sono dipendenti e/o collaboratori)

al Coni, Federazione e/o Eps (alla quale l'asd è affiliata)

La registrazione del verbale di scioglimento non è un onere previsto per legge però si consiglia di conferire all'atto data certa e definitiva, svolgendo l'assemblea davanti ad un notaio o registrando il verbale di assemblea all'Agenzia delle Entrate.

Vorremmo cortesemente sapere al fine di evitare le numerose riunioni del consiglio direttivo se sia possibile autorizzare il solo Presidente all'accettazione delle domande di nuovi soci che verranno poi ratificate al primo consiglio direttivo utile.

L'Ipotesi di demandare al Presidente l'accettazione di nuovi soci non ci sembra corretta. Infatti, la data di ammissione dei nuovi soci (da parte del Presidente) non coinciderà mai con quella in cui si riunisce il consiglio direttivo. In tal caso sorgerà il problema di determinare il giorno in cui l'aspirante socio diventa socio. La determinazione esatta della data è fondamentale per poter determinare l'attribuzione della qualifica di socio, cui sono collegate la decommercializzazione del corrispettivo pagato oltre al diritto di essere convocato all'assemblea. In conclusione, non pare corretta l'ipotesi del lettore dovendosi rispettare la norma statutaria che demanda la competenza al consiglio direttivo.

Siamo una asd affiliata alla FIDAL vorremmo sapere se ci sono limitazioni ad avere parecchi soci minorenni e se sia meglio far associare il genitore o il minore.

Innanzitutto, cerchiamo di evidenziare la differenza tra socio e tesserato.

Il socio è colui che fa domanda al consiglio direttivo per offrire la propria collaborazione all'associazione, conosce lo statuto e approva il rendiconto annuale. Il tesserato invece pratica l'attività sportiva senza per forza partecipare alla vita associativa.

Premesso questo, la presenza di un numero molto elevato di soci minorenni potrebbe non consentire il rispetto del principio di democraticità (art 90 l.289/2002) principio cardine dell'associazionismo sportivo necessario ai fini dell'iscrizione al Registro Coni (RASD) .

Per rispondere al quesito potremmo ipotizzare varie soluzioni:

- 1) Associare almeno uno dei genitori
- 2) Prevedere nello statuto che il genitore partecipi alle assemblee esercitando il diritto di voto nell'interesse del medesimo
- 3) Associare solo i minori che ne facciano richiesta altrimenti è obbligatorio tesserarli senza farli diventare per forza soci

Quali sono le modalità di erogazione di denaro a favore di una asd?

Le modalità sono essenzialmente due:

1) L'erogazione di un contributo, ovvero una erogazione liberale non riconducibile ad un rapporto di scambio tra asd e azienda. In questo caso l'azienda si potrà detrarre l'erogazione liberale in misura del 19 % fino al limite di 1500 euro.

2) La stipula di un contratto di sponsorizzazione, mediante il quale viene veicolata l'immagine dell'azienda a fronte del pagamento di un corrispettivo: la somma è integralmente deducibile dal reddito di impresa; dovrà essere emessa fattura con iva al 22% che per lo sponsor sarà integralmente detraibile mentre l'asd se in regime forfettario l.398/91 sarà tenuta a versare all'Erario il 50 % dell'iva incassata.

E' vero che tutti i tesserati della nostra asd devono obbligatoriamente risultare fruitori di attività sportiva, formativa e didattica?

Cerchiamo di ripetere dei concetti a voi già noti con un esempio:
Ipotizziamo che l'asd abbia 6 soci componenti del consiglio direttivo e 80 atleti tesserati nelle categorie da esordienti a master.

Esempio:

- Attività sportiva tot. 77 (qualche tesserato si è infortunato e non ha potuto gareggiare e qualcun altro ha lasciato i corsi prima delle gare)
- Attività didattica tot.55 (ipotizziamo che l'attività didattica in questa asd è prevista solo per le categorie esordienti, ragazzi, cadetti)
- Attività formativa tot. 9 (i sei componenti del direttivo hanno partecipato ad un corso per dirigenti, 3 atleti master hanno partecipato ad un corso per tecnici)

Di questi esempi ne potremmo fare centinaia, importante sapere che le attività previste specialmente la didattica e la formativa non sono necessariamente obbligatorie.

Siamo una asd affiliata FIDAL abbiamo appena fatto il verbale di assemblea straordinaria per il cambio del presidente quali sono gli step successivi?

Quando si cambia il Presidente gli step da seguire sono:

- a) Effettuare la variazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per avere il certificato con il nominativo del nuovo Rappresentante Legale
- b) Inviare il verbale dell'Assemblea dei soci al Comitato FIDAL Regionale per la modifica dell'affiliazione (fine carica del Presidente uscente)
- c) Tesseramento del nuovo Presidente nell'affiliazione in corso di validità

Posso affittare dei locali di mia proprietà all'associazione di cui sono il presidente per far svolgere attività motoria di base ai tesserati dell'asd?

La risposta è da considerarsi positiva. Infatti la Risoluzione 9/2007 dell'Agenzia delle Entrate recita: La configurabilità del canone di locazione percepito dai soci fondatori dell'asd come forma indiretta di distribuzione di utili si realizza laddove il canone praticato sia superiore a quello di mercato determinato ai sensi dell'art 9 del TUIR. In conclusione, se il canone è di mercato non esiste nessun problema.

Ricordiamo inoltre che per la tracciabilità dei pagamenti il limite è fissato a 1000 euro però vista la particolarità dell'operazione si consiglia di tracciarne il pagamento anche sotto la soglia prevista.

Siamo una asd con solo codice fiscale, siamo obbligati a conservare le fatture elettroniche ricevute?

Non avendo partita iva non è necessario nessun adempimento particolare in ordine alle fatture ricevute. Vale ovviamente la regola generale che tutte le uscite devono essere giustificate da una documentazione idonea e congrua, quindi la copia di cortesia cartacea della fattura elettronica dovrà essere conservata come ogni altro documento giustificativo delle spese sostenute.

Siamo una asd della provincia di Roma affiliata alla FIDAL, oltre a fare attività presso il campo di atletica gestiamo una palestra per i nostri tesserati. Ci hanno detto che dobbiamo presentare una SCIA come palestra entro 30 giorni dall'inizio attività, mi può dire se è corretto considerando che la nostra ASD si rivolge solo ai propri tesserati?

Il Testo Unico in materia di sport del Consiglio regionale del Lazio all'art 34 cita: L'apertura e la gestione di impianti e di palestre per l'esercizio di attività motorie e sportive sono subordinate alla preventiva comunicazione rivolta al comune territorialmente competente. Si ritiene quindi corretta la richiesta del Comune, quindi l'asd in oggetto dovrà presentare la SCIA presso lo sportello SUAP competente anche se svolge esclusivamente attività istituzionale verso i propri tesserati.

Sono il Presidente di una ASD affiliata FIDAL, alcuni componenti del direttivo sostengono che all'interno dell'associazione i soci devono essere in numero maggiore dei tesserati, è vero?

Ribadiamo un concetto già espresso più volte:

I soci sono i componenti del direttivo e qualsiasi persona che venuta a contatto con l'ASD chiede di farne parte per dare il proprio apporto.

I soci approvano ogni anno il rendiconto dell'associazione.

I tesserati, invece, partecipano esclusivamente all'attività sportiva dell 'ASD e non hanno diritto di voto.

Il socio che vuole fare anche attività sportiva si tessera, mentre il tesserato che vuole dare il proprio contributo all'ASD fa richiesta al direttivo per diventare socio.

Per concludere non esiste nessun rapporto numerico tra soci e tesserati ma dipende dalla vita associativa di ogni singola ASD.

Vorrei costituire una associazione ed affiliarmi alla Federazione.

Ho un dubbio con il tesseramento: ho anche l'assicurazione per morte e invalidità permanente? In ogni caso volendo posso fare una copertura assicurativa integrativa?

Il Decreto del 16 aprile 2008 ha introdotto l'obbligo assicurativo di coloro che tesserati a una Federazione o a un Ente di Promozione praticano un'attività sportiva amatoriale dilettantistica, sia essa anche agonistica o ludica. I soggetti obbligati a stipulare l'assicurazione sono le Federazioni o Enti e l'obbligo assicurativo si intende assolto con il rilascio della tessera. La copertura assicurativa deve avere dei massimali non inferiori a 80.000 euro, sia per morte che invalidità permanente.

Per rispondere al secondo quesito nulla osta all'associazione di integrare la polizza obbligatoria con una polizza integrativa, in questo caso essendo un costo ulteriore per l'asd, consigliamo che questa spesa sia preventivamente deliberata dal consiglio direttivo.

Siamo una ASD che per autofinanziarsi vorrebbe vendere i propri gadget tramite un sito di e-commerce.

Che disposizioni e obblighi ci sono in materia di vendita online per una ASD con partita iva regolarmente iscritta al Rasd?

Innanzitutto, occorre verificare se nel proprio statuto è prevista la vendita online, in caso contrario si dovrà effettuare una modifica statutaria dopodiché:

- 1) presentare una SCIA (dichiarazione inizio attività) allo sportello unico attività produttive.
- 2) presentare la comunicazione unica al REA (repertorio economico amministrativo) dell'avvenuto avvio dell'attività di e-commerce.

È importante segnalare che l'ASD nel proprio sito internet dovrà indicare sia la partita iva che il numero REA nel caso il cliente volesse esercitare i propri diritti (recesso, sostituzione dei beni...)

Sono il segretario amministrativo di una ASD e sto chiudendo il rendiconto 2019.

Un componente del consiglio direttivo mi ha consegnato ricevute di spese d'albergo e ristoranti e vuole essere rimborsato. Come mi devo comportare?

Le spese a piè di lista devono essere rimborsate e inserite nel rendiconto se:

- 1) Inerenti all'attività istituzionale dell'associazione;
- 2) Autorizzate preventivamente dal consiglio direttivo;
- 3) Congrue (per stabilire se una spesa è più o meno congrua si consiglia di redigere un regolamento di Travel policy dove sono inseriti dei tetti di spesa per le spese di viaggio vitto e alloggio. A titolo di esempio: l'albergo non può essere extra lusso ma di due o tre stelle e il pranzo o la cena possono essere rimborsati indicativamente per 25/30 euro)

***Nella nostra associazione abbiamo soci e tesserati.
È consigliabile avere sia il libro soci che l'elenco tesserati?***

Si è opportuno che l'associazione istituisca un libro/elenco ove rilevare gli associati (precisando la data di ammissione, dati anagrafici, l'importo della quota annuale e l'eventuale recesso) nonché un elenco dei tesserati sportivi tenendo conto che, in caso di pluriaffiliazioni ci saranno più elenchi di tesserati (uno per ogni FSN o EPS di affiliazione).

Concludiamo ricordando che sono considerate decommercializzate sia le somme versate dal socio (quota associativa annuale) che dal tesserato (iscrizione, quota di frequenza).

Siamo una ASD e la nostra assemblea dei soci, svolta tramite una piattaforma online, ha approvato nei giorni scorsi il bilancio del 2019.

Un socio ci ha fatto notare che le entrate commerciali erano di molto superiori alle entrate istituzionali e per questo l'associazione non era in regola a livello fiscale.

Mi sa dire se ciò è corretto o no?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ordinanza n.8182 del 27 aprile 2020, ha stabilito che una ASD non perde la qualifica di Ente non commerciale a seguito di svolgimento di attività di natura commerciale anche quando quest'ultima sia quantitativamente prevalente rispetto alle entrate derivanti dall'attività istituzionale.

Lo svolgimento dell'attività commerciale da parte dei sodalizi sportivi è quindi incentivato dal Legislatore con l'obiettivo di rafforzare la struttura economica e patrimoniale delle associazioni.

Per concludere gli unici vincoli per fruire di queste agevolazioni ed essere considerati Ente non commerciale sono:

- Assenza dello scopo di lucro;
- Obbligo di reinvestimento nell'attività sportiva degli eventuali avanzi di gestione;
- Effettività della vita associativa;
- Iscrizione al RASD

Buongiorno, come associazione gestiamo un impianto di atletica leggera.

Che responsabilità abbiamo verso coloro che accedono all'impianto (atleti, soci, tecnici)?

Vige la responsabilità del gestore dell'impianto secondo i principi generali di cui agli art. 2043 e 2051 del codice civile.

Tali articoli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito dell'attività di riferimento dell'associazione sportiva.

Che differenza c'è tra medico Competente e il medico Sociale?

Il medico Competente è una figura prevista dalla disciplina della sicurezza sui luoghi del lavoro, collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria ove necessaria.

La figura del medico Competente è esclusa qualora l'ASD si avvalga esclusivamente di soggetti volontari, di collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali.

Il medico Sociale, invece, è il responsabile sanitario in ambito sportivo, inserito in un apposito elenco presso la Federazione sportiva di riferimento.

Devo presentare il rendiconto della mia associazione per accedere al mutuo del credito sportivo, nel documento devo considerare sia le entrate istituzionali che quelle commerciali?

Si, il documento da presentare è il rendiconto 2019 oppure del 2018, se quest'anno ancora non si è svolta l'assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio è composto sia dalle entrate istituzionali che non sono tassabili, sia dalle entrate commerciali che sono soggette a tassazione.

Entrambe queste entrate compongono il bilancio dell'associazione.

Siamo una ASD con solo codice fiscale e come tante altre realtà, purtroppo, stiamo pensando alla chiusura dell'associazione.

Abbiamo delle attrezzature sportive che fanno parte del patrimonio dell'associazione.

Siamo obbligati a donarle ad altre associazioni o possiamo venderle prima della chiusura per poter estinguere dei debiti pendenti dell'associazione?

L'art.148 comma VIII del Tuir stabilisce che allo scioglimento il patrimonio residuo della ASD dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Si tratta, quindi, di patrimonio residuo ciò che appunto rimane dopo aver pagato i debiti.

L'associazione potrà, quindi, vendere le attrezzature sportive e con il ricavato pagare i debiti o accordarsi per dare i beni ai creditori invece di pagare con danaro.

Sono il Presidente di un'associazione affiliata FIDAL volevo chiedere gentilmente le seguenti delucidazioni:

A) La nostra ASD è formata solo dai soci che sono nel consiglio direttivo; inizialmente erano 10, ora ridotti a 6; gli altri sono tesserati ma non soci; è possibile che il consiglio direttivo coincida con l'assemblea dei soci?

B) È possibile aprire un conto per gestire le entrate/uscite societarie a nome del Presidente se ciò viene verbalizzato dal direttivo? (Ovviamente il conto sarebbe usato solo per l'Associazione).

Per quanto riguarda il primo quesito può succedere che per un periodo di tempo limitato il consiglio direttivo abbia le stesse persone che partecipano all'assemblea dei soci. Da sottolineare però che se durante l'anno, un tesserato fa domanda per diventare socio oppure chiede di essere ammesso nel consiglio direttivo gli deve essere garantita l'opportunità di presentarsi.

Per quanta riguarda il secondo quesito invece il conto corrente deve essere intestato all'associazione e il direttivo può deliberare chi deve operare sul conto corrente oltre al Presidente. Il conto dell'associazione non può essere intestato direttamente al Presidente

Buongiorno alcune banche sostengono che l'esenzione dell'imposta di bollo per le asd approvata dalla Legge di bilancio del 2019 non sarebbe valido per gli anni successivi. E' vero?

La Legge di bilancio 2019 (n.145 del 2018) ha esteso anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, l'esenzione dell'imposta di bollo per Atti, Documenti, Istanze, Contratti, Estratti, Certificazioni, Dichiarazioni...

Un siffatto intervento non può in alcun modo essere inteso come provvisorio e valevole solo per il 2019.

A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto che gli estratti di conto corrente possono fruire dell'esenzione dall'imposta di bollo in forza della norma contenuta nella Legge di Bilancio 2019.

Buongiorno la mia Asd fa la fatturazione elettronica e provvede ai versamenti trimestrali dell'iva. Abbiamo l'obbligo di tenere aggiornato anche il registro Iva per associazioni DPR 544/99 ?

Dobbiamo distinguere in ambito iva quattro fasi : la fatturazione, la registrazione, la liquidazione e la dichiarazione. L'aver optato per la fatturazione elettronica non elimina le fasi successive . Per le Asd che hanno optato per il regime forfettario (L.398/91) rimane quindi l'obbligo di compilare il registro IVA minori (DM 11/02/1997) annotando i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Con l'occasione ricordiamo che il regime forfettario prevede l'esonero della trasmissione delle liquidazioni periodiche iva e della dichiarazione Iva.

Buongiorno, in una associazione esiste un rapporto numerico da rispettare tra il numero dei soci e dei tesserati?

Non esiste una percentuale tra soci e tesserati l'importante che venga rispettato il principio di democraticità così come stabilito dalla legge 289/2002.

Ricordiamo che i soci sono prima di tutto i fondatori dell'associazione. Conoscono lo statuto, approvano il bilancio e danno il loro apporto per mandare avanti l'associazione. Il consiglio direttivo dell'associazione può accettare richieste di altre persone che vogliono diventare soci es. genitore di un atleta o lo stesso tesserato che oltre a gareggiare vuole dare una mano all'associazione.)

Il tesserato invece è colui che si iscrive per potersi allenare e gareggiare per la sua disciplina sportiva.

Concludiamo dicendo che il numero dei soci e tesserati può variare da associazione ad associazione l'importante che il socio abbia fatto richiesta per esserlo e il suo apporto all'associazione risulti dai verbali del consiglio direttivo.

Buongiorno, è possibile trasformare e/o modificare lo statuto di una SRL perché diventi una SSD?(società sportiva dilettantistica). Eventualmente questa modifica comporta un nuovo soggetto giuridico quindi una partita iva diversa ?

Nel caso la SRL sia concessionaria di un impianto sportivo questa modifica può comportare problemi alla continuazione della concessione stessa?

La trasformazione o modifica dello statuto da SRL a SSD è sicuramente ammessa ed è giusto parlare di modifica dello statuto e non di trasformazione. Per quanto riguarda invece il soggetto giuridico questo non cambia in quanto la SSD è una SRL a tutti gli effetti per cui non vi è alcuna modifica civilistica . Non vi è altresì alcuna variazione in termini di partita iva e ne viene modificato il diritto alla continuazione della concessione salvo che non vi siano vincoli particolari nella concessione stessa.

***Buongiorno la nostra asd ha circa 70 soci di cui il 40% maggiorenni e il 60% resto minorenni . Finora abbiamo sempre associato tutti (i minorenni tramite la richiesta dei genitori) ma ci rendiamo conto che è difficile organizzare l'assemblea per 70 soci di cui la maggior parte minorenni e per questo vorremmo fare soci solo i maggiorenni, mentre tutti i minorenni sarebbero solo tesserati .
Quale è la procedura più corretta per scindere la figura del socio e tesserato tenendo presente che lo statuto della nostra asd prevede la decadenza per i soci per dimissioni, morosità o morte?***

Ribadiamo innanzitutto dei concetti che sono stati già precedentemente discussi. Il socio è colui che fa domanda per dare il suo apporto all'associazione, approva il bilancio e conosce lo statuto. Il tesserato invece pratica l'attività sportiva e gareggia per la sua associazione. Premesso questo non è la società che decide chi far diventare socio o no (a prescindere se si parla di maggiorenni o minorenni), ma ci deve essere una espressa volontà della persona che fa richiesta al consiglio direttivo per diventare socio. Nel caso specifico la strada più semplice sono le dimissioni oppure si può valutare una eventuale morosità sul versamento della quota associativa, ad esempio si attende che scada la quota e se l'associato non la rinnova, decade immediatamente. Importante sottolineare che se un socio si comporta correttamente e versa la quota dovuta non può essere escluso contro il suo volere. Concludiamo dicendo che non è obbligatorio associare tutti i tesserati ma conviene distinguere la figura dei soci che realmente danno una mano all'associazione con la figura dei tesserati che praticano la disciplina sportiva della Federazione con la quale l'associazione è affiliata.

Siamo una società affiliata FIDAL con tutte le categorie, vorremmo sapere se per attività didattica si intende solo quella riferita alle categorie giovanili.

La delibera del Consiglio Nazionale Coni relativa al riconoscimento dell'attività didattica parla di corsi promossi o riconosciuti dall'organismo affiliante, nel nostro caso FIDAL, senza far nessun riferimento all'età del tesserato.

Ricordo, infine, che l'associazione che vuole aver riconosciuta la sua attività all'interno del Registro Coni deve inserirla nei Servizi Online FIDAL. Dopo la verifica da parte del proprio comitato regionale i dati vengono inviati al Registro.

Buongiorno, siamo una società che ha sempre avuto tutti i tesserati soci con una quota annuale da versare di 100 euro. Quest'anno per una migliore organizzazione vogliamo suddividere in SOCI, TESSERATI e SOCI/TESSERATI.

***Possiamo deliberare una quota uguale per tutti?
Inoltre la delibera deve essere del consiglio direttivo o dell'assemblea dei soci ?***

E' utile ricordare che il socio collabora volontariamente per l'associazione dando il suo apporto in termini di esperienza e tempo. La quota sociale è stabilita dal consiglio direttivo ma bisogna differenziare quanto versa il socio per far parte della società e quanto versa il tesserato per partecipare ai corsi. Inoltre sarebbe meglio differenziare anche la quota tra tesserati (per esempio un corso rivolto alla categoria esordienti è sicuramente differente da un corso rivolto alla categoria cadetti o allievi). Concludendo il consiglio direttivo nella propria autonomia decisionale può stabilire se uniformare le quote o differenziarle l'importante che ogni decisione presa sia ampiamente motivata e risulti nel verbale approvato dallo stesso consiglio.

Siamo una società di recente costituzione e l'ufficio delle Entrate ci ha richiesto il pagamento dell'imposta d bollo è corretto? le asd non sono esenti?

La legge di bilancio 2019 ha esteso anche ad associazioni e società sportive riconosciute dal Coni l'esenzione dell'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, dichiarazioni, esenzione che era già prevista per le Onlus. Ora sotto un profilo prettamente formale l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere la marco da bollo per la registrazione dell'atto costitutivo e statuto appellandosi al fatto del non ancora avvenuto Riconoscimento Coni (Riconoscimento non possibile finché gli atti non sono stati registrati) in pratica la classica situazione dove il cane si morde la coda.....

In attesa di una interpretazione autentica o una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, Vi consigliamo di inserire nello Statuto la dicitura “ per il presente atto si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.”

Buongiorno stiamo controllando il nostro statuto redatto venti anni fa e ci siamo accorti che nell'art 3 c'è scritto che tutti i soci hanno uguali diritti e doveri mentre nell'articolo successivo che i soci fondatori hanno un 51% dei voti, è corretto secondo voi ?

Sicuramente l'art 3 è corretto perché esprime il principio di democraticità sancito dalla legge dove ogni socio ha un voto. L'art successivo così come formulato è illegittimo perché i soci fondatori non possono detenere sempre la maggioranza per il fatto che hanno fondato l'associazione. Il consiglio è di apportare delle modifiche statutarie durante l'assemblea straordinaria dove stabilite che tutti i soci hanno diritto a un voto sia se essi siano soci fondatori o ordinari.

Siamo una società affiliata FIDAL senza Partita Iva e organizziamo corsi di avviamento all'atletica leggera per tesserati, anche se ogni tanto tra i ragazzi abbiamo anche dei non tesserati. In questo caso come ci dobbiamo comportare a livello fiscale?

Premettiamo che una asd che ha il codice fiscale può svolgere solo attività istituzionale verso i soci o tesserati e che, secondo l'amministrazione finanziaria, l'abitudine può anche sussistere allorché rare prestazioni annuali siano ripetute nel corso di anni successivi, tenuto conto anche della consistenza economica delle stesse.

In questo caso si ritiene che il corso di atletica svolto verso terzi, seppur occasionale, è da considerarsi attività commerciale. Si consiglia quindi di richiedere partita IVA e comunicare all'ufficio territoriale SIAE l'opzione per l'applicazione della legge 398/91.

L'associazione, quindi, per i non tesserati dovrà emettere una ricevuta il cui totale sarà comprensivo di IVA imposta che ai fini del versamento all'erario (50%) sarà da calcolare tramite procedura di scorporo.

Buongiorno per portare gli atleti alle gare la nostra asd utilizza un pulmino intestato al Presidente che lo ha messo a disposizione dell'associazione. Come associazione vorremmo farci carico delle spese (gomme, manutenzione, assicurazione, bollo...) è possibile farlo? Se sì in quale forma?

Si è possibile tramite un contratto di comodato tra il Presidente e l'associazione dove il comodante consegna una cosa al comodatario perché se ne serva per un certo tempo e per un uso determinato. Come indicato nel Codice civile il comodatario (nel nostro caso l'associazione) non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del pulmino quindi le spese ordinarie sostenute per l'utilizzo del mezzo saranno a carico del comodatario mentre quelle straordinarie rimangano a carico del proprietario. In base all'utilizzo del pulmino il consiglio direttivo potrà stabilire se delle spese straordinarie (usura gomme, assicurazione...) saranno a carico dell'associazione che ne sopporterà le spese.

Buongiorno per la nostra sede sociale è prevista una riduzione del 10% sulle fatture di energia elettrica ?

La risposta purtroppo è negativa. La tabella (rif art 16 del d.p.r 633/72) che dispone l'applicazione di un aliquota ridotta, esclude tra i soggetti beneficiari le associazioni sportive .Altro discorso è da farsi per le accise sul consumo per il gas metano, infatti in questo caso il mondo sportivo può godere dell'applicazione di un imposta ridotta (accisa per uso industriale) rispetto a quella ordinaria(aliquota per uso civile).

Una asd può redigere un contratto di collaborazione sportiva inserendo una clausola relativa alla rinnovabilità automatica del contratto a fine anno, al fine di garantire al tecnico la continuità del rapporto con l'associazione?

Per l'asd è possibile inquadrare il rapporto con il tecnico riconoscendone compensi, rimborsi forfettari, premi e indennità di trasferta secondo il regime dei redditi diversi, sempre che la prestazione sia resa nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica a favore di asd/ssd iscritta al Registro Coni. Detto ciò salvo eventuali specifiche indicazioni dei regolamenti delle singole Federazioni o Eps non ci sono limitazioni o divieti sulla durata dell'incarico che può essere stagionale, annuale, tacitamente rinnovabile o anche pluriennale.

Buongiorno abbiamo letto che in gazzetta ufficiale c'è il decreto ministeriale che regola l'avvio del Runts ? di cosa si tratta ? se si è già iscritti al RASD ci si può iscrivere al Runts?

Il RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) raggruppa tutti gli organismi operanti nel terzo settore. Uno dei primi passaggi sarà il riversamento dei dati dei registri regionali e delle province autonome dei dati delle organizzazioni di volontariato (odv) e associazioni di promozione sociale (aps) . Una asd per iscriversi al Runts deve innanzitutto modificare lo statuto sociale facendo riferimento all'art 5 lettera f del testo unico. Bisogna chiarire che l'iscrizione al Runts non è un obbligo e non è incompatibile con il Registro Coni. In pratica se una asd svolge attività istituzionale e vuole continuare a farla organizzando la propria attività sportiva dilettantistica può rimanere tranquillamente iscritta solo al Registro Coni. Se invece il consiglio direttivo dell'associazione decide di ampliare il proprio raggio di azione ,dirigendolo verso gli enti pubblici con convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore dei terzi di attività o servizi sociali di interesse generale , o se vuole partecipare a progetti per accedere al fondo sociale europeo deve diventare APS iscrivendosi al Runts.

In conclusione le due qualifiche asd e aps e le due iscrizioni (Coni **ora RAS** e Runts) sono cumulabili.

Buongiorno, siamo una asd che gestisce un campo di atletica, quando affittiamo delle ore ad un'altra asd affiliata FIDAL dobbiamo emettere fattura o rilasciare una semplice ricevuta?

Il principio generale a cui affidarsi fa riferimento all'art. 148 comma 3 del TUIR e all'art. 4 comma del dpr 633/72 secondo cui si considerano decommercializzate le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali purché svolte fra asd affiliate alla medesima federazione sportiva nazionale.

Pertanto, gli incassi derivanti dall'affitto di ore per l'utilizzo dell'impianto saranno considerati proventi istituzionali con rilascio di una ricevuta, se rivolti ad una associazione affiliata FIDAL, mentre saranno considerati commerciali con emissione di fattura, se provenienti da una asd affiliata ad un'altra federazione.

Una asd di atletica per il servizio di trasporto nell'organizzazione delle trasferte degli atleti categorie giovanili viene aiutata da alcuni genitori dei ragazzi con l'utilizzo delle proprie autovetture. Possiamo erogare come associazione un rimborso forfettario ai genitori anche se non sono ne tesserati ne soci ?

Ai fini della qualificazione del rimborso forfettario, il fatto che i genitori non siano ne tesserati ne soci è irrilevante. Infatti si tratta di prestazioni direttamente connesse alle competizioni quindi è soddisfatto il requisito dell'essere “ erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” richiesto dall'art 67 I comma lettera m del TUIR. Il genitore accompagnatore può essere rimborsato con il compenso forfettario sportivo, oppure con il rimborso kilometrico a piè d lista (si consiglia di far deliberare dal consiglio direttivo la cifra che viene corrisposta a km). In questo secondo caso ci sarebbe assoluta irrilevanza fiscale sia per il percipiente sia per l'associazione.

Buongiorno sono il presidente di una asd posso procedere con i fondi dell'associazione a pagare le quote federali per gli istruttori e prevedere per loro una polizza assicurativa integrativa ?

Se queste decisioni sono supportate da una delibera del consiglio direttivo non c'è nessun problema. Un eventuale verifica dell'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la riqualificazione del costo come compenso in natura ma ad oggi non ci risultano verbali in tal senso e comunque un eventuale linea difensiva sarebbe decisamente valida.

Buongiorno, la mia società è affiliata alla FIDAL e ad un EPS; gli atleti tesserati con l'EPS, tutti maggiorenni, versano alla società una quota mensile per la partecipazione ai corsi di atletica leggera. Vorrei sapere se le somme incassate per tali corsi sono soggette ad iva e quindi attività commerciale o possono essere configurate come attività istituzionale.

Per essere considerata attività istituzionale l'asd deve avere l'affiliazione sia alla Federazione che all'EPS e tutti gli atleti devono essere tesserati o con entrambi gli organismi o solo con uno. Nel caso specifico se queste condizioni sono rispettate allora siamo in presenza di attività istituzionale. Si può palesare attività commerciale quando la società di atletica organizza per esempio corsi di fitness senza che questa attività sia prevista nel proprio statuto; al contrario se oltre l'atletica leggera nello statuto societario è previsto il fitness e l'EPS al quale ci si affilia ha un settore fitness l'attività può considerarsi istituzionale.

Il Consiglio direttivo oltre a deliberare la quota associativa annuale deve anche deliberare le quote mensili che possono essere differenti in base alla frequentazione e allo svolgimento del corso?

Innanzitutto ricordiamo la differenza tra la quota del socio e la quota del tesserato. Il socio è colui che apporta la propria opera all'interno dell'associazione, approva il bilancio e deve conoscere lo statuto. Il consiglio direttivo delibera ogni anno le quote per i soci e può scegliere se far pagare una quota al socio oppure no. Il tesserato è la persona che partecipa ai corsi organizzati dall'associazione e il consiglio direttivo delibera ogni anno a inizio stagione le quote annuali, semestrali o mensili. Il consiglio direttivo è quindi un organo obbligatorio per ciascun sodalizio sportivo e le decisioni assunte con le relative delibere devono essere conservate nel libro verbali del Consiglio Direttivo, in caso di eventuali controlli da parte della SIAE. Da sottolineare infine che tutti gli importi deliberati devono essere riportati analiticamente in fase di redazione del bilancio.

Come associazione ci stiamo organizzando per chiudere il consuntivo 2020 per farlo approvare dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile. I costi li abbiamo tutti dettagliati, mentre come entrate abbiamo uno sponsor e le quote tesseramento atleti. Possiamo inserire tutte le quote annuali in un'unica macrovoce “ quota tesseramento 2020” dato che è attività istituzionale quindi non imponibile ?

Inserire le quote tesseramento in unica macrovoce è corretto se i tesserati pagano tutti la stessa quota. Se invece il consiglio direttivo dell'associazione delibera di differenziare le quote dei corsi giovanili dagli assoluti ai master , le stesse quote vanno riportate analiticamente. Esempio quote tesseramento 2020 categorie es ri ci tot....., quote tesseramento ai jun pro tot..... ,quote tesseramento master tot..... Consigliamo di allegare al consuntivo, la delibera del consiglio direttivo dove sono evidenziate le quote annuali e l'elenco dei tesserati divisi per categoria , così un eventuale controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate verifica la correttezza dei dati iscritti.

Sono il socio fondatore di una associazione come posso gestire l'anticipo spese che ho sostenuto per la costituzione? Inoltre, vista la poca attività svolta nell'anno scorso credo che chiuderemo in perdita ciò è possibile?

Per quanto riguarda l'anticipo spese, il miglior modo per darne traccia è tramite bonifico bancario con la causale “ anticipo socio”. Certamente il bilancio può chiudere in negativo , in questo caso sarà il consiglio direttivo a stabilire se contribuire personalmente oppure chiedere uno scoperto bancario per coprire la perdita.

Sono il presidente di una asd e abbiamo appena vinto un bando per la gestione di un campo di atletica nella nostra città. Essendo noi affiliati alla Federazione possiamo considerare tutte le entrate derivanti dall'utilizzo del campo di atletica come istituzionali quindi esenti iva ?

Le entrate istituzionali sono quelle relative ai propri tesserati che praticano la disciplina per la quale l'associazione è affiliata, nel nostro caso quindi l'atletica leggera. Eventuali ingressi di persone non tesserate alla federazione sono da considerarsi attività commerciale. Lo stesso dicasi per sponsor all'interno del campo sono da considerarsi attività commerciale con il versamento del 50% dell'iva se si è aderito al regime forfettario legge 398/91.

Una ssd già costituita e iscritta alla CCIAA, è ancora inattiva. In attesa di gestire il campo di atletica può iniziare a vendere materiale sportivo ?

In attesa che la ssd inizi ad esercitare la promozione istituzionale di attività sportive (nel nostra caso l'atletica leggera) , nulla vieta alla stessa di avviare attività di vendita anche on line qualora questa attività sia prevista nello statuto societario. Per tale attività sarebbe necessario osservare le ordinarie regole in vigore in materia contabile e fiscale senza poter beneficiare di alcuna agevolazione non essendo di fatto promossa alcuna disciplina sportiva e ciò fino a quando la ssd non svolgerà attività di carattere istituzionale. Conseguentemente nel momento in cui la ssd non sarà più inattiva e saranno avviate le attività sportive potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91 (regime forfettario) previa verifica della connessione delle stesse attività a quelle sportive così come indicato al paragrafo 6.2 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1/08/2018.

Una asd iscritta al Ras, con solo codice Fiscale può acquistare materiale sportivo (tute, t-shirt, cappellini, zaini...) con il logo dell'associazione e venderle ai soci e tesserati che pagherebbero a titolo di contributo volontario per l'associazione ?

In generale l'acquisto di prodotti nuovi di materiale sportivo e la successiva rivendita a soci e tesserati costituisce esercizio di attività commerciale con l'obbligo di apertura della partita iva e il rispetto degli adempimenti contabili e fiscali che ne consegue. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni alla normativa di seguito evidenziate:

1. attività esercitata in forma marginale e occasionale rispetto all'attività istituzionale;
2. attività esercitata dall'associazione in qualità di gruppo di acquisto quindi senza magazzino e senza ricarico sul prezzo d'acquisto;
3. attività esercitata in concomitanza di due eventi sportivi e nel limite di proventi complessivi di 51.645,69 euro l'anno, come previsto dall'art 25 co.2 legge 133/99 (in ogni caso questi proventi rimangono imponibili ai fini iva)

Una asd con partita iva che ha aderito al regime forfettario della 398/91, concede in uso gratuito ai propri soci e tesserati l'utilizzo di una palestra con dei manubri e delle panche. Quest'anno abbiamo deciso di rinnovare la sala pesi e abbiamo venduto gli attrezzi ad un negozio emettendo regolare fattura. Cosa va indicato nella fattura?

La cessione dei beni strumentali originariamente acquistati per essere impiegati nella promozione effettiva delle attività sportive istituzionalmente previste, non costituisce mai attività rilevante ai fini delle imposte sui redditi e iva indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato e dallo status dei cessionari. Nello specifico trattandosi di una operazione fuori campo iva, il documento da emettere potrà essere una semplice ricevuta oppure se richiesta una fattura. Quest'ultima dovrà indicare "Cessione di beni non effettuata nell'attività di impresa- fuori campo iva ex art 4 d.p.r 633/1972"

Come associazione abbiamo il libro verbale delle assemblee che è pubblico per tutti gli associati (in regola con il pagamento della quota associativa) e il libro verbale del consiglio direttivo. Per quest' ultimo libro possono accedervi solo i componenti del consiglio direttivo oppure tutti gli associati? Inoltre, prima dell'assemblea inviamo il rendiconto economico al consiglio direttivo per l'approvazione. Durante questa fase di approvazione il rendiconto economico può essere inviato anche ai soci? oppure devono aspettare la convocazione dell'assemblea per consultarlo?

La disciplina dei libri verbali è rimessa all'autonomia normativa della associazione che può decidere come regolare tali aspetti. Infatti in assenza di espresse disposizioni di legge è l'associazione a decidere se tali documenti possano essere consultati da tutti gli associati o no. In realtà non si vedono particolari motivi per cui i singoli associati non possano consultare anche il libro dei verbali del consiglio direttivo oltre quello dell'assemblea. Per lo stesso motivo inviare il rendiconto economico ai soci dopo l'approvazione del consiglio direttivo è una scelta dell'associazione. E' evidente che l'invio di tale documento prima dell'assemblea consente ai soci di acquisire consapevolezza del contenuto e sollevare possibili obiezioni o richieste di chiarimento.

Siamo una società sportiva dilettantistica (ssd) affiliata alla FIDAL e ad un Ente di Promozione sportiva che ha il riconoscimento del Ministero dell'Interno. Possiamo somministrare alimenti e bevande ai nostri soci/tesserati? È possibile pagare chi lavora al bar con i compensi sportivi?

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è sempre attività di natura commerciale, anche se effettuata verso i propri associati e/o tesserati, in quanto non può rientrare in alcun modo tra le finalità istituzionali della società.

Per completezza, si segnala che in base al comma 5 dell'art. 148 del T.U.I.R., se non si trattasse di una Società ma di una associazione sportiva, e la stessa fosse anche una APS le cui finalità assistenziali fossero riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considererebbero commerciali la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi ove si svolge l'attività istituzionale verso iscritti, associati o partecipanti. Ma trattandosi di una s.s.d. questa opzione non si può applicare. Ricordiamo che l'EPS al quale ci si affilia rilascia solo il nulla osta per la somministrazione, tutte le altre autorizzazioni vanno richieste agli uffici competenti (asl, vigili del fuoco, comune)

Le persone che prestano il proprio tempo alla gestione del bar **non possono essere inquadrare e remunerate attraverso i cc.dd. “compensi sportivi”**, in quanto ci rientrano solo le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

Siamo una asd iscritta al Ras tramite l'affiliazione alla FIDAL. Che adempimenti dobbiamo fare il prossimo anno per passare nel “Registro nazionale delle attività dilettantistiche”?

Il D. lgs 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il dipartimento per lo sport che sarà operativo dal 1 gennaio 2022. (31/07/2022)

Le modalità di funzionamento saranno emanate entro il 3 ottobre 2021 da un apposito provvedimento che dovrà essere emanato dal Dipartimento dello sport.

Possiamo comunque anticipare che ci sarà :

1. Una revisione dei dati triennale al fine della verifica della permanenza nel Registro;
2. Una migrazione automatica dal vecchio al nuovo Registro per le asd/ssd già iscritte;
3. Possibilità per le asd/ssd di assumere la personalità giuridica;
4. Obbligo per l'asd/ssd di inserire il rendiconto economico/finanziario con il verbale di approvazione;
5. Obbligo per l'asd/ssd di inserire i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali con l'indicazione dei compensi e delle mansioni svolte.
6. Obbligo di inserire l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata

Siamo una asd costituita lo scorso anno e dobbiamo approvare il bilancio entro il 30 giugno, va redatto per cassa o per competenza, le entrate commerciali vanno inserite?

L'associazione dovrà presentare il bilancio predisposto dal consiglio direttivo, all'assemblea dei soci per l'approvazione. Nel caso in cui l'associazione abbia svolto attività commerciale nel rendiconto andrà inserita separando le voci di costo e ricavo inerenti all'attività commerciale differenziandola dall'attività istituzionale. Il rendiconto in senso tecnico-contabile va redatto secondo il principio di competenza dove i costi e ricavi devono essere imputati nell'esercizio in cui si riferiscono indipendentemente dalla manifestazione finanziaria degli stessi. Tuttavia, per le associazioni che hanno proventi annui inferiori ai 250.000 euro è previsto anche il rendiconto secondo il principio di cassa, in questo caso si consiglia di evidenziare nel rendiconto l'esistenza di crediti e debito e la situazione di cassa/banca al 31/12. Concludendo a prescindere se l'associazione abbia optato per il principio di cassa o competenza il rendiconto deve essere redatto con verità e chiarezza indicando la situazione finanziaria economica e patrimoniale.

Un genitore ci ha chiesto una ricevuta della quota di iscrizione del figlio per la detrazione, come associazione che obblighi abbiamo?

In caso di somme versate per la frequenza di attività sportive da parte di soggetti di età compresa da 5 e 18 anni, la legge di bilancio 2020 ha stabilito che possono essere detraibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) solo se pagate mediante strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, bancomat...). La detrazione Irpef sarà pari al 19% calcolata su di un importo massimo di 210 euro per ciascun anno solare e per ciascun ragazzo. Il documento da rilasciare come associazione può consistere anche in una ricevuta semplice dove siano evidenziati i dati anagrafici del sodalizio sportivo, l'importo, l'attività sportiva praticata, i dati del minore tesserato e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Salve vorremmo cambiare la sede legale della nostra asd, è possibile avere come sede il campo di atletica dove ci alleniamo?

Non ci sono controindicazioni al riguardo, da tener presente però che :

- il cambio di sede deve essere deliberato dal consiglio direttivo;
- il gestore dell'impianto deve essere d'accordo e formalizzare la richiesta dell'associazione in forma scritta;
- i documenti contabili devono essere tenuti presso la sede sociale a meno che non si comunica che le scritture contabili sono presso lo studio commercialista;
- l'assemblea annuale deve essere svolta presso la sede sociale (valutare quindi se esistono spazi adatti e eventualmente al coperto).

Con l'avvento della riforma del Terzo Settore per le asd che decidono di non entrare nel RUNTS cambierà qualcosa per quanto riguarda la decommercializzazione dei corrispettivi specifici?. Le asd che hanno il codice fiscale e che svolgono solo attività verso i propri associati dovranno aprire partita iva o potranno comunque continuare a godere delle agevolazioni previste dall'art 148 c. 3 del TUIR ?

Le asd non sono obbligate ad iscriversi al Runts (Registro unico nazionale del Terzo Settore,) possono tranquillamente rimanere iscritte al Registro Coni e la RASD, è una scelta dell'associazione non un obbligo di legge. Per queste associazioni continuerà a trovare applicazione la decommercializzazione delle quote associative e dei corrispettivi specifici. Tutto ciò ovviamente nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi, soggettivi, formali e sostanziali previsti , tra cui la presentazione del modello EAS. Inoltre, le asd che svolgono esclusivamente attività sportiva istituzionale riconosciuta dal Coni, non hanno necessità di richiedere la partita iva in quanto potranno godere delle agevolazioni fiscali sia in merito alle quote versate dagli associati sia ai corrispettivi versati dai tesserati per la frequenza delle attività sportive.

Siamo una asd di atletica leggera master, con atleti che si allenano individualmente in orari e luoghi diversi ognuno in base alle proprie esigenze. Vorremmo sapere se il Presidente dell'associazione può incorrere in responsabilità qualora agli atleti con il certificato medico scaduto accadesse qualcosa nello svolgimento di questi allenamenti. La mancata idoneità alla visita medica agonistica non consente di prendere parte alle competizioni organizzate dalla Federazione ma nulla si sa sugli allenamenti. Grazie per la risposta

Ricordiamo che il certificato di idoneità all'attività sportiva è l'unico strumento di tutela della salute degli atleti e di esonero da responsabilità per il Presidente dell'associazione. Infatti è obbligatoria la certificazione medica anche per i tesserati che non intendano partecipare a manifestazioni competitive di atletica leggera. Il Presidente di società all'atto del tesseramento deve possedere la certificazione d'idoneità all'attività sportiva agonistica per qualunque persona egli intenda tesserare indipendentemente dal fatto che si intenda o meno partecipare a manifestazioni competitive. Il fatto che la certificazione sia scaduta comporta l'obbligo di astenersi dallo svolgimento di attività agonistica (competizioni e allenamento) oltre ad essere una responsabilità personale dell'atleta costituisce un obbligo del legale rappresentante il quale deve aver sempre sotto controllo la situazione relativa alla tutela sanitaria dei propri atleti. Qualora si verifichi un infortunio durante lo svolgimento di un allenamento individuale, il Presidente per non essere ritenuto responsabile dovrà essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire lo svolgimento dell'attività(mail , pec , messaggi..)

Nello statuto di una a.s.d. non sono state indicate le scadenze dei componenti del consiglio direttivo; premesso che i soci sono solo i componenti del consiglio e che il Presidente si trova in contrasto con alcuni membri del consiglio stesso, si chiede come possa il presidente procedere alla rielezione del consiglio direttivo, posto che nessun consigliere si vuole dimettere.

La mancata previsione - all'interno dello statuto - della durata dei singoli organi, suscita qualche dubbio sulla corretta redazione dello Statuto. Non si comprende, infatti, come possa non essere prevista la durata che deve essere circoscritta entro limiti precisi per garantire il ricambio delle cariche previste in genere ogni 4 anni. L'assenza di una simile previsione induce a ritenere che probabilmente lo statuto meriti una lettura e un'attenta revisione, nonché una modifica quantomeno con riguardo a questo aspetto. Da evidenziare inoltre che i componenti del consiglio direttivo si identificano (esaurendoli) con i soci. Tale realtà pare lesiva del principio di democraticità, il cui rispetto è necessario (ai sensi dell'art. 90 della legge 289/02) per ottenere l'iscrizione al Registro CONI. Il citato principio presuppone che tutti i soci siano messi in condizione di condividere le decisioni, le quali non possono essere imposte da un ristretto gruppo di persone. È evidente che, nel caso esposto, l'assemblea verrebbe a identificarsi con il Consiglio direttivo e le decisioni, seppure formalmente deliberate dall'assemblea, in sostanza sarebbero prese dall'organo amministrativo. Tale situazione esclude che all'interno dell'associazione possa riscontrarsi una vita democratica, requisito fondamentale per potere rimanere iscritti al Registro CONI e percepire legittimamente le agevolazioni fiscali. Alla luce di simili considerazioni, consigliamo all'asd di aumentare il numero dei soci, o, quantomeno, di non identificare i soci con i Consiglieri, per evitare spiacevoli conseguenze in caso di accertamento.

Buongiorno mio figlio oltre ad essere tesserato con la FIDAL è tesserato anche con altre due federazioni. Il certificato medico agonistico lo posso consegnare in originale ad un'associazione mentre alle altre due gli rilascio una copia?

Caratteristica del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è la specificità trattandosi di una certificazione la cui validità è limitata alla sola disciplina per cui è rilasciato. Qualora l'atleta pratichi più sport deve sottoporsi a una sola visita di idoneità comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport. Il certificato quindi è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche e deve essere conservato presso l'associazione sportiva di appartenenza. Nel caso di cui sopra, si consiglia di chiedere al medico di rilasciare più originali, se ciò non fosse possibile di esibire a ciascuna società l'originale ma consegnarne a ognuna una copia.

Una SSD a.r.l. affiliata alla FIDAL gestisce un campo di atletica comunale. Possono entrare anche soggetti terzi non tesserati? Se sì gli incassi dei non tesserati devono essere occasionali o possono essere anche maggiori di quelli percepiti dai tesserati?

Ricordiamo che le somme pagate dai tesserati della ssd rappresentano proventi decommercializzati (ex art 148 comma 3 del T.U.I.R.) mentre le somme pagate dai non tesserati rappresentano un provento di natura commerciale da assoggettare a imposte dirette e iva .

In merito invece al secondo quesito si rileva che la ssd è una società commerciale senza scopo di lucro quindi non ce alcun problema se le entrate commerciali superano quelle istituzionali.

Siamo una asd affiliata alla FIDAL e a un Eps e dall'anno prossimo vorremmo evitare di associare tutti gli iscritti soprattutto i bambini di 6/10 anni, è possibile solo tesserarli e riportarli in un elenco diverso dal libro soci?

Le associazioni sportive dilettantistiche possono vedere coinvolte diverse tipologie di soggetti: soci, tesserati, soggetti terzi.

SOCI

Gli associati sono coloro che presentata la domanda associativa sono stati ammessi nella compagine sociale tramite delibera del consiglio direttivo. Tali soggetti ricevuta la comunicazione di ammissione e pagata la quota sociale sono considerati a tutti gli effetti membri dell'associazione titolari dei diritti e doveri previsti dallo statuto.

TESSERATI

Il Tesserato rappresenta il soggetto possessore della tessera rilasciata dalla Federazione/ Ente di Promozione al quale l'asd risulta affiliata.

Differentemente dall'associato il tesserato sportivo non deve versare nessuna quota sociale, ne dovrà essere coinvolto nei fatti riguardanti la vita associativa (assemblee , bilancio...). Il tesserato in genere verserà all'associazione un contributo per l'iscrizione e frequenza alle attività sportive promosse dall'associazione. E' opportuno quindi che l'asd istituisca un libro/elenco ove rilevare gli associati, e un altro libro dove scrivere i tesserati sportivi tenendo conto come in questo caso che ci saranno due elenchi tesserati, uno per la Federazione l'altro per l'EPS.

SOGGETTO TERZO

Diversamente dalle figure sopra presentate il "cliente" è un soggetto terzo che usufruisce dei programmi sportivi promossi dall'associazione pagando le frequenze delle singole attività (le entrate in questo caso rientrano nell'attività commerciale).

Concludendo, se parliamo di bambini dai 6 ai 10 anni saranno sicuramente iscritti come tesserati sportivi della Federazione e/o dell'Ente di Promozione.

Una asd ha deliberato quote di diverso ammontare: soci ordinari (quota 25 euro), tesserati (quota 200 euro), soci benemeriti (quota 50 euro). Si chiede se sia un comportamento legittimo e senza conseguenze.

Le disposizioni contenute nell'art 148 co. 8 T.U.I.R impongono di indicare negli statuti una serie di clausole dirette a salvaguardare la finalità non lucrativa e la democraticità dell'ente associativo quale condizione per beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici. Importante quindi è prevedere e garantire che a fronte di quote di adesione diverse non corrispondano diritti e prerogative diversi. Pertanto la previsione di importi differenziati delle quote è ammissibile se :

- è deliberata dal consiglio direttivo;
- è giustificata dalle finalità istituzionali desumibili dalle attività previste nello statuto specificando anche che la quota del tesserato è più alta a fronte dei corsi e delle gare ai quali parteciperà;
- escluda limitazioni al diritto di voto o l'esercizio dei diritti spettanti ai soci in maniera differenziata.

Siamo una società iscritta alla FIDAL e ad un Ente di Promozione. L'attività presso l'EPS si è molto ridotta quindi come direttivo stiamo pensando di rimanere affiliati solo alla Federazione. Il fatto di rimanere solo FIDAL può compromettere le agevolazioni fiscali previste con l'iscrizione al Rasd ? Inoltre per non aderire più all'EPS basta la delibera del consiglio direttivo oppure è necessario fare un'assemblea straordinaria ?

L'iscrizione al Registro Coni va effettuata tramite l'affiliazione ad una Federazione o ad un Ente di Promozione o ad entrambi ; se l'asd decide di rimanere affiliata solo ad un organismo sportivo (nel nostro caso la FIDAL), l'iscrizione al Rasd rimane perfezionata mantenendo quindi tutte le agevolazioni fiscali previste. Per quanto riguarda invece il secondo quesito, l'affiliazione alla Federazione e all'Ente ha durata annuale e sarà compito del consiglio direttivo decidere se rinnovarla o meno.

Buongiorno, siamo tre soci che hanno fondato una associazione affiliata alla FIDAL per gestire il campo di atletica del nostro comune. Ci conferma che le quote dei tesserati/soci per entrare al campo sono decommercializzate quindi esenti iva ?

Nella pratica quotidiana la maggior parte delle associazioni ritiene “decommercializzabili” (ai sensi dell’art. 148, co. 3, T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972), i corrispettivi riscossi a fronte dell’utilizzo dei campi da gioco o nel nostro caso per l’accesso al campo di atletica, da parte di propri soci o tesserati, anche in considerazione del fatto che tali importi comprendono anche una serie di servizi collaterali, quali la gestione quotidiana delle entrate, nonché la messa a disposizione di spogliatoi, armadietti e di altre parti comuni della sede; oltre al fatto che si tratta comunque di una attività strettamente collegata all’attività agonistica e didattica.

Tuttavia se ipotizziamo il caso che l’associazione, non svolga una specifica attività sportiva/didattica/formativa e riconosciuta come “dilettantistica” (dal CONI) potrebbe essere considerata attività “commerciale” non “decommercializzabile” e quindi imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IVA.

Non sarebbe applicabile, pertanto, il disposto dell’art. 148, co. 3, T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972, per assenza di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica riconosciuta, qualora l’associazione svolga esclusivamente l’attività di accessi al campo senza organizzare nessun corso di atletica e senza partecipare a nessuna competizione.

In questa ipotesi, quindi, sarebbe necessario dotare il sodalizio sportivo di partita IVA con eventuale opzione per il regime forfetario di cui alla L. 398/1991, in presenza dei requisiti espressamente previsti dalla norma.

Vorremmo allontanare un nostro associato senza dover ricorrere alla procedura di espulsione e per questo chiediamo se è legittimo allo scadere dell'annualità in corso procedere al non rinnovo, manifestando all'associato le motivazioni attraverso lettera raccomandata.

Ricordiamo che il tesseramento ha durata annuale e consente alla persona di gareggiare per l'associazione di cui fa parte, la qualifica di socio invece, consente di far parte della compagine sociale contribuendo alla gestione dell'associazione anche approvando il bilancio nell'assemblea annuale . Lo status di associato quindi è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso o esclusione. In genere è prevista l'esclusione del socio perché ha tenuto comportamenti scorretti e contrari all'ordinamento sportivo (es. squalifica per doping o morosità).Le cause di esclusione devono essere portate a conoscenza dell'interessato che in ogni caso ha il diritto di impugnare il provvedimento.

Buongiorno per quanto riguarda i certificati medici agonistici :

1) lo devono avere i tecnici e i dirigenti societari anche se non svolgono nessuna attività sportiva ?

2) deve essere consegnato in originale alla società e per quanti anni va conservato?

Il certificato medico non agonistico non è richiesto per i dirigenti e tecnici tesserati FIDAL. Consigliamo sempre alla società di farsi rilasciare l'originale del certificato o se una fotocopia di prendere visione del certificato in originale che va conservato per 3 anni.

Buonasera avrei bisogno di un'informazione, dovrei partecipare a una gara FIDAL chiedo se fosse possibile fare un tesseramento giornaliero, aspettando di fare la tessera annuale a gennaio

Il tesseramento giornaliero non esiste da diversi anni ormai, per partecipare ad una gara federale l'alternativa è tesserarsi individualmente tramite la runcard sul portale www.runcard.com oppure tesserarsi direttamente con un'associazione sportiva della propria città di residenza.

Siamo un 'associazione che gestisce anche un 'attività di somministrazione, vorremmo sapere se la SCIA deve essere presentata un'unica volta o deve essere presentata ogni volta che si procede alla riaffiliazione ?

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione (SCIA) ai sensi dell'art 19 bis della Legge 241/90 rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede l'attività. A meno che non si faccia richiesta di autorizzazioni stagionali o temporanee, non sovvenzano cause di decadenza sospensione o revoca, tale permesso è PERMANENTE e non legato a eventuali cambi di affiliazione e/o rinnovi. La SCIA è un modello unico infatti l'amministrazione che la riceve, la trasmette alle altre amministrazioni interessate; inoltre ha efficacia immediata permettendo a chi la presenta di intraprendere la propria attività sin dal momento della presentazione.

Buongiorno, un nostro tecnico si è iscritto ad un corso di aggiornamento per il mezzofondo organizzato da un Ente di Promozione Sportiva, come associazione possiamo rimborsargli le spese viaggio anche se non è organizzato dalla Federazione?

Premesso che il tecnico per essere rimborsato deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo ,nel caso specifico, il corso riguarda l'attività istituzionale dell'associazione ed è indifferente se è organizzato dalla Federazione o dall'EPS. Diverso era se il corso di aggiornamento non aveva nessuna attinenza con la disciplina praticata dall'associazione(ad esempio golf, bocce....)in questo caso un eventuale rimborso a più di lista deve essere motivato dal tecnico e approvato dal consiglio direttivo.

Siamo una asd con solo codice fiscale, vorremmo sapere possiamo offrire una cena per ringraziare i soci e i membri del direttivo per il lavoro svolto nell'anno appena passato.

La risposta è sicuramente positiva, sarebbe un'occasione utile per consentire un momento di convivialità e di interazione sociale. La rendicontazione della spesa sostenuta non richiede particolari accorgimenti, essendo sufficiente il rilascio di una ricevuta fiscale da parte del ristoratore da pagare preferibilmente con modalità bancarie. Si consiglia sempre di far deliberare preventivamente la spesa dal consiglio direttivo che deliberi all'interno del budget approvato motivando anche la finalità istituzionale della cena.

***Siamo un asd affiliata FIDAL con solo codice fiscale.
Delle associazioni culturali ci hanno chiesto di fare dei
corsi presso di loro è possibile? dobbiamo tesserare tutti i
loro soci?***

L'organizzazione di corsi a favore di tesserati di altre associazioni (non trattandosi in questo caso di prestazioni svolte verso associazioni affiliate alla medesima organizzazione nazionale) non può essere decommercializzata e non gode della non imponibilità ai fini iva . Di conseguenza l'asd dovrà emettere fattura con causale relativa all'erogazione di corsi sportivi. Consigliamo quindi all'asd di aprire la partita iva optando per il regime forfettario della L.398/91.

Siamo una asd con partita iva e vorremmo acquistare del materiale sportivo in paesi extra UE per poi rivenderli ai nostri tesserati. quali adempimenti fiscali e amministrativi dobbiamo porre in essere?

Dal punto di vista fiscale l'operazione descritta darà luogo a una importazione per cui l'iva insieme a eventuali dazi, verrà pagata in dogana all'atto dell'introduzione del materiale acquistato nel territorio italiano. Dal punto di vista amministrativo invece l'asd sarà esclusivamente tenuta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) nonché, esercitando seppur marginalmente un'attività economica all'iscrizione al REA presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

Buongiorno una domanda , sta venendo a praticare atletica una ragazza tesserata al triathlon, dobbiamo richiedere un nuovo certificato medico agonistico o può andare bene quello già fatto per il triathlon ?

Se nel certificato è specificata l'idoneità agonistica per l'atletica leggera (oltre al nuoto e ciclismo) , il certificato può ritenersi sicuramente valido.

Siamo una società di atletica leggera in regime agevolato 398/91, abbiamo in gestione un campo di atletica e affittiamo ad una asd il prato in erba per gli allenamenti di calcio. Gli importi incassati dall'asd andranno fatturati in regime 398 quindi con il versamento del 50 % dell'iva all' Erario ?

Confermiamo quanto scritto: l'affitto dell'impianto sportivo ad un'associazione affiliata ad un'altra Federazione è certamente attività connessa a quella sportiva e quindi rientra nel regime di cui alla legge 398/91.

Buongiorno, nella nostra associazione si sono dimessi 4 componenti del consiglio direttivo (su sette) , siamo quindi costretti a sciogliere l'associazione ? se si come dobbiamo comportarci per la liquidazione del patrimonio sociale ?

La disciplina relativa al funzionamento interno degli organi dell'associazione sono regolati nello statuto essendo rimessi all'autonomia negoziale dell'Ente. L'impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo potrebbe essere una causa di scioglimento del sodalizio. Nella maggioranza dei casi gli statuti prevedono la necessità di un'assemblea straordinaria preordinata a decidere le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori. Ricordiamo infine l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Buongiorno siamo un asd in regime 398/91 e con esercizio 1 settembre 31 agosto, il tetto massimo di attività commerciale cioè i 400.000 euro devono essere calcolati in detto periodo o nell'anno solare?

Ai fini del calcolo del plafond, il periodo di riferimento è l'esercizio sociale dell'associazione così come indicato nel proprio statuto quindi 1 settembre 31 agosto. Si ricorda che le associazioni che aderiscono al regime forfettario devono considerare i ricavi/proventi al netto dell'iva.

Buongiorno, come asd affiliata alla Federazione di atletica leggera vorremmo sapere in caso di malore del tesserato quale è la responsabilità dell'associazione?

La certificazione medica provvista di requisiti soggettivi (relativamente ai medici competenti al rilascio) e oggettivi (con riguardo agli esami indicati e alla conformità al modello allegato al decreto) indicati dalla normativa di riferimento si rivela idonea a esonerare il presidente dell'associazione in caso di eventuali infortuni o malore di uno degli atleti. L'eventuale malore che si verifica ad un atleta in possesso della certificazione medica agonistica potrebbe essere fonte di responsabilità per il medico certificatore solo se si riuscisse a dimostrare che la patologia avrebbe potuto essere diagnosticata con un comportamento maggiormente diligente. In conclusione, l'associazione è tenuta a rilevare la difformità del certificato rispetto allo schema allegato al decreto Balduzzi nonché eventuali falsificazioni.

Una asd affiliata FIDAL chiede di far partecipare i propri tesserati ad un corso di preparazione atletica organizzato da una ssd. Si chiede se alla fattura che verrà emessa dovrà essere applicata l'iva

I corrispettivi che saranno pagati dall'asd potranno godere del beneficio fiscale della decommercializzazione , ovvero della non imponibilità ai fini iva a condizione che :

1. la asd e ssd siano affiliate allo stesso Ente di riferimento (nel nostro caso la FIDAL)
2. la ssd sia iscritta al registro Coni

In questo caso la ssd potrà emettere una semplice ricevuta libera (non fiscale) all'interno della quale occorrerà riportare la dizione relativa alla norma agevolativa (non soggetto a iva ex art 4 co 4 dpr 633/1972).

In assenza dei due requisiti suindicati la ssd dovrà emettere fattura con iva ordinaria al 22%.

Una asd paga le prestazioni occasionali con ritenuta d'acconto a fronte di una ricevuta . Per questo documento vale l'esenzione dell'imposta di bollo della legge 30/12/18?

La risposta è positiva : dal 1 gennaio 2019 si applica l'esenzione dall'imposta di bollo anche alle ricevute relative alla certificazione dei compensi delle asd iscritte al RASD .L'esenzione dell'imposta di bollo vale inoltre anche per atti , documenti, istanze, contratti, dichiarazioni e attestazioni.

La SIAE in fase di verifica per gli anni 2017/18/19 ci ha richiesto la prova dell'opzione al regime agevolato 398/91 che purtroppo non ritroviamo essendo passati ormai tanti anni, come possiamo rispondere ?

La norma dispone chiaramente che l'opzione si compie per fatti concludenti: questo significa che se l'asd si è sempre comportata in regime 398 , non è tenuta a fornire la prova della comunicazione alla SIAE.

Ricordiamo che per “comportarsi” in regime 398 significa:

- numerare le fatture d'acquisto;
- tenere aggiornato il registro iva minori
- versamento trimestrale iva
- presentazione dichiarazione dei redditi evidenziando la determinazione forfettaria dell'imponibile pari al 3% dei ricavi commerciali

Se i verificatori della Siae dovessero insistere segnalando la presunta irregolarità suggeriamo di far scrivere nel verbale quanto suindicato, ovvero che l'opzione è stata esercitata per fatti concludenti ex art 1 dpr 422/1997. In questo modo al momento dell'arrivo del verbale in Agenzia delle Entrate la questione dovrebbe risolversi senza la necessità di fare ricorso.

Buongiorno come asd abbiamo sempre fatto diventare automaticamente soci coloro che si tesserano. Si chiede se tale procedura sia corretta.

Lo status di socio e tesserato discendono da due rapporti profondamente diversi: Il Socio è la persona fisica interessata a partecipare alla vita associativa in quanto ne condivide le finalità. Il socio conosce lo statuto e partecipa all'assemblea per approvare il rendiconto annuale dell'associazione. Il Tesseramento invece è l'atto con il quale si aderisce alla Federazione o all'Ente di Promozione per praticare la disciplina che si preferisce (nel nostro caso l'atletica). Il socio è quindi colui che manifesta la propria volontà di entrare a far parte della compagine sociale. Si raccomanda la conservazione della domanda di ammissione a socio che insieme al verbale di sua accettazione , rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo. I soci vanno inseriti nel libro soci la cui tenuta costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio mentre per i tesserati fa fede l'elenco inviato alla Federazione o all' Eps di riferimento.

Buongiorno ogni quanti anni l'associazione deve rinnovare le proprie cariche sociali?

L'art. 90 della legge 289/02 prevede che gli statuti debbano contenere le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. Tale disposizione non indica la durata minima o massima della carica (nella prassi il limite è fissato in 3 o 4 anni) , quindi lo statuto societario può prevedere in piena autonomia la durata delle cariche sociali così come la rieleggibilità, sempre però nel rispetto del principio di democraticità. (la previsione di un mandato eccessivamente lungo potrebbe essere ostativa o porre limitazioni alla concreta possibilità di esercitare il diritto di voto). Raccomandiamo quindi di integrare le lacune dello statuto che deve necessariamente prevedere la durata delle cariche e la possibilità o meno di un secondo o terzo mandato. In definitiva uno statuto completo ed esaustivo che oltre a recepire le clausole richieste dalla legge, disciplini in maniera articolata e compiuta l'ordinamento interno, i rapporti con gli associati e il funzionamento degli organi sociali , rappresenta uno strumento fondamentale per una gestione corretta e trasparente del sodalizio , fondata su regole chiare e condivise , idonee a prevenire incertezze interpretative ed eventuali conflitti tra gli associati.

Buongiorno è ancora obbligatorio pubblicare sul sito dell'associazione i contributi pubblici ricevuti?

La legge 124/2017 prevede l'obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni se l'importo supera i 10.000 euro annuali (il limite di 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, quindi si riferisce al totale dei contributi pubblici ricevuti non alla sola singola erogazione).Le associazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet oppure in mancanza sulla pagina facebook. Il termine è il 30 giugno e riguarda gli importi incassati nell'anno precedente. L'inosservanza di questo obbligo comporta una sanzione pari all'1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro).

Sono il Presidente di una asd di atletica con solo codice fiscale, saltuariamente partecipiamo a eventi di intrattenimento (feste e sagre) . In occasione di uno di questi eventi ci è stata chiesta la fattura elettronica ma essendone esonerati abbiamo rilasciato una ricevuta. Vorremmo sapere quale è l'esatta dicitura da inserire nella ricevuta.

Se l'asd non ha partita iva e svolge attività commerciale solo occasionalmente, dichiarerà nella ricevuta che la prestazione di servizio, pur essendo di natura commerciale (in quanto non svolta nei confronti dei soci e/o tesserati) è di natura occasionale non comporta l'assoggettamento a iva ai sensi dell'art 4 del dpr 633/1972 e quindi all'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo articolo. Quanto sopra scritto vale sia se si parli di fattura emessa in formato cartaceo sia che si tratti di fattura elettronica.

Buongiorno come società sportiva dilettantistica (ssd) vorremmo affittare a un osteopata uno spazio all'interno dei locali del nostro centro sportivo. Vorremmo sapere se è possibile farlo.

Prima di tutto chi esercita una professione sanitaria e quindi anche un osteopata, deve utilizzare ai fini professionali una struttura che deve essere dotata del certificato di abitabilità/agibilità , quindi consigliamo di verificare cosa prevede la normativa regionale. Secondo luogo se la ssd è proprietaria del centro sportivo il rapporto contrattuale con l'osteopata sarà di affitto spazi, mentre se la ssd è titolare di un contratto d'affitto è necessario verificare che all'interno del contratto medesimo non sia previsto un divieto di sub locazione. E' consigliato inoltre che i pazienti dell'osteopata abbiano rapporti direttamente solo con lui, che in altre parole paghino la prestazione direttamente al professionista.

Per la concessione di una fideiussione un istituto finanziario chiede copia del verbale con cui al presidente sono attribuiti i relativi poteri di firma. È possibile che il presidente di un'a.s.d. sia stato eletto senza l'attribuzione dei poteri di firma per stipulare atti con istituti come ad esempio banche o assicurazioni? Come procedere se lo statuto non ne fa menzione?

La disciplina della “vita interna” delle associazioni sportive dilettantistiche è perlopiù rimessa all'autonomia degli associati; il legislatore si è limitato a disciplinare i requisiti statutari necessari ai fini della legittima attribuzione delle agevolazioni fiscali (all'art. 90 l. 289/02) e della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di soci e tesserati (art. 148 T.U.I.R.); nessuna delle disposizioni citate contiene indicazioni relative al quesito posto. Nel caso in cui lo statuto non disponga l'attribuzione dei poteri di firma e, comunque, ogni qualvolta che soggetti terzi richiedano la verifica dei poteri di firma da parte del rappresentante dell'Associazione, come spesso accade proprio con gli Istituti di credito, il consiglio direttivo con propria delibera può attribuire specifici poteri al Presidente o ad altro consigliere per il compimento di operazioni e la sottoscrizione di atti, circoscrivendo nella delega i limiti di tali poteri, così da superare ogni possibile problema causato dall'assenza di puntuali disposizioni statutarie.

Siamo una asd con solo codice fiscale, un'organizzazione di volontariato della nostra provincia vorrebbe regalarci delle felpe con serigrafato il logo della nostra società. Il pagamento del materiale sportivo è a loro carico la nostra società riceverebbe solo le felpe. E' possibile questa procedura oppure può essere considerata attività commerciale?

Questa modalità è abbastanza usuale nel mondo sportivo e non rientra nell'attività commerciale dell'associazione se come scritto i costi del materiale sportivo sono a carico dell'odv (organizzazione di volontariato). Si consiglia a tal proposito uno scambio di mail dove si evince che la odv acquista il materiale per donarlo alla vostra associazione.

Buongiorno siamo una asd affiliata alla FIDAL , un azienda locale è interessata a sponsorizzarci però voleva avere da noi delle delucidazioni potete aiutarci in merito?

L'art 90 della legge 289/2002 stabilisce che le sponsorizzazioni erogate a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche sono deducibili integralmente ai sensi dell'art 108 comma 2 del TUIR fino ad un importo di 200.000 euro (sia esso in denaro o altre forme). L'azienda sponsor per essere certa di dedurre il costo deve porre attenzione alle seguenti condizioni:

- Presenza di un contratto di sponsorizzazione nel quale formalizzare gli obblighi assunti dalla società sportiva a fronte del corrispettivo pagato dallo sponsor;
- Il soggetto beneficiario deve essere una asd/ssd iscritta al Registro nazionale delle società sportive dilettantistiche;
- Deve essere riscontrabile un'effettiva attività pubblicitaria messa in atto dal soggetto beneficiario e finalizzata alla promozione dell'immagine o dei prodotti dell'azienda sponsor

Il rispetto di questo tipo di condizioni potrà essere dimostrato ad esempio grazie alla documentazione fotografica e cartacea a supporto dei costi sostenuti.

Una asd che svolge attività non istituzionale e commerciale per le prestazioni eseguite può rilasciare una ricevuta o è obbligata a consegnare lo scontrino per la fattura ?

Ricordiamo innanzitutto che l'attività istituzionale per una associazione, si intende sostanzialmente la promozione delle discipline sportive dilettantistiche previste nel proprio statuto e rivolte ai soci o ai tesserati. Al fianco di queste figure l'associazione può rivolgersi anche a persone terze che non intendono diventare associati o tesserati. In questo caso siamo in presenza di attività commerciale e quindi è necessario considerare i relativi corrispettivi(scontrini , fatture) come imponibili fiscalmente.

In una a.s.d. senza partita IVA iscritta al Registro, molti nuovi iscritti ai corsi sportivi chiedono di essere solo tesserati e non vogliono diventare soci della a.s.d., manifestando la volontà di non partecipare alle assemblee e tantomeno di votare. Pertanto, si chiede se in fase di domanda di ammissione sia possibile scegliere se diventare socio o solamente tesserato, differenziando anche la quota annuale. Grazie

Il rapporto fra lo status di socio e quello di tesserato suscita sempre molti dubbi e perplessità. Il tesseramento, al cui perfezionarsi derivano una serie di diritti e doveri, è funzionale allo svolgimento di attività sportiva, ha durata annuale e può essere diretto (qualora si perfezioni direttamente con l'organismo di riferimento come ad esempio la Runcard) o indiretto (ove vi sia il tramite della società o associazione sportiva). Se il tesserato, in definitiva, ha come obiettivo principale lo svolgimento di attività sportiva, non altrettanto può dirsi con riguardo all'associato, il quale è interessato a partecipare alla vita dell'associazione, condividendone finalità e ideali. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, salvo dimissioni dell'associato. Nonostante la diversa natura e le differenti caratteristiche del tesseramento, da un lato, e del rapporto associativo, dall'altro, i due status possono coincidere nello stesso soggetto, ove il medesimo sia interessato sia a praticare attività sportiva, sia a partecipare alla vita associativa. Sia il vincolo associativo che il tesseramento sorgono su base volontaria, presuppongono cioè la precisa volontà dell'aspirante associato di far parte del sodalizio, e dell'aspirante tesserato di assumere tale qualifica. La decisione di presentare domanda di ammissione a socio ovvero di tesseramento spetta esclusivamente al soggetto interessato, il quale non può "essere costretto" a diventare né socio né tesserato, in assenza di una espressa e precisa volontà in tal senso. Con riguardo, infine, al pagamento della quota, conviene precisare che il pagamento della quota associativa (il cui ammontare è abitualmente stabilito dal Consiglio direttivo, salvo diverse prescrizioni statutarie), che può essere una tantum e/o annuale, è dovuto dai

solì soci, laddove ai tesserati può essere richiesto un importo per la copertura del costo del corso che si chiede di frequentare. La quota annuale richiesta al socio può quindi essere diversa da quella richiesta al tesserato (ed eventualmente può essere diversa, fra tesserati, in base all'età che stabilisce le categorie.)

Buongiorno il papà di un nostro tesserato vuole fare un erogazione liberale all' associazione è possibile?

L'art. 90, c.,L.289/02 prevede sia per le persone fisiche che per i soggetti Ires il tetto massimo di € 1.500,00 su cui calcolare la detrazione del 19% per elargizioni liberali in denaro a favore di ASD e SSD. L'erogante (nel nostro caso il genitore dell'atleta) deve versare la liberalità tramite mezzo tracciabile e l'ente beneficiario deve rilasciare un'apposita ricevuta da dove si evince, attraverso la denominazione o la ragione sociale, la natura "Sportiva Dilettantistica".

Buongiorno siamo a richiedere se i certificati medici degli atleti debbano essere in originale o se è possibile accettare copie conformi? inoltre per la categoria esordienti che tipo di certificato ci vuole?

I certificati medici devono essere obbligatoriamente in originale mentre per la categoria esordienti il certificato medico deve essere non agonistico con ecg.

Buongiorno, la nostra società deve nominare un nuovo medico sociale e vorremmo capire quali sono i suoi compiti e le responsabilità

Il medico sociale è il responsabile della certificazione medico sportiva di tutti i tesserati e dell'assistenza sanitaria e della valutazione periodica dell'atleta.

Le domande di ammissione a socio in una asd vengono valutate dal consiglio direttivo al termine del quale si verbalizzano i soci che ne fanno richiesta e che vengono ammessi. Si chiede se si debba verbalizzare e ammettere anche i soli tesserati che non vogliono diventare soci o se per loro sia sufficiente la tessera della federazione sportiva d'appartenenza.

La procedura d'ammissione a socio è regolata dall'ente sportivo in virtù della propria autonomia normativa. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con delibera del consiglio direttivo e comunicata all'interessato, in caso di rigetto deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni. Viceversa, laddove lo sportivo intende frequentare l'associazione esclusivamente ai fini della pratica sportiva non è obbligato ad associarsi. In definitiva considerata la distinzione tra soci e tesserati è necessario tenere distinte le due figure provvedendo a valutare e verbalizzare le domande di ammissione a socio e aggiornare di conseguenza il libro soci. Mentre per i tesserati è opportuno redigere una lista di nomi con accanto la scadenza del certificato medico.

Un'associazione sportiva vorrebbe contribuire all'attività di un'altra associazione sportiva che persegue gli stessi scopi istituzionali e vorrebbe farlo tramite un'erogazione liberale o un contributo. È possibile dopo una delibera di consiglio direttivo che approva il contributo effettuare una o più erogazioni tramite bonifico bancario?

L'erogazione liberale si verifica nel caso in cui non c'è nessuna controprestazione a fronte del contributo concesso e si può detrarre un importo pari al 19% fino a un massimo di 1.500.000 in favore dell'asd a condizione che il versamento sia tracciabile. In analogia con l'erogazione liberale, anche il contributo laddove venga concesso a titolo di sostegno all'attività istituzionale dell'altra associazione. Ma se tale somma è erogata a fronte di una collaborazione tra le due associazioni dove l'ente erogante si aspetta di ricevere una controprestazione di qualsiasi tipo, la formula dell'erogazione liberale o contributo non è corretta. In quest'ultimo caso l'elargizione assume il titolo di corrispettivo che denota sempre connotato commerciale seppur con delle agevolazioni fiscali ai fini ires irap e iva se ricorrono le condizioni previste dall'art 148 co. 3 del dpr 918/1986.

Una asd di atletica organizza anche corsi di nuoto, non presente negli scopi istituzionali e per il quale non è affiliata alla Federazione di competenza. I corrispettivi specifici per la partecipazione a questi corsi sono da considerarsi commerciali o istituzionali? Ai compensi degli istruttori possono applicarsi i rimborsi sportivi ?

La principale agevolazione fiscale concessa alle associazioni sportive dilettantistiche è quella della decommercializzazione dei corrispettivi incassati da soggetti siano essi soci o tesserati per svolgere attività istituzionale prevista nello statuto e per la quale sia stato ottenuto il riconoscimento sportivo da parte del Coni tramite la Federazione o l'Eps. Venendo al caso specifico poiché l'attività natatoria non è prevista nello statuto possiamo considerarla sicuramente attività commerciale. Quindi consigliamo all'asd di aprire obbligatoriamente la partita iva nel caso non l'avesse già fatto. Di conseguenza anche gli istruttori di nuoto non potranno essere rimborsati con la legge sportiva.

Buongiorno, le società a quali adempimenti devono assolvere in materia di privacy?

La Federazione non tratta dati particolari (ex sensibili) e non tratta dati per finalità di comunicazione e marketing diretto verso i tesserati e attribuisce alle società la responsabilità della correttezza del caricamento dei dati di tesseramento a fronte di una lettera di incarico, accompagnata da un questionario sulle misure di sicurezza in ambito privacy attuate dalle società.

Questa lettera di incarico è visibile e scaricabile all'accesso ai servizi online, è necessario prenderne visione per poter proseguire e procedere con il rinnovo dell'affiliazione per l'anno 2023.

La compilazione del questionario non è obbligatoria, ma fa parte del percorso di responsabilizzazione delle società rispetto al trattamento di dati personali svolto in nome e per conto di FIDAL.

Per il tesseramento (atleti-dirigenti-tecnici-medici-giudici) la società deve sottoporre agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali necessari al tesseramento FIDAL e di aver ricevuto dall'Interessato contestuale ed inequivocabile consenso al trattamento. Nessun modulo dovrà più essere firmato e caricato nel sistema di tesseramento e inviato in originale ai Comitati Regionali.

Solo per i soggetti minorenni i genitori dovranno firmare il modulo nell'ultima pagina "Manleva per il consenso al trattamento di dati personali di minori di 18 anni"

Il documento resta presso la sede della società di tesseramento.

Siamo un asd con partita iva e ogni anno programmiamo un evento di fine anno in palestra rivolto a tutti previo acquisto di un biglietto. Si chiede se il corrispettivo per la vendita del biglietto costituisca provento commerciale.

E' certamente un provento commerciale con aliquota del 10% se il prezzo del biglietto non supera 14,20 euro iva compresa e con aliquota del 22% se supera tale importo. Se è stata effettuata l'opzione per il regime forfettario (L 398/91) tale provento rientra nei ricavi commerciali da assoggettare al 50%.

Una asd senza partita iva chiede come gestire un socio che per anni ha pagato la quota associativa e recentemente ha chiesto solamente il tesseramento senza rinnovare la quota sociale: deve essere considerato ancora socio oppure semplice tesserato ? inoltre come ex socio deve essere convocato in assemblea ordinaria?

Come già più volte detto, la figura del socio e del tesserato nonostante possano coincidere nella stessa persona, devono essere tenute distinte in virtù di quello che fanno per l'associazione. La possibilità di un socio di recedere dall'associazione dovrebbe essere regolata dallo statuto (recesso espresso o tacito). Quando l'omesso versamento della quota associativa configuri un caso di recesso tacito , espressamente disciplinato nello statuto , è necessario attenersi alla procedura indicata per consentire l'uscita del socio dall'associazione. Se invece il recesso non è previsto nello statuto, andrebbe contestato preferibilmente tramite pec o raccomandata il mancato pagamento della quota associativa al fine di comprendere se si tratti di una mera dimenticanza o se viceversa sia espressione della volontà di recedere. Nel nostro caso, l'ex socio decade dallo status di socio quindi il soggetto semplicemente tesserato non deve risultare più iscritto al libro soci e non deve essere più convocato per le assemblee.

Nella nostra associazione, lo statuto prevede due categorie di soci ordinari e onorari. Se da lato dei diritti sono uguali per entrambe le categorie (diritto di voto e partecipazione all'assemblea) dal lato dei doveri abbiamo che i soci ordinari pagano la quota associativa annuale i soci onorari no .Questa prassi è lecita o la quota va pagata da tutti i soci ?

In molte associazioni ci sono diverse qualifiche di socio (ordinario, benemerito, sostenitore, fondatore, onorario) e sono gli stessi soci che decidono se far pagare o no la quota annuale a tutti o in parte. Nella prossima assemblea ordinaria dove si approva il bilancio (presumibilmente entro il 30 aprile) potete inserire nell'odg “pagamento quota associativa” e in quel contesto sarà l'assemblea stessa che delibererà chi dovrà versare la quota per i prossimi anni modificando così quanto previsto nello statuto sociale.

Buongiorno, stiamo partecipando ad un bando della Regione per contributi a favore di asd che organizzano manifestazioni sul territorio. Vorremmo sapere se la ritenuta del 4% sul contributo (ex art 28 dpr 29/9/1973 n.600) quando è dovuta.

Se l'associazione, regolarmente iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche non fa attività commerciale e il contributo è destinato all'attività istituzionale non deve essere corrisposta la ritenuta del 4%.

In genere l'associazione deve compilare un'autodichiarazione dove dichiara che:

- il contributo è diretto all'acquisto di beni strumentali ancorché utilizzati nell'ambito di un'attività commerciale;
- l'ente beneficiario è un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Quando è obbligatorio il certificato medico ?

Sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico ex DM 18/02/1982 tutti coloro che, in quanto tesserati alle Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione Sportiva, praticano un'attività sportiva che detti Enti qualificano come agonistica. La richiesta di visita per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere formulata dal legale rappresentante della società sportiva di appartenenza dell'atleta.

La presentazione da parte dell'interessato del certificato di idoneità medica è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Il certificato deve essere conservato in formato digitale o analogico presso le società di appartenenza per tutto il periodo di validità. La documentazione medica inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno 5 anni.

Il certificato è un obbligo legale imprescindibile e la sua assenza comporta responsabilità civile e penale a carico della società sportiva di appartenenza, del Presidente e dei suoi dirigenti. In caso di assenza del certificato il Presidente viene chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, cioè prescindendo da ogni profilo di dolo o di colpa.

Gli organizzatori di gare ed eventi possono richiedere l'esibizione dei certificati al fine di verificare il possesso e la validità della certificazione medica di idoneità degli atleti che intendono partecipare alle competizioni.

Siamo una società FIDAL, vorremmo sapere se in fase di affiliazione vanno tesserati tutti i componenti del direttivo o sono sufficienti solo tre ?

I componenti del direttivo devono essere tutti tesserati ed è importante sottolineare che nel Nuovo Registro (RAS) ai fini della stampa del certificato, è obbligatorio inserire tutti i componenti del consiglio direttivo presenti nello statuto societario.

Di seguito i riferimenti normativi:

- Art 3.6 del Regolamento Organico: per essere ammessa l'affiliazione deve contenere... (omissis).... Il nome del legale rappresentante dei componenti del consiglio d'amministrazione con i rispettivi anni di nascita e indirizzi.
- Art 6 comma 2 lettera e del D. lgs 39/2021):il consiglio direttivo deve essere sempre indicato nella sua interezza
- Art 6 Regolamento Registro nazionale attività sportive dilettantistiche : (omissis)... la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo.

In una manifestazione non stadia di livello Regionale, oltre alla partecipazione degli atleti tesserati regolarmente FIDAL con società e con Runcard, possono partecipare anche Atleti tesserati esclusivamente EPS? Nel caso affermativo possono essere premiati nelle classifiche delle rispettive categorie FIDAL?

Come previsto nelle convenzioni FIDAL-EPS, nel caso di manifestazioni FIDAL non stadia inserite nel Calendario Territoriale (regionale e provinciale) i tesserati EPS, in convenzione con FIDAL, potranno partecipare in forza del proprio tesseramento e questi atleti vengono inseriti regolarmente nelle relative classifiche e possono prendere i vari premi, purché tali premi per gli atleti non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.

Buongiorno non riusciamo a stampare il certificato di iscrizione al Coni per l'anno 2023 . Se le banche o l'Agenzia delle Entrate richiedono questo certificato per applicare l'esenzione dell'imposta di bollo e l'associazione non lo possiede, è possibile presentare il certificato di iscrizione al Nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche ?

L'art 5 II comma del d.lgs 39/2021 che disciplina l'istituzione e il funzionamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche stabilisce che “ l'iscrizione nel Registro, certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive , per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica”. Dal 31/08/2022 è quindi l'iscrizione a questo registro (RAS) che certifica la natura di associazione o società sportiva dilettantistica a ogni effetto di legge , quindi anche ai fini dell'imposta di bollo. E' possibile che la banca o l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora preso atto nelle loro procedure di tale cambiamento, ma la norma è chiara , quindi è proprio il certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche quello che deve essere esibito per aver diritto all'esenzione del bollo.

Una ssd a.r.l gestisce un impianto di atletica comunale, i partecipanti ai corsi sono tutti tesserati . Si chiede se fronte degli incassi per i corsi di atletica si debba emettere scontrino fiscale o sia sufficiente una semplice ricevuta.

Se i corsi sono finalizzati alla disciplina sportiva statutariamente prevista e per la quale la ssd è affiliata (nel nostra caso la FIDAL) e se gli stessi corsi sono frequentati da atleti tesserati , i relativi corrispettivi sono fiscalmente decommercializzati ovvero non sono imponibili ai fini iva ires e irap ai sensi dell'art 148 TUIR e dell' art 4 dpr 633/1972. In virtù di tale importante agevolazione non sussiste alcun obbligo di fatturazione per cui è sufficiente emettere una ricevuta in formato libero. Quando invece ai corsi di atletica partecipano persone non tesserate, in quel caso l'attività sarà considerata commerciale con obbligo di emettere lo scontrino fiscale.

Buongiorno cosa cambierà per gli statuti delle asd dopo il 1 luglio con l'attuazione della Riforma dello sport?

La riforma non prevede (a differenza di quanto accaduto per il Terzo Settore) un termine per l'adeguamento degli statuti , quindi ad oggi in assenza di interventi chiarificatori, conviene indire l'assemblea straordinaria per l'adeguamento degli statuti entro il 1 luglio o nei mesi immediatamente successivi. Le clausole più importanti da inserire sono: definizione dell'attività principale e previsione di svolgimento di attività diverse. Lo statuto delle asd dovrà prevedere l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica). L'asd potrà esercitare attività diverse da quelle sportive a condizione che siano previste nello statuto e abbiano carattere strumentale e secondario rispetto all'attività principale secondo criteri e limiti che dovranno essere individuati da apposito decreto. Per attività diverse si intendono tutte quelle attività di natura commerciale che l'associazione svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva .Importante se lo statuto non prevederà la possibilità di svolgere attività diverse e strumentali tutte queste attività comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione non potranno più essere esercitate dall'associazione dall'entrata in vigore della Riforma (sempre che non venga previsto un periodo di qualche mese per permettere alle asd di adeguare gli statuti).

La nostra asd organizzerà per i prossimi mesi i centri estivi e i genitori ci stanno chiedendo se le spese sostenute per la frequenza rientrano tra quelle detraibili. Cosa possiamo rispondere ?

In linea generale le spese sostenute per far frequentare ai propri figli un centro estivo non possono essere detratte ai fini Irpef. (la detrazione è del 19% fino ad un massimo di 210 euro per ogni soggetto fiscalmente a carico). L'attività che dà diritto alla detrazione deve essere innanzitutto sportiva e organizzata da asd/ ssd iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche. In conclusione le spese sostenute per la frequenza di un generico centro estivo non sono detraibili; lo sono invece quelle sostenute per la pratica sportiva dilettantistica per bambini e ragazzi (dai 5 ai 18 anni), purché questa si svolga presso strutture idonee per l'attività sportiva frequentata.

La nostra asd ha ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per iva e imposte non pagate riferite ad un periodo gestito da un Presidente e da un consiglio direttivo diverso dagli attuali. Come dobbiamo comportarci ?

E' principio ormai consolidato che la responsabilità ex art 38 del c.c. del legale rappresentante di una associazione può essere invocata esclusivamente per i debiti tributari sorti nel periodo in cui lo stesso era in carica e non quelli antecedenti o successivi al proprio mandato . La responsabilità in altre parole non si trasmette in capo a chi subentra nella posizione di chi agì in nome e per conto dell'associazione.

Per poter effettuare rimborsi spesa per le trasferte di gare\missioni varie è necessario predisporre un regolamento interno che definisca i "parametri" con i quali effettuiamo i rimborsi oppure è sufficiente un vademecum inoltrato al nostro staff? Perché noi vorremmo consentire i rimborsi solo a soci e tecnici che ne fanno esplicita richiesta e definire anche un importo €/km che non sia quello delle tabelle ACI. I rimborsi di questo tipo vanno a costituire cumulo ai "redditi diversi" come i compensi che già erogiamo ai nostri istruttori?

Buongiorno i rimborsi spesa per trasferte fuori dal territorio comunale vanno documentati a piè di lista e non concorrono al cumulo con i compensi erogati ai tecnici . Vi consigliamo di attuare una Travel Policy deliberata dal consiglio direttivo che inserisca dei parametri di massima come ad esempio (utilizzo del treno in 2° classe, alberghi di 2/3 stelle, un tetto massimo per il pranzo e/o la cena). Nella Travel Policy inoltre, specialmente per le società che hanno molti tecnici nell'organico, consigliamo anche un modulo di richiesta autorizzazione per la trasferta che andrà poi allegato in fase di rendicontazione.

Buongiorno in caso di trasformazione da asd in ssd è necessario cambiare anche il codice fiscale o partita iva ?

La trasformazione comporta una modifica della natura giuridica, avendosi però continuità nei rapporti giuridici. In sostanza il soggetto giuridico rimane lo stesso pur cambiando la propria forma (da associazione a società di capitali). Conseguentemente il suo codice fiscale e/o partita iva resta invariato anche a seguito della sua trasformazione in ssd. Risulta necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica la modifica della natura giuridica e del rappresentante legale.

Per le erogazioni liberali la marca da bollo da applicare è di 1.81 o 2 euro ?

Dobbiamo innanzitutto verificare se si tratta di ASD o SSD . Le ASD infatti non sono soggette al pagamento dell'imposta di 2 € della marca da bollo, da applicare sulle ricevute.

La attività per le quali non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo sono: contributi di partecipazione alle attività da parte di associati e tesserati, di altre Associazioni o Comuni, erogazioni liberali, contributi versati da FSN/DSA/EPS, le ricevute per indennità, i rimborsi spesa sia analitici che forfettari richiesti a fronte di somme erogate ai propri collaboratori. Altrimenti, se parliamo di SSD, va applicata la marca da bollo di 2 € per ogni documento che supera i 77,47 €.

Una a.s.d. ha modificato il proprio statuto nel 2019; oggi, alla luce delle nuove disposizioni, l'unica differenza si riscontra nelle cause di incompatibilità in quanto in conformità alla disciplina attualmente in vigore l'incompatibilità riguarda l'impossibilità a ricoprire la "medesima carica" mentre la nuova disciplina prevede l'impossibilità di ricoprire "qualsiasi carica". È necessario procedere a una nuova modifica statutaria (con tutti i costi di registrazione che ne conseguono) oppure si può adottare una delibera assembleare ordinaria che vieti la possibilità di ricoprire qualsiasi carica?

Innanzitutto, si segnala che il d.lgs. 36/21 ha introdotto alcune ulteriori novità sui contenuti degli statuti degli enti sportivi dilettantistici rispetto alla L. 289/02, sui quali occorre porre l'attenzione posto che nel 2019 – data della modifica statutaria tale norma non era stata ancora emanata; ci riferiamo in particolare all'obbligo di prevedere:

- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, salvo che per gli ETS sportivi dilettantistici (art.7);
- la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto di previsione statutaria non potranno quindi essere esercitate (art, 9);

Occorre pertanto verificare se dette clausole siano state previste e procedere di conseguenza di inserirle nello statuto se mancano.

In riferimento invece alla specifica domanda, occorre procedere ad adeguare lo statuto vigente anche con riferimento alle clausole in materia di

incompatibilità ex art. 11, d.lgs. 36/2021, in quanto in fase di rinnovo dell'affiliazione la modifica statutaria verrebbe comunque richiesta dal RAS (Registro attività sportive dilettantistiche) Si segnala, al riguardo, che il nuovo correttivo del d.lgs. 36/2021 (che non ha ancora terminato l'iter di approvazione) prevede, in caso di statuto non conforme, la cancellazione dal RAS e la conseguente devoluzione del patrimonio e perdita delle agevolazioni. Per quanto riguarda i termini entro cui procedere all'adeguamento degli statuti vigenti e i quorum assembleari da rispettare, non ci sono espresse previsioni normative in seno al d.lgs. 36/2021, ma il correttivo-bis fissa il termine al 31/12/2023.

Si chiede se con la nuova Riforma dello sport, un tecnico possa svolgere sia attività di collaboratore/co.co.co. con relativo rimborso forfettario per l'attività di allenamento , e attività di volontariato anche per un tempo inferiore a quello dell'allenamento, (p.es. attività didattica al settore giovanile) e conseguentemente ricevere un “rimborso chilometrico” dal comune di residenza alla comune sede dell' a.s.d. solo per questa attività.

La risposta al quesito impone una chiarificazione relativamente all'affermazione secondo cui il tecnico collaboratore inquadrato come co.co.co. “riceve un rimborso forfettario per l'attività di allenamento”. È necessario, infatti, precisare che il tecnico , inquadrato con una simile mansione, percepisce un compenso parametrato all'attività svolta e correttamente indicato nell'atto con cui gli viene conferito l'incarico, non un rimborso forfettario. Ricordiamo inoltre che il legislatore della riforma interviene a regolare espressamente la situazione menzionata, ovvero l'ipotesi in cui un collaboratore desideri svolgere contestualmente attività di volontario, enunciando (all'art. 29 del d.lgs. 36/2021) espressamente che “Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”. **Il collaboratore, inquadrato come lavoratore non potrà, pertanto, essere contestualmente volontario per altre attività.** Prima dell'inizio del rapporto, sarà pertanto necessario optare per un rapporto professionale, qualora venga corrisposta una retribuzione, o come rapporto volontario in caso di gratuità, tenendo presente che “le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate

esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente". Da quanto precede, ricollegandoci al quesito , **si può concludere che il collaboratore inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo, potrà ricevere oltre al compenso anche il rimborso delle spese documentate o il rimborso chilometrico**, indicando nel contratto di collaborazione entrambe le attività da svolgere (sia attività di allenamento che quella didattica per il settore giovanile) e che il compenso e i rimborsi spese si riferiscono alle medesime attività.

Vorremmo sapere se per poter erogare i rimborsi spese ai volontari sia necessario che gli stessi siano associati alla a.s.d., oppure se possano essere anche non associati

Ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 36/2021 è fatto assoluto divieto di retribuire le attività fornite dai volontari, trattandosi di soggetti che offrono tempo e competenze per la promozione di attività in maniera del tutto personale, spontanea, gratuita e incompatibile con qualsiasi forma di lavoro. Ai sensi del comma 2 dell'articolo sopra citato, ai volontari può essere esclusivamente erogato il rimborso delle spese, documentate, sostenute per prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza del volontario, per vitto, alloggio e trasporto (rimborsi chilometrici, ad esempio, nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto). Lo status di associato e di volontario possono o meno coincidere, l'importante è che i volontari (occasionalmente o non occasionalmente) siano iscritti in apposito registro, tenuto distinto dal libro soci, e che, se non occasionalmente, siano coperti da idonea polizza assicurativa (infortuni, malattia e R.C.) – artt. 17, co. 1 e 18, d.lgs. 117/2017.

Buongiorno dovendo fare l'assemblea straordinaria entro il 31 dicembre ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs 36/2021, le attività secondarie e strumentali devono essere analiticamente indicate negli Statuti, oppure si possono usare anche descrizioni generiche ? Grazie

Ricordiamo che l'esercizio di attività diverse è consentito solo se lo statuto lo prevede, fra tali attività rientrano i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, l'attività promo-pubblicitaria e la gestione di impianti e strutture sportive. Tutto ciò premesso, l'art. 7 **non richiede espressamente che le attività diverse da quelle sportive siano dettagliatamente elencate nello statuto**. Tuttavia, al di là dell'aspetto fiscale e della normativa speciale, compito dello statuto di una associazione è anche quello di delimitare con la maggior chiarezza possibile il perimetro dell'attività che essa svolgerà: pertanto consigliamo che lo statuto **non si limiti a una dizione generica** quale p.es. "l'associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi". Ciò anche perché con una dizione così generica si rischierebbe che un verificatore esterno, o un socio, contesti la necessità e/o l'utilità dello svolgimento di qualsiasi attività non strettamente sportiva; ricordiamo che la legge stabilisce che tali attività debbano essere non solo secondarie ma anche strumentali. In conclusione, si consiglia che lo statuto contenga **l'elencazione almeno delle principali attività che potranno affiancare quella sportiva**, perché ritenute a essa secondarie e strumentali. Altrettanto opportuno sarà poi inserire la frase sopra citata ("essa potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi") come **formula di chiusura**, così da lasciarsi la possibilità di svolgere, una volta che ne sia dimostrabile la strumentalità all'attività sportiva, anche attività non esplicitamente previste.

Salve, siamo una società affiliata alla FCI in quanto prettamente a carattere ciclistico; alcune volte ci viene richiesto dai nostri tesserati di poter fare anche gare podistiche (trail, ultratrail, campestri, ETC). Inoltre abbiamo ricevuto più volte richiesta da parte di ragazzi di ragazzi e amici a cui piace correre, se potevano tesserarsi con la nostra Società. La mia domanda, quindi, è della possibilità di affiliazione anche alla FIDAL: non so se questo sia possibile o meno e eventualmente, in caso affermativo, cosa dovremo fare?

Buongiorno una asd si può affiliare a una o più federazioni importante, verificare se nello statuto della vostra asd è prevista la disciplina dell'atletica leggera, in caso affermativo bisogna interfacciarsi con il comitato regionale di appartenenza per l'affiliazione e i relativi documenti da presentare. Se invece nello statuto non è prevista l'atletica dovete indire un assemblea straordinaria per adeguare lo statuto.

Buongiorno sono il presidente di una asd affiliata fidal , volevo dei chiarimenti riguardo un articolo del nostro statuto attualmente in uso e precisamente viene citato così:

“Il Consiglio direttivo ec ec ec..... Vi fa parte di diritto il Direttore dell’Oratorio . “

E’ corretto che un membro del CD lo sia di diritto, a meno che non esista una convenzione con gli oratori che permetta questa possibilità. Lei ne sa qualcosa?

In riferimento al quesito non ci può essere un membro di diritto perché questo andrebbe contro il principio di democraticità stabilito dal Legislatore.

Esempio :i soci fondatori sono anche i componenti del Consiglio direttivo, dopo 4 anni però all’assemblea per rinnovare le cariche possono essere rieletti tutti o in parte dipende quello che decide l’assemblea stessa .

Il caso del membro di diritto (presidente onorario o il direttore dell’oratorio) può essere previsto nello statuto senza però avere la possibilità di votare all’interno del consiglio.

Buongiorno come asd abbiamo qualche obbligo nel richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ai ns tecnici ?

Alla luce della riforma del lavoro sportivo e alla **nuova qualifica di “datore di lavoro”** assunta dai sodalizi sportivi, è necessario che le a.s.d. e s.s.d. applichino per la nuova stagione sportiva quanto previsto dalla norma.

A livello pratico:

- l'obbligo sorge all'atto dell'instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA;
- il certificato non deve essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso, è preferibile però richiederlo ogni anno;
- la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica;
- la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro ;
- il costo è relativo ai soli diritti; le a.s.d./s.s.d. sono esenti dall'imposta di bollo dall'articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (“Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie ... estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti...”).

Buongiorno che contratti vanno inseriti nel portale del RAS ?

Vanno inseriti tutti gli estremi dei contratti sportivi anche quelli sotto i 5000 euro e devono riguardare persone tesserate con la asd e la loro prestazione dovrà essere sportiva, ciò significa che tutte le altre prestazioni collegate al mondo dello sport (giardinieri, custodi, addetti alle pulizie, collaboratori amministrativo gestionali non potranno mai essere considerati lavoratori sportivi) e quindi per questi contratti ci si dovrà rifare alla disciplina generale del codice civile e non alla specificità dello sport. Da tener presente che i collaboratori amministrativo gestionali a differenza dei co.co sportivi devono essere assicurati all'Inail e hanno l'obbligo alla comunicazione preventiva al centro per l'impiego.

Buongiorno è obbligatorio modificare lo statuto entro il 31 dicembre ? se si quali sono i punti principali previsti dalla Riforma ?

Inoltre l'assemblea dei soci può eleggere il consiglio direttivo il quale a sua volta elegge il Presidente ?

Gli statuti vanno modificati entro il 31 dicembre pena la cancellazione dal Ras(Registro attività sportive dilettantistiche) . I punti principali previsti dalla Riforma sono i seguenti:

1. l'oggetto sociale deve indicare le attività dilettantistiche principali e le altre **attività accessorie**, comprese la formazione e l'assistenza agli sportivi
2. la **rappresentanza legale** deve essere attribuita a una persona fisica
3. **l'assenza di fini di lucro**
4. le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei soci**
5. **l'elettività delle cariche sociali**
6. l'obbligo di redazione e approvazione di un **rendiconto economico-finanziario**
7. le modalità di **scioglimento** dell'associazione

Per quanto riguarda invece l'ultimo quesito la risposta non può che essere negativa perché per il principio di democraticità l'assemblea dei soci dovrà eleggere il Presidente e a parte il consiglio direttivo che al suo interno potrà nominare il vicepresidente e Il segretario.

Buongiorno come asd abbiamo dei tecnici che paghiamo con tariffa oraria, stiamo provvedendo ad inserirli nel Ras ma il costo/ora non è previsto come possiamo fare? Se mettiamo la quota annuale e poi l'importo finale è inferiore o maggiore che succede ?

Per gli UNILAV, l'importo da riportare nel campo retribuzione/compenso deve essere l'importo lordo (e non il netto) dell'intero contratto, anche nel caso di contratti a cavallo tra due anni. Per cui se ho un contratto per 8 mesi da 4.000 euro lordi (500 al mese) ottobre 23 a maggio 24, dovrò comunque riportare 4.000 euro. Nel caso di retribuzione a ore/gettone del lavoratore, inserire l'importo presunto dell'intero contratto. Quando poi verranno comunicati i pagamenti fatti e il 770 (CU) si metteranno gli importi precisi.

Una a.s.d. con solo codice fiscale due anni fa ha modificato lo statuto, dando la possibilità ai tesserati di scegliere se fare solo la tessera alla EPS oppure se anche associarsi alla a.s.d. Il risultato è che ora sono 15 soci e 300 tesserati. Si chiede: se c'è un rapporto richiesto dalla legge tra soci e tesserati; se i tesserati hanno pari diritti dei soci, quindi partecipazione alle assemblee sociali con diritto di voto; se i tesserati devono essere ammessi come facciamo con i soci. Lo statuto non prevede limiti tra soci e tesserati ma richiama gli articoli 15d e 16 del d.lgs 36/2021. Grazie

Diciamo subito che le due figure non sono sovrapponibili, in quanto i due status – quello di socio e quello di tesserato – discendono da due rapporti profondamente diversi:

SOCIO: questa qualifica viene acquisita a seguito della conclusione di un contratto tra l'associazione e la persona fisica interessata a partecipare alla vita associativa in quanto ne condivide le finalità: il socio è tale perché condivide le finalità dell'ente, e può essere intenzionato a praticare l'attività sportiva, come invece può essere solo interessato a intervenire nella vita dell'associazione nelle forme più varie; in questo secondo caso, siccome non parteciperà “direttamente” all'attività sportiva, può non procedere al tesseramento.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina del Presidente e

degli organi direttivi dell'Associazione; a godere dell'elettorato attivo e passivo; e a tutto ciò che è indicato nello statuto. D'altro canto tra i doveri del socio vi sarà:

- l'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi e
- il versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TESSERATO, per contro, è l'unico modo per poter far parte (non dell'associazione ma) del mondo sportivo: il tesseramento è l'atto con il quale si aderisce alla Federazione o all'Ente di promozione di riferimento per lo sport praticato; il rapporto con l'organismo di riferimento si instaura per lo più per il tramite dell'associazione(tranne quando uno si tessera tramite runcard), ma non necessariamente si deve esserne soci.

*Muovendo da questa distinzione si comprende come all'interno di una a.s.d. possano coesistere: il **socio tesserato che fa atletica**, il solo **socio non tesserato** (che non pratica lo sport di riferimento) e il solo **tesserato**, tramite tale associazione (che pratica l'attività sportiva ma non è socio)*

*E veniamo così alle domande poste dal quesito: i **tesserati NON SOCI** non hanno pari diritti dei soci, non partecipano alle assemblee sociali, non hanno diritto di voto (e, aggiungiamo noi, non vanno inseriti nel libro soci, non hanno doveri sociali quali il pagamento della quota annuale più in genere il rispetto delle regole statutarie), e per essi non vi è un atto formale di ammissione alla vita dell'associazione (se non là dove, ovviamente, il soggetto manifesti la propria volontà di entrare a far parte della compagine sociale).*

*Fin qui le differenze tra le due figure di socio e tesserato. Il quesito pone però sul tavolo un'altra questione, quella del **rapporto numerico tra i soci e tesserati**, preoccupazione ricorrente quando si affronta questo tema. Ed è una domanda che purtroppo non può*

*ricevere una risposta “secca”, in quanto nessuna norma stabilisce quale sia il rapporto corretto tra queste due figure. Ciò che va assolutamente rispettato e attuato è però il **principio di democraticità**, da verificare non in via teorica ma nella sostanza: regolare convocazione delle assemblee, coinvolgimento di tutti i soci, rispetto delle norme statutarie sull’ingresso e uscita degli stessi, ecc...*

Buongiorno, vorrei sapere se e' possibile compensare come A.S.D. un mental coach?

L'asd può compensare sicuramente un mental coach che potrà rilasciare fattura all'associazione.

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se i consiglieri e il Presidente di una ASD possono svolgere il ruolo di tecnici a titolo oneroso con contratto di collaboratore sportivo come previsto dalla riforma dello sport?

Buongiorno, i consiglieri e/o il Presidente non possono ricevere l'indennità di carica per il loro ruolo (si potrebbe ipotizzare lucro indiretto), però se il consiglio direttivo delibera che possono collaborare come tecnici non ce nessun ostacolo a questo. Importante che abbiano il tesserino da tecnico e siano tesserati Fidal (non necessariamente con la stessa asd) .

I membri del Consiglio Direttivo possono essere volontari, se non svolgono altra attività lavorativa ma solo l'attività direttiva propria del consiglio? Grazie

La risposta è affermativa. L'estensione del concetto di "volontariato" alla titolarità di una carica, espressamente affermata dal Ministero del lavoro in relazione al codice del terzo settore, non è applicabile allo sport. Pertanto, i membri del consiglio direttivo di una asd, nell'esercizio della propria carica sociale non assumono per tale funzione la qualifica di "volontari" pur se svolta a titolo gratuito. Essi potranno quindi anche svolgere qualsiasi altra attività per l'associazione stessa, remunerata o non remunerata, assumendo solo in tale ultimo caso, il ruolo di volontari.

Il volontario può essere pagato in contanti ?

Il divieto del pagamento in contanti opera per i “lavoratori”, il rimborso spese al volontario non essendo quest’ultimo un lavoratore può essere pagato in contanti. Naturalmente ciò è consentito ove il rimborso spese sia al di sotto della soglia dei 1000 euro.

Buongiorno, un ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento dell'imposta fissa di registro di € 200,00 perché nel verbale dell'assemblea straordinaria di adeguamento dello Statuto alla Riforma dello Sport la nostra a.s.d. aveva inserito anche il cambio di denominazione. Tuttavia, l'associazione aveva specificato nella delibera che si modificava anche la denominazione per renderla più consona alla nuova normativa. È corretta la richiesta dell'ufficio?

La Riforma in vigore non richiede novità per quanto riguarda la denominazione: l'art. 7, co. 1quater, d.lgs. 36/2021, infatti, nel disporre, che “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 30 giugno 2024*”, non è da intendersi con riferimento anche alla denominazione dell'organismo sportivo, essendo altri gli elementi di novità (rispetto alle previsioni dell'art. 90 l. 289/02) che impongono alle associazioni già costituite anteriormente a tale data di verificare la conformità degli statuti al nuovo quadro di riferimento. E poiché l'esenzione dall'imposta di registro prevista nell'art. 12 d.lgs. 36/2021 è riservata alle modifiche e integrazioni **necessarie a conformare** gli statuti alle disposizioni del medesimo decreto, quindi la richiesta dell'ufficio dell'agenzia delle Entrate di 200 euro per l'imposta di Registro è corretta.

Buongiorno siamo una ASD e vorremmo avviare un corso di ginnastica generale propedeutico all' atletica rivolto ai nostri associati che si trovano prevalentemente nella terza età. Mi risulta che a fronte del pagamento della quota di iscrizione sia sufficiente rilasciare una ricevuta in carta semplice (non fiscale) e che non è necessario applicare alcuna marca da bollo, anche se l'importo è superiore a 77,47 €. È corretto?

Si conferma quanto riportato nel quesito

A decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, l'esenzione dal versamento dell'imposta di bollo prevista dall'articolo 27- bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie ... estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti..." da Onlus, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive, è stata **estesa anche alle associazione e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI**. Nel caso specifico, l'esenzione si applica anche alle **RICEVUTE** che l'Associazione/Società sportiva dilettantistica rilascia ai propri soci/tesserati a fronte del versamento della quota associativa annuale o dei corrispettivi specifici per la fruizione delle prestazioni sportive offerte. Pertanto non è più necessario apporre la marca da bollo da 2 euro sulle ricevute rilasciate dall'Associazione anche in caso di superamento dei 77,47.

Buongiorno per il versamento INPS quando si superano i 5000 euro annuali quale è l'aliquota e quale è il codice versamento f24 ?

Per il lavoratore sportivo o amministrativo gestionale, l'aliquota ordinaria è del 27,03%. L'aliquota è del 24% se il lavoratore versasse già contributi previdenziali per altri motivi (lavoro dipendente, autonomo o pensione).
Le causali tributo sono:

- **CXX** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03 %;
- **C10** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 %.

Ricordiamo inoltre che la base imponibile è ridotta del 50 % per i primi 5 anni, quindi fino al 31/12/2027.

Buon giorno, come società paghiamo l'affitto al gestore per l'utilizzo del Mini Impianto Indoor e della pista esterna, gradirei sapere se è il gestore che deve dotare l'impianto del defibrillatore o le società utilizzatrici.

Il Decreto 26 giugno 2017 i chiarisce alcuni aspetti attuativi e l'obbligo dei defibrillatori e di personale formato al primo soccorso. Tale decreto è entrato in vigore dal 1° luglio 2017 anche per le società dilettantistiche:

- **ogni impianto** sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata
- nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all'utilizzo del dispositivo salvavita
- gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni)
- sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo
- sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).

Buongiorno una a.s.d. affiliata Fidal ha promosso un corso di atletica leggera al quale potranno partecipare oltre gli associati anche i tesserati ad altre a.s.d., affiliate anche loro alla Fidal. Si chiede se l'attività rivolta al tesserato non associato sia da considerarsi commerciale.

L'art. 148, co. 3, T.U.I.R. (d.p.r. 917/1986) e l'art. 4, co. 4 del d.p.r. 633/1972 stabiliscono infatti che non sono considerati commerciali i corrispettivi specifici per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, “effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici “nei confronti degli “iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati“.

Il **requisito soggettivo** per poter godere dell'agevolazione è pertanto che il soggetto nei cui confronti viene svolta l'attività, nel caso qui in esame (corso di atletica) da parte dell'a.s.d. affiliata Fidal, sia (anche alternativamente):

- socio dell'a.s.d. organizzatrice del corso
- tesserato Fidal sia mediante l'a.s.d. organizzatrice del corso sia mediante qualsiasi altro ente sportivo dilettantistico

Pertanto, l'a.s.d. organizzatrice del corso, per il corrispettivo incassato da un tesserato Fidal da altra a.s.d./s.s.d., potrà beneficiare della “decommercializzazione” e quindi dell'esonero da imposte dirette e IVA.

Infine, ricordiamo che – ove non intervengano modifiche normative – **a decorrere dal 01/07/2024**, i suddetti corrispettivi non potranno essere più considerati “decommercializzati” ai fini IVA (e quindi fuori dal campo di applicazione dell'IVA), bensì “commerciali” pur beneficiando del **regime di esenzione IVA**, ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. 633/72. In pratica se non intervengono proroghe, dal 1 luglio ogni asd dovrà essere titolare di partita iva, ma su questo punto vi terremo costantemente aggiornati. Per qualsiasi ulteriore informazione l'Area territorio è a Vostra disposizione,

Buongiorno, il segretario e il tesoriere devono essere membri del consiglio direttivo di un'associazione o possono essere scelti esternamente al consiglio direttivo?

Il funzionamento degli organi interni di un'associazione sportiva dilettantistica è regolato nell'ambito dello statuto, il cui contenuto deve rispettare una pluralità di norme emanate dal legislatore statale, in materia di associazionismo in generale (perlopiù contenute all'interno del codice civile e della normativa fiscale) e altre specificamente rivolte al settore sportivo (di cui al decreto legislativo 36/21). In pratica, la legge tace in merito alle figure del segretario e del tesoriere, la cui disciplina è **rimessa all'autonomia normativa e statutaria dell'asd**. Seppure non sia prevista la nomina di tali soggetti all'interno del consiglio direttivo (in assenza di espressa disposizione normativa in tal senso), può essere opportuno (ma, giova ribadirlo, è una scelta rimessa al sodalizio, non sussistendo un obbligo di legge) che ciò avvenga, soprattutto nelle associazioni di maggiori dimensioni, considerati i compiti che i medesimi sono deputati a svolgere.

Il **segretario**, infatti, normalmente, è preposto a verbalizzare le adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo; coadiuvare il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione, nonché a curare la tenuta dei libri sociali.

Al **tesoriere** è assegnata perlopiù la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili; il medesimo è tenuto a riscuotere le quote associative e a effettuare, su specifica delega o su mandato del presidente, le spese inerenti alla gestione dell'associazione.

Come sopra precisato, le mansioni menzionate sono indicate a titolo esemplificativo, considerato che la loro elencazione è rimessa all'autonomia del consiglio direttivo, il quale può anche decidere che le qualifiche di segretario e tesoriere siano assegnate alla medesima persona.

Buongiorno quali sono le altre figure federali che possono usufruire del lavoro sportivo ?

Buongiorno oltre alle figure già previste dalla Riforma (atleti, allenatori/istruttori, preparatore atletico, Direttore tecnico, Direttore sportivo), per la Federazione Italiana di Atletica Leggera sono previste 12 figure, come riportato di seguito.

- **PERSONALE AUSILIARIO** di supporto alle attività degli atleti e di sicurezza dei praticanti.
- **PERSONALE AUSILIARIO agli Ufficiali di gara** Personale formato in collaborazione tra l'Associazione Sportiva ed il Gruppo Giudice Gare, per la formazione e svolgimento delle competizioni o altra forma di giudizio affidato al suddetto gruppo. Tesserato dalle Associazioni come Giudice Ausiliario.
- **IL RESPONSABILE DELL'ORDINE** Ha il controllo della Zona di Gara e non deve permettere a qualsiasi persona, al di fuori degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti raggruppati per gareggiare o di altre persone autorizzate con un valido accredito, di accedere e rimanere sul terreno di gara.
- **ADDETTO ALLA VIDEOREGISTRAZIONE** Nelle competizioni una videoregistrazione ufficiale di tutte le gare deve essere attivata a supporto dei Delegati Tecnici. Essa dovrebbe essere sufficiente a supportare il ruolo dell'Arbitro alle Videoregistrazioni quando nominato ed in altre situazioni per dimostrare la regolarità delle prestazioni ed ogni violazione delle Regole.
- **ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE/SPUGNAGGI** Addetti alla distribuzione di acqua potabile e agli spugnaggi. Nelle gare su pista di 5000m ed oltre, gli Organizzatori possono fornire acqua e spugne agli atleti in relazione alle condizioni atmosferiche. Nelle gare su pista superiori ai 10.000m, devono essere previste postazioni per rifornimenti, distribuzione di acqua potabile e spugnaggi, così come nelle competizioni no stadia. I rifornimenti forniti dagli atleti devono essere tenuti sotto controllo dal personale designato dagli Organizzatori dal momento in cui i rifornimenti stessi sono consegnati dagli atleti o dai loro rappresentanti. Questi addetti

dovranno assicurare che i rifornimenti non siano alterati o manomessi in alcun modo.

- **ADDETTI ALL'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA** Soggetti addetti al trasporto, alla gestione, controllo e alla custodia del materiale e delle attrezzature sportive e operatori di pedana in occasione di manifestazioni sportive, raduni, allenamenti.
- **REFERENTI ORGANIZZATIVI REGIONALI PROVINCIALI E SOCIETARI** Dirigenti o delegati incaricati a coordinare l'organizzazione di gare e corsi.
- **RESPONSABILE DELLA SICUREZZA** Incaricato a predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla Federazione, incluso percorso di gara, elementi di protezione, cartellonistica, strutture, ecc..
- **RESPONSABILE IMPIANTO** Addetto alla funzionalità di un impianto omologato dalla Federazione e gestito dalla Federazione stessa o da una sua associazione affiliata in occasione di un evento.
- **DIRETTORE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMPETIZIONE** Pianifica tutti i preparativi per la presentazione della competizione. Assicura che, attraverso gli annunci e la tecnologia disponibile, il pubblico sia informato circa le notizie riguardanti gli Atleti partecipanti ad ogni gara, liste di partenza, risultati.
- **ADDETTO AL CAMPO DI GARA** Addetti al controllo del campo di gara, con il compito di verificare che l'impianto sportivo e/o il percorso mantengano la conformità alla normativa statale e federale ovvero, in caso di manifestazione, la regolarità sportiva per tutta la durata, provvedendo in ogni caso alla adeguata sistemazione delle strutture sportive necessarie.
- **ANNUNCIATORE (SPEAKER E SPEAKER STREAMING).** Incaricato di comunicare al pubblico/atleti e tecnici, attraverso gli altoparlanti, le modalità di svolgimento della manifestazione, gli ordini di partenza e arrivo e qualsiasi informazione relativa all'evento o di pubblica utilità.

Vorremmo sapere se le quote di una s.s.d. a r.l. possono essere possedute in tutto (al 100%) o in parte (per es. un 50%) da una S.r.l. commerciale. Grazie

Buongiorno nulla osta affinché le quote di una ssd arl siano possedute, in toto o in parte, da una società commerciale. Nessun divieto inoltre per un sodalizio sportivo dilettantistico, se consentito dallo statuto e purché l'investimento sia strumentale e connesso al proprio oggetto sociale, .È inoltre utile ricordare che tra i benefici di cui possono usufruire anche le realtà sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali iscritte al RAS, nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile, dell'articolo 90 della L. 289/2002 e dell'art. 148 del T.U.I.R., rientra la c.d. decommercializzazione dei corrispettivi specifici.

Buongiorno per quanto riguarda le nuove mansioni che possono usufruire della legge sportiva mi conferma che devono essere necessariamente tesserati con la Federazione? invece per gli operatori sigma/ wise che contratto ci consigliate?

Buongiorno, tutti i lavoratori sportivi al fine di ottenere le agevolazioni previste, devono essere tesserati con la Federazione come **“atleta”, “tecnico”, “altro dirigente” o “ausiliari”. collaboratore sportivo**

Nel caso si dovesse contrattualizzare un lavoratore adibito alla mansione di segreteria tecnica sigma/wise si potrà utilizzare il co.co.co. sportivo (come previsto dal mansionario FIDAL) ovvero la collaborazione occasionale qualora l'attività si concretizzasse per un numero massimo di 30 giornate l'anno per un corrispettivo fino a 5000 euro annuali .

Buongiorno come tesserato RunCard posso partecipare alle gare Fidal ma rientro nella classifica ?

Il tesserato RunCard non compare nelle graduatorie FIDAL. Nella classifica della singola gara invece entra sempre e può prendere parte alla premiazione (non può ricevere solo premi in denaro, buoni valore etc. etc.)

Buongiorno Quali comunicazioni vanno effettuate attraverso il RAS con riguardo ai volontari? Inoltre che cosa bisogna riportare nel campo retribuzione/compenso del modello UNILAV-SPORT?

Per quanto concerne i volontari, non bisogna fare alcuna comunicazione attraverso il RAS. Si consiglia di predisporre e far firmare delle lettere di incarico da inserire agli atti del committente previa sempre delibera del consiglio direttivo dell'asd. Invece per quanto riguarda il secondo quesito nel campo retribuzione/compenso del modello UNILAV-SPORT deve essere riportato l'importo lordo, e non l'importo netto, dell'intero contratto, anche nel caso di contratti che non si esauriscono in un solo anno solare, ma la cui durata si articola, ad esempio, a cavallo tra due anni. Per cui, con riferimento a un contratto della durata di 8 mesi (da ottobre 2023 a maggio 2024) con importo di 4.000 euro lordi (500 euro al mese), deve essere riportato l'importo di 4.000 euro. Nel caso di retribuzione a ore/gettone del lavoratore, bisogna inserire l'importo che si presume verrà maturato nell'intera durata contrattuale .

Buongiorno i contratti vanno caricati nel RASD? Inoltre è possibile concludere un contratto in qualità di tecnico con un soggetto tesserato come atleta? Ovvero , la mansione riportata nel contratto deve corrispondere a quella riportata nel tesseramento?

I contratti di lavoro non vanno caricati nel Registro, ma devono restare agli atti presso il committente, che deve poterli esibire per qualsiasi necessità. Per quanto riguarda il secondo quesito ,la piattaforma verifica ad oggi unicamente se il tesserato è presente nel RAS e non anche la tipologia di tesseramento. Come indicazione di carattere generale, occorre che il soggetto sia abilitato a svolgere la mansione per la quale viene contrattualizzato.

Buongiorno il “Tesserino ” da tecnico/allenatore è spendibile presso altre FNS o EPS?

Sotto il profilo amministrativo/fiscale, il D.lgs. 36/2021 prevede solamente che l'istruttore debba essere **tesserato**. In sede di inserimento degli estremi del contratto, nel Registro presso il Dipartimento dello Sport il sistema verifica solo che sia tesserato, quindi accetta l'inserimento anche se l'istruttore è tesserato come atleta o dirigente, ma consigliamo per un contratto da tecnico che debba avere il tesseramento come tecnico. Stipulare un contratto con un istruttore non tesserato come tale ci pare decisamente una forzatura. Per tesserare un soggetto come istruttore la Federazione o l'Ente di Promozione richiede che egli abbia i titoli per farlo, il comunemente detto “tesserino” o “patentino”, in regola con il pagamento della quota annuale ove prevista, e con gli obblighi di formazione permanente, sempre ove previsti. Ciò premesso, se l'istruttore svolge la propria attività anche a favore di società o associazioni sportive affiliate ad altre Federazioni o Enti di Promozione, sotto il profilo amministrativo/fiscale non vediamo la necessità che acquisisca ulteriori “patentini”: è un istruttore, è tesserato come tale, svolge tale attività.

Cosa succede se non adeguiamo lo statuto entro il 30 giugno ?

Premesso che l'adeguamento dello Statuto è obbligatorio perché previsto dalla Riforma dello sport, vi riporto di seguito una comunicazione tipo del Dipartimento per lo Sport alle asd che ancora non hanno adeguato lo statuto :

"Gentile ente sportivo dilettantistico,

abbiamo analizzato la domanda di iscrizione trasmessa al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

Come previsto dal d.lgs. 36/2021 ss. mm. ii. e dal d. lgs. 39/2021 ss.mm.ii., nonché dal Regolamento di funzionamento del Registro adottato dal Dipartimento per lo Sport, la domanda risulta da integrare rispetto ai seguenti dati e/o elementi documentali:

*** ad integrazione di quanto riportato nella precedente richiesta, si fa presente che occorre modificare lo statuto dell'associazione sportiva dilettantistica, attraverso l'assemblea dei soci, delimitando nell'oggetto sociale (art.2) le attività principali dell'associazione sportiva da quelle secondarie. L'attività principale deve essere esclusivamente di carattere sportivo da esercitarsi in via stabile e principale, come previsto all'art. 7, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2021, nello specifico organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Tutte le altre attività vanno espressamente previste come secondarie e strumentali (ad esempio fiere, attività culturali, eventi musicali, etc...), da esercitarsi nel rispetto dell'art. 9 del d. lgs. 36/2021. Il nuovo statuto dovrà essere poi depositato presso l'Agenzia delle Entrate e trasmesso all'/agli 'Organismo/i nazional/ei di affiliazione.**

I dati e gli elementi documentali richiesti dovranno pervenire entro 10 giorni dalla presente richiesta, pena il rigetto dell'istanza di iscrizione.

Con l'occasione, si ricorda che l'Organismo Sportivo affiliante (FIDAL) può inviare telematicamente suddetti dati anche attivando i servizi di interoperabilità (web services) messi a disposizione.

In attesa di riscontro, vi auguriamo una buona giornata.

Cordiali saluti

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche."

Una A.S.D iscritta al RAS nel dicembre 2023 ha adeguato lo Statuto alla nuova normativa e ha acquisito la personalità giuridica. Si chiede se il bilancio dell'anno 2023, approvato dall'Assemblea nel mese di aprile, dovrà essere depositato, ed eventualmente con quali modalità. Grazie

Immaginiamo che la a.s.d. intenda sapere se il bilancio vada depositato al RAS, una volta acquisita la personalità giuridica. La risposta è negativa: attualmente, infatti, non è previsto alcun obbligo di deposito dei rendiconti annuali nel RAS. L'unico caso per il quale il Regolamento del Registro indica la necessità di presentare il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale, è l'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica secondo la procedura semplificata di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 39/2021 (art. 11 del Regolamento): procedura che, da quanto emerge dal quesito, è già stata esperita dall'associazione.

Chi deve nominare il responsabile di Safeguarding?

Per la scelta e la nomina basta una delibera di consiglio direttivo (consiglio di amministrazione nelle ssd srl) non è necessario convocare l'assemblea

Possiamo nominare un tecnico o un componente del consiglio direttivo/presidente?

Il D. Lgs. 36/21 non dice niente al riguardo ma si deve ritenere che il responsabile di Safeguarding debba essere soggetto esterno al gruppo dirigente ed ai tecnici. Perché altrimenti potremmo avere una possibile coincidenza tra “controllore e controllato”

Chiunque può assumere l'incarico di responsabile di Safeguarding?

Al fine di non incorrere, in caso di problemi, in responsabilità per colpa in Neligendo (per aver cioè sbagliato la scelta) è consigliabile nominare nel ruolo una persona che sia formata, per percorso di studi ed esperienze professionali, o che si sia formata con specifici corsi sull'argomento

Devo retribuire il responsabile di Safeguarding?

Questo è lasciato all'accordo tra la ASD/SSD e la persona nominata. Nulla vieta che il responsabile di Safeguarding possa essere un volontario. E' comunque sempre consigliabile che la nomina con anche gli accordi di tipo economico (quindi eventuali pagamenti previsti o volontariato) risulti da atto scritto

Buongiorno sono un tecnico che collabora con più società sportive che sede di lavoro devo inserire nell'Unlav-Sport?

Se il tecnico presta la sua attività presso più campi sportivi va inserita la sede di lavoro più frequente anche perché ricordiamo che si tratta di “lavoratore autonomo”.

Siamo una ASD senza partita IVA. Possiamo rilasciare una ricevuta per le donazioni da ditte? Se sì, esiste un facsimile? Chi dona può detrarre dai redditi la donazione?

In linea generale l'associazione sportiva dilettantistica può ricevere qualunque erogazione in denaro o in natura effettuata da un terzo; ovviamente purché la causa di tale erogazione sia lecita, non contraria alla morale e al buoncostume. Una **erogazione liberale** è una donazione di denaro o di beni o di un diritto (donazione in natura) che ha come beneficiario un ente, un'organizzazione non profit o un'associazione, senza richiedere nulla in cambio. Da questi principi generali deriva che poco importa che il soggetto che dona sia una persona fisica o un'impresa (ditta individuale o società).

Né rileva che la a.s.d. abbia o meno la partita IVA dal momento che la partita IVA occorre qualora l'associazione svolga operazioni commerciali, come, per esempio, nel caso di sponsorizzazioni o di vendita di materiale sportivo, o di gestione di un bar ecc. ecc.). A questo proposito, attenzione a **non confondere la donazione con la sponsorizzazione** (accade più spesso di quanto si possa pensare...)

Infatti la sponsorizzazione è un contratto con cui lo sponsor paga un corrispettivo (soggetto a IVA) allo sponsee (e cioè, nel caso che qui interessa, all'associazione) richiedendo espressamente che quest'ultimo assuma un impegno a dare visibilità allo sponsor mediante specifiche azioni, quali l'affissione del nome dello sponsor su cartelloni pubblicitari all'interno del proprio impianto sportivo, l'esposizione del nome dello sponsor sul sito internet istituzionale dell'associazione, o l'abbinamento del nome della squadra al nome dello sponsor per una intera stagione sportiva o un campionato ecc. ecc.).

Il punto è proprio qui: a differenza dell'erogazione liberale, in cui l'associazione ricevente non ha obblighi nei confronti del donante, nella sponsorizzazione l'associazione ricevente è obbligata a una controprestazione; si tratta di attività avente carattere commerciale, e il corrispettivo per la prestazione (cioè la visibilità allo sponsor di cui si diceva sopra) dovrà essere assoggettato a IVA.

A completamento si evidenzia che al ricevimento dell'erogazione liberale l'associazione non ha obblighi documentali, non trattandosi di proventi commerciali e, pertanto, non deve emettere né fattura né scontrino fiscale. È tuttavia certamente opportuno rilasciare una **ricevuta di incasso in forma libera** attestante l'avvenuta percezione della donazione e della modalità con cui la stessa è stata erogata. Rammentiamo infatti che la donazione a una a.s.d. consente al donante il beneficio della detrazione fiscale purché sia stata effettuata con modalità tracciabile e quindi non in contanti.

Specificamente l'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui redditi, d.p.r. 917/1986), prevede una detrazione d'imposta per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche. Il beneficio fiscale spetta nella misura del 19% ed è calcolato su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d'imposta (pertanto, l'importo massimo detraibile ammonta a 285 euro). Analoga misura di detrazione è prevista anche per le imprese (ditte individuali o società) che effettuino una erogazione liberale a una associazione o società sportiva dilettantistica in virtù del disposto dell'art. 78, comma 1 del T.U.I.R.

Che caratteristiche deve avere il Responsabile del Safeguarding ?

La riforma dello sport ha previsto una serie di adempimenti e di obblighi per le Asd (associazioni sportive dilettantistiche) e Ssd (società in materia di salute e sicurezza, tra i quali la designazione di un Responsabile della protezione dei minori, allo scopo della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi, ai sensi dell'art. 33 dlgs n. 36/2021..

Termine massimo per la nomina

Lo scorso 28 giugno il Coni ha ufficializzato la proroga al 31 dicembre 2024 del termine massimo per la nomina del Responsabile della protezione dei minori da parte delle Affiliate, precedentemente fissata al 1° luglio 2024. Ciò significa che Asd e Ssd avranno tempo sino a tale data per individuare e comunicare all'ente affiliante di appartenenza il soggetto destinato a ricoprire detto ruolo.

Funzioni e responsabilità

Stabiliti, assieme a requisiti e procedure per la nomina, dai modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva predisposti dalle affiliate conformemente alle Linee Guida dei rispettivi Enti di affiliazione.

Si possono comunque individuare di seguito alcuni obblighi/impegni, tra i quali:

- Vigilanza sull'effettività del modello, in attuazione delle procedure di controllo previste e di efficacia, in ottica di prevenzione di comportamenti illeciti;
- Aggiornamento del modello, ove necessario;
- Garanzia di attuazione degli interventi di controllo programmati;
- Segnalazione della notizia di violazione del modello agli organi competenti (Responsabili federali delle politiche di safeguarding nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti);
- Gestione delle procedure di segnalazione;
- Coordinamento con il Responsabile federale, recepimento e attuazione delle relative raccomandazioni;
- Effettuazione di valutazioni annuali delle misure adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

Competenza, autonomia e indipendenza dall'organizzazione sociale

Garantita dai modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva.

In mancanza di un elenco tassativo di categorie di soggetti idonee a ricoprire il ruolo, l'individuazione del Responsabile è rimessa ad una valutazione in concreto della Asd o Ssd.

Quanto alla competenza, è necessario che il Responsabile conosca la normativa in materia di prevenzione degli abusi nello sport, anche approfondita con specifici corsi di formazione.

E' consigliata la nomina di un soggetto esterno al sodalizio sportivo, per evitare contestazioni circa il difetto dei requisiti di autonomia e indipendenza e in un'ottica di efficacia dell'intervento (un soggetto esterno e specificamente competente in materia di violenze, abusi, discriminazioni potrebbe agevolare un avvicinamento, privo di condizionamenti, dei tesserati al Responsabile e una più facile apertura di un canale comunicativo su fenomeni di rischio o su già consumati eventi lesivi).

Buongiorno mi sono avvalso per la mia manifestazione ad agosto della prestazione occasionale di uno speaker ,gli ho versato il compenso pattuito di 200 euro dietro presentazione di una ricevuta per prestazione occasionale,lo stesso mi ha detto che non devo versare la ritenuta d'acconto in quanto è tesserato Fidal come mi devo comportare ?

Premesso che lo speaker è una delle mansioni che rientra nel lavoro sportivo le forme di collaborazione possono essere :

- Lavoro sportivo, lo speaker deve essere tesserato, avere una lettera di incarico e va registrato nel RAS
- Collaborazione occasionale per massimo 30 eventi l'anno e non superiore a 5000 euro annuali (no tesserato no registrazione nel RAS)
- Partita iva se ne è possessore in questo caso lo speaker emetterà fattura (no tesserato no registrazione nel RAS)

Nel caso di cui sopra essendo collaborazione occasionale va versata la ritenuta d'acconto.

Buongiorno, un tecnico collabora con 2 asd dalle quali percepisce 5000 euro ciascuna. Che adempimenti devono svolgere le asd ?

I compensi corrisposti dalle due asd saranno soggetti a cumulo. Pertanto dal momento che il tecnico riceve una somma che supera i 5000 euro , l'asd che paga tale somma deve assolvere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le rispettive quote di competenza.

Buongiorno, volevo sapere, a fronte delle modifiche apportate dal d.lgs. 36/2021, qual è il rapporto tra il numero dei tesserati rispetto agli associati nelle associazioni.

Il problema del **rapporto numerico tra i soci e tesserati** è ricorrente e molto sentito dalle associazioni sportive: La scelta del legislatore della Riforma di non indicare una proporzione precisa tra soci e tesserati garantisce alle singole associazioni la libertà di organizzarsi in modo autonomo, in base alle proprie specificità e alle proprie esigenze, garantisce cioè **flessibilità** (le a.s.d. possono decidere liberamente quanti soci e quanti tesserati avere, senza vincoli numerici), **autonomia di regolamentazione** (ogni a.s.d. può definire nel proprio statuto i requisiti per diventare socio e le modalità di tesseramento, e **personalizzazione** (possibilità di adattare la propria struttura organizzativa alle diverse discipline sportive e alle esigenze dei propri soci e tesserati). Tuttavia si ricorda nelle associazioni vige il cd. **principio della porta aperta**, volto ad assicurare che la compagine associativa sia formata – e nel corso della vita dell’ente venga arricchita – da soggetti che si riconoscono negli scopi dell’ente anche al fine di evitare la cristallizzazione al suo interno di immutabili situazioni di potere interno. È evidente, quindi, che la “porta aperta” dà corpo a una garanzia del **principio di democraticità**, da verificare non in via teorica ma nella sostanza: regolare convocazione delle assemblee, coinvolgimento di tutti i soci, rispetto delle norme statutarie sull’ingresso e uscita degli stessi, approvazione del bilancio.....

Buongiorno un tecnico con compenso di 15.000 euro annuali , il versamento INPS è ridotto al 50% per i primi 5 anni ? quale è la ripartizione tra lavoratore e asd/ssd? .La riduzione del 50% di INPS si applica anche alle collaborazioni amministrative gestionali ?

La riduzione si applica fino al 31 dicembre 2027 nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo di cui 2/3 a carico dell'asd/ssd ,1/3 a carico del lavoratore sportivo. La riduzione del 50% si applica fino al 31 dicembre 2027 anche alle collaborazioni amministrativo gestionali.

Buongiorno, un'A.S.D. affiliata alla Federazione Atletica leggera organizza stage e/o concorsi con atleti partecipanti anche stranieri o appartenenti ad altre A.S.D.; che disciplina IVA seguono gli incassi derivanti da questi eventi? L'A.S.D è in regime 398.

Quanto pagato dai partecipanti è il corrispettivo per partecipare a corsi o manifestazioni sportive, che, per una associazione avente per scopo la diffusione dell'atletica, sono da intendersi come attività svolte in attuazione del proprio scopo istituzionale; si rientra quindi nella previsione di cui all'art. 148, III comma, T.U.I.R. ("attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici") secondo il quale il provento derivante dall'espletamento di tali attività è decommercializzato se:

- Sono inserite nello statuto, e in concreto rispettate, le clausole richieste dall'ottavo comma del citato art. 148 (democraticità, divieto di distribuzione utili, intrasferibilità delle quote, ecc.).
- i partecipanti a tali corsi o manifestazioni sono o soci dell'associazione o tesserati per l'asd o con altre asd affiliate Fidal.

Se il partecipante è tesserato Fidal, la quota è incasso istituzionale, fuori campo IVA e irrilevante ai fini delle imposte dirette. Se invece i partecipanti non sono tesserati Fidal le quote da essi pagate:

- sono soggette a IVA, che deve quindi essere "scorporata" dall'importo riscosso, versandone poi all'Erario il 50%, essendo l'associazione nel regime di cui alla legge 398/91
- sempre in virtù di tale regime, concorrono a formare la base imponibile IRES, che ricordiamo essere il 3% dei corrispettivi commerciali riscossi (naturalmente, al netto dell'IVA)
- e concorrono a formare la base imponibile IRAP, che ricordiamo essere pari alla somma di imponibile IRES, retribuzioni corrisposte e interessi passivi pagati.

Buongiorno, alla luce delle novità in materia di lavoro sportivo, si chiede cortesemente se, nell'ambito di uno stage di atletica , sia possibile attribuire a un tecnico un compenso come lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta fiscale ed eventualmente previdenziale.

La disposizione di riferimento è l'art. 25, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2021, che recita: “Ricorrendone i presupposti, le associazioni e Società sportive dilettantistiche ... possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In conclusione, rispondendo al quesito:

- certamente l'asd può stipulare con i docenti rapporti di prestazione d'opera occasionale
- i compensi nell'ambito di tali rapporti andranno trattati come tutti i compensi per prestazioni occasionali: ritenuta d'acconto del 20% (30% se stranieri) e contribuzione previdenziale sulla parte eccedente i 5.000 euro

Abbiamo comunicato sul Ras l'inizio di un co.co.co. il 01/09/2023 con data scadenza 31/12/2023 selezionando l'opzione "INIZIO" e inserendo la data di fine.

A gennaio 2024 abbiamo prorogato il co.co.co. questa volta utilizzando l'opzione "PROROGA" e inserendo data inizio proroga al 01.01.2024 e scadenza proroga 31.07.2024

Ad agosto le attività svolte dal Tecnico sono state sospese per chiusura estiva e ferie quindi il co.co.co. non era in vigore e non sono stati versati compensi per il mese in questione.

Ora che sono riprese le attività le domande sono due, nello specifico:

- 1. Andava fatta una comunicazione di CESSAZIONE al 31 luglio oppure essendo già indicata in proroga la data di fine bastava quello?*
- 2. Al 2 settembre 2024 il co.co.co. viene rinnovato. Bisogna effettuare nuova comunicazione selezionando opzione "INIZIO"? Oppure va selezionata opzione "PROROGA", trattandosi di un contratto già comunicato in precedenza sul Ras e stipulato col medesimo collaboratore seppur interrotto nel mese d'agosto?*

Per la nuova stagione sportiva andrà stipulato un nuovo contratto. Il nuovo contratto dovrà essere comunicato con opzione "INIZIO".

La proroga si utilizza:

- quando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni contrattuali: le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto mentre il resto continua ad essere regolato dall'atto originario;
- quando il contratto prosegue senza interruzione: Committente e lavoratore, di comune accordo, prima della scadenza del contratto decidono di prorogare la data di scadenza di tale rapporto.

Nel caso indicato nel quesito il rapporto si è interrotto durante il mese di agosto per cui non si può selezionare l'opzione "PROROGA".

Peraltro, in generale, non è consigliabile una continuità nella collaborazione con l'opzione della proroga, ravvisandosi in tale continuità un possibile indice di lavoro subordinato rappresentato dalla stabilità del rapporto.

In merito alla comunicazione di "CESSAZIONE" essendo il primo contratto terminato per naturale scadenza, non occorre procedere con tale comunicazione. Si utilizzerà pertanto la comunicazione di "CESSAZIONE" prevista sul RAS in presenza di una interruzione anticipata del rapporto di collaborazione.

Si chiede se un co.co.co. sportivo, oltre al compenso comunicato sul RAS, possa percepire anche rimborsi come indennità chilometriche in occasioni di trasferte effettuate al di fuori del comune. Qualora la risposta fosse affermativa tali indennità chilometriche concorrerebbero, sommandoli ai compensi sportivi, a superare la soglia di euro 5000 e di conseguenza diventerebbero imponibili INPS? Grazie

Con riferimento ai lavoratori sportivi e con rapporto di co.co.co., la trasferta è valutata rispetto alla sede di lavoro, nel senso che potranno essere rimborsate al lavoratore, in regime di esenzione fiscale e contributiva, le spese sostenute per la partecipazione a gare, eventi, manifestazioni sportive e simili se svolte al di fuori del comune in cui ha sede, ad esempio, la struttura sportiva indicata come “sede di lavoro” nel contratto di collaborazione. Non rileva pertanto a tal fine la residenza del collaboratore. Tale impostazione di esenzione, sia ai fini fiscali che previdenziali, è determinata ritenendo applicabili ai redditi percepiti da tali collaboratori sportivi, di cui agli art. 25 ss. del D.lgs. 36/2021, le indennità chilometriche possono quindi essere rimborsate in esenzione da imposizione fiscale e contribuzione previdenziale (non concorrono quindi alla determinazione della franchigia fiscale, pari a euro 15mila, e a quella previdenziale, pari a euro 5mila) se adeguate ai parametri definiti periodicamente dall’ACI.

Le a.s.d. che hanno optato per l'applicazione della L. 398/1991 possono usufruire della detassazione dei proventi commerciali per non più di 2 eventi l'anno. Questa detassazione vale sia ai fini IRES che IRAP ed IVA?

Secondo quanto disposto dall'art. 25 della L. 133/1999, le ASD che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991 possono usufruire della detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali per un massimo di due eventi all'anno e per un importo di 51.645,69 euro, esclusivamente ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP). In sostanza ai fini IRES e IRAP i proventi commerciali conseguiti non concorrono a formare la base imponibile su cui applicare le imposte stesse. Ai fini IVA, invece, non opera la detassazione. Di conseguenza sui proventi commerciali conseguiti si dovrà procedere al versamento dell'imposta secondo quanto disposto dalla stessa legge 398/1991, corrispondendo quindi allo Stato il 50% dell'IVA incassata sulle vendite di beni e servizi commerciali effettuate nei due eventi.

Una a.s.d. deve chiedere il certificato del casellario giudiziale per tutti gli Allenatori, Dirigenti e/o Accompagnatori che si trovano a contatto con minori durante l'attività sportiva, si tratta complessivamente di 37 adulti. La richiesta va fatta al Tribunale di competenza , che ci ha detto che è possibile fare richiesta dei certificati in forma cumulativa. Dobbiamo però indicare se, come ASD, siamo esenti o non esenti dal pagamento della marca da bollo da 16 euro. E se siamo esenti dobbiamo indicare la norma che prevede l'esenzione. Ci potete indicare cosa possiamo fare per evitare di pagare quasi 600 euro per detti certificati? Grazie

Le a.s.d. sono **esenti dal pagamento della marca da bollo** per i certificati penali del casellario giudiziale, richiesti per i collaboratori che lavorano a contatto con minori. Questa esenzione è prevista **dall'articolo 27-bis, allegato D, del d.p.r. 642/72, come modificato dall'articolo 1, comma 646, della legge 30/12/2018 n. 145**. Al momento della compilazione del modulo con cui fare la richiesta è dunque necessario mettere il flag dove viene indicato "Esente dal bollo € 16 per..." e **indicare nella richiesta gli estremi della legge che prevede l'esenzione**, ovvero: art. 27-bis, allegato D, DPR 642/72 e art. 1, comma 646, legge 30/12/2018 n. 145. È consigliabile allegare anche una copia del certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) per confermare la vostra qualifica di ASD. Per quanto riguarda la **richiesta cumulativa dei certificati**, è giusto contattare direttamente l'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica della città in cui ha sede l'associazione; quindi, si è vista confermata la possibilità di presentare una richiesta unica per tutti i 37 collaboratori. Ricordiamo che in alternativa alla richiesta presso lo sportello, è utilizzabile il [servizio online del Ministero della Giustizia per prenotare i certificati](#), inserendo i dati di ciascun collaboratore e specificando l'esenzione dal bollo.

Si ricorda infine che la **sanzione** per chi impiega lavoratori a contatto con minori senza aver richiesto il certificato penale del casellario giudiziale va da 10.000 a 15.000 euro.

Chiedo se sia necessario autentica al comune dello statuto e atto costitutivo in scrittura privata o se possa essere autenticato direttamente dall'Agenzia delle entrate al momento della richiesta di registrazione dell'atto stesso. Vorrei anche cortesemente sapere se si è esonerati dalle imposte di bollo e registro, dato che siamo una asd.

L'atto costitutivo e statuto vengono registrati direttamente all'Agenzia delle Entrate con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa di **200 euro, mentre** è invece esente dall'imposta di bollo: dal **1° gennaio 2019**

Ai fini della **registrazione** è necessario presentare all'ufficio delle Entrate i seguenti Moduli:

- il Modello 69: è la richiesta di registrazione
- Ricevuta dell'avvenuto pagamento tramite F24 dell'imposta di registro. L'imposta di registro per la registrazione dello statuto di un'associazione all'Agenzia delle entrate con F24 è pari a 200 euro. Il Codice Tributo è il 1550
- fotocopia di un documento valido del Presidente (se si presenta un delegato sarà necessaria anche la delega e il documento del delegato).
- due copie dell'Atto Costitutivo e dello Statuto con firma originale (in calce all'atto costitutivo e allo statuto, nonché a margine di tutte le altre pagine)
- il codice fiscale dell'Associazione già attribuito precedentemente;

Se tutto è in ordine, l'Agenzia tratterrà una copia dei due atti e l'altra sarà restituita controfirmata e timbrata. L'iter relativo alla registrazione è concluso.

Come già indicato sopra, dal 1° gennaio 2019 la legge di bilancio 2019 ha esteso l'esenzione totale dall'imposta di bollo anche alle ASD e alle SSD.

In calce agli atti da registrare si consiglia di richiamare la norma agevolativa, aggiungendo "Esente da bollo ex art.27-bis allegato B, d.p.r. n.642/72" o analoga formula, in modo che alla presentazione degli atti sia chiaro il riferimento del diritto all'esenzione richiesta.

Successivamente alla registrazione, l'associazione sportiva è tenuta a trasmettere tempestivamente gli atti registrati al comitato regionale di appartenenza per l'affiliazione.

Non è richiesto nel quesito ma vogliamo brevemente completare l'elenco degli adempimenti al momento della costituzione di una asd: subito dopo l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto (e prima della registrazione degli atti) è necessario provvedere alla richiesta del Codice Fiscale o, se si presume di esercitare anche un'attività commerciale, della Partita IVA (che in questo caso fungerà anche da Codice Fiscale)

In una a.s.d. i collaboratori sportivi sono regolarmente tesserati come atleti presso la Federazione di Riferimento: si chiede se sia d'obbligo che siano anche Soci dell'asd. e di conseguenza paghino la quota sociale (visto che ci svolgono attività lavorativa).

La differenza tra “associato” e “tesserato” è netta e merita una dettagliata analisi. La qualifica di “associato” viene assunta sulla base di un rapporto giuridico che si instaura tra l’associazione sportiva dilettantistica e la persona che condivide e accetta la missione istituzionale del sodalizio, lo statuto e i regolamenti vigenti e acquisisce, nel rispetto degli adempimenti previsti (presentazione della domanda di ammissione, versamento della quota associativa annuale, iscrizione al libro soci) uno status specifico. Dalla acquisizione dello status di “associato” derivano diritti e doveri a garanzia, soprattutto, della effettiva partecipazione democratica alla vita associativa. La qualifica di “tesserato” viene invece assunta sulla base di un rapporto giuridico che si instaura tra la persona che intende praticare attività sportiva (come atleta, istruttore/allenatore, praticante, ecc.) e l’ente sportivo affiliante di riferimento (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata), per il tramite di una associazione sportiva affiliata . La stessa persona può assumere : 1) sia lo status di associato che quello di tesserato qualora intende partecipare sia alla vita associativa che praticare attività sportiva , 2) solo lo status di associato se non intende praticare sport 3) solo lo status di tesserato qualora non sia interessato alla vita associativa . In termini generali, il collaboratore sportivo deve necessariamente essere tesserato presso il sodalizio nei confronti del quale intende prestare le proprie attività lavorative. Se non è diversamente previsto dall’ente affiliante, il collaboratore sportivo non deve necessariamente essere anche associato, per quanto sopra descritto, e quindi non è tenuto a versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata dall’organo sociale. Infine, ancorché il tesseramento come atleta sia sufficiente per l’inserimento del rapporto di lavoro nel RAS (è “bloccante” solo l’assenza di tesseramento), se il rapporto di lavoro è come tecnico/istruttore è necessario che il tesseramento sia per tale attività.

L'amministratore unico di una SSD può ricevere un compenso in qualità di amministratore della società e, contemporaneamente, un compenso in qualità di cococo sportivo per l'attività sportiva che svolge all'interno della società stessa?

La risposta può essere positiva, a condizione che:

- – il compenso quale amministratore non superi il limite stabilito per i compensi agli amministratori di cui al Dlgs. 112/2017 – art. 3, co. 2 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale);
- – il compenso come istruttore non sia superiore all'analogo compenso percepito dagli altri istruttori, soci o non soci;
- – il cumulo dei compensi in capo allo stesso socio non eluda, in concreto, il divieto di divisione di lucro, tenuto conto dell'entità delle erogazioni complessivamente corrisposte al socio, in relazione alle attività svolte dalla società e ai redditi percepiti dallo stesso ente.

In sostanza, nel caso esposto nel quesito, se sia il compenso come amministratore che quello come lavoratore sportivo sono adeguati al lavoro svolto e ragionevoli, in rapporto ai ricavi della società, in linea di principio la ripartizione degli utili non si configura e i due diversi tipi di compenso sono compatibili tra loro.

La nostra società sportiva dilettantistica ha in essere contratti di collaborazione sportiva al di sotto dei € 5000,00 sia a favore di istruttori che di soci componenti del consiglio direttivo che svolgono anche attività di insegnamento sportivo al di sotto delle 24 ore settimanali. Tutti i contratti di collaborazione hanno decorrenza 01/07/2023 e scadono il 31/12/2024 senza possibilità di proroga. E' possibile rifare nuovi contratti di collaborazione sportiva con le medesime persone e con le medesime mansioni predisponendo un nuovo contratto di collaborazione con durata biennale dal 02/01/2025 al 31/12/2026 senza che si incorra in possibili sanzioni? È confermato che non vi sono preclusioni per il diverso rapporto tra componente del consiglio direttivo e il contratto di collaborazione sportiva? Una eventuale delibera del Consiglio direttivo che autorizzi ancora l'uso dei contratti di collaborazione sportiva con le medesime persone può rafforzare la volontà della società sportiva di voler continuare un rapporto fiduciario in modo autonomo con le medesime persone?

Con riguardo alla richiesta relativa alla possibilità di conferire un incarico di collaborazione sportiva al socio componente del Consiglio direttivo, si ritiene di rispondere in senso affermativo purché non sia espressamente vietato dallo statuto societario . È, tuttavia, necessario ricordare che, in assenza di preclusioni, il Consigliere interessato deve astenersi dal partecipare alla delibera del direttivo per evitare possibili conflitti di interesse. Venendo, infine, alla domanda principale, avente a oggetto la possibilità di rinnovo dei contratti di collaborazione sportiva, deve sottolinearsi l'importanza di seguire una procedura corretta in cui è fondamentale che il Consiglio direttivo deliberi, motivandola

adeguatamente, la necessità di rinnovo del rapporto di collaborazione, nonché le condizioni del rapporto medesimo. In definitiva, la stipula di un nuovo contratto con il medesimo collaboratore, ove sia:

- dettata da reali e comprovate esigenze,
- rispettosa dei requisiti normativi
- e circoscritta entro un periodo di tempo ben determinato (come quello indicato nel quesito)

***Buongiorno è cambiato qualcosa per quanto riguarda il certificato medico sportivo per gli over 50? È vero che servono anche analisi del sangue
Grazie***

Buongiorno, dalle nuove linee guida cardiologiche sull'idoneità agonistica (COCIS 2023) è opportuno che dai 50 anni in poi vengano fatti gli esami del sangue per calcolare il rischio cardiovascolare. Quindi la richiesta è assolutamente lecita.

Una ASD composta da 3 soci, affiliata alla Fidal, può tesserare come dirigenti dei soggetti non soci? Grazie

La circostanza per cui l'asd sia composta da un numero così esiguo di soci rischia di determinare l'identificazione dell'organo deliberativo (assemblea) con quello amministrativo (consiglio direttivo).

Se, infatti, la presenza di tre soci può ritenersi conforme al dato letterale secondo cui il contratto di associazione può essere stipulato fra due o più persone, nella sostanza è “mal visto” in sede di accertamento laddove determini una coincidenza dell'assemblea e del consiglio direttivo, causa del venir meno della sovranità dell'assemblea e, come detto, della violazione del principio di democraticità. A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi qualora lo statuto prevedesse la possibilità di nominare consiglieri esterni, in grado di preservare l'identità di ciascun organo. (per esempio nell'affiliazione alla Fidal si può utilizzare la figura di “ **altro dirigente**”)

Seppure la legge non imponga un numero minimo di soci per la costituzione e “il mantenimento in vita” di un'a.s.d., si suggerisce di incrementarne il numero o di nominare consiglieri esterni (purché ammesso dal proprio statuto), in modo tale da consentire l'esistenza e il funzionamento di due organi distinti, deliberativo e amministrativo

In conclusione, nulla osta, alla possibilità di tesserare come dirigenti soggetti privi dello status di socio.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono avere la personalità giuridica?

Il recente D. Lgs. 39/2021 all'art. 14 prevede che "Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118". L'art. 7 dello stesso decreto dispone infatti che insieme alla domanda di iscrizione al RASD possa essere presentata anche l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica. Tale riconoscimento comporta all'associazione di essere titolare di diritti e obblighi autonomamente rispetto ai soggetti che la compongono e il **conseguimento dell'autonomia patrimoniale perfetta**. Il patrimonio dell'ASD viene infatti distinto da quello dei componenti del direttivo, con conseguente limitazione della responsabilità in capo a questi ultimi per le obbligazioni assunte dall'associazione stessa. Sia nel caso di iscrizione di associazione neo costituita che di modifica di asd già costituita, è necessario che i rispettivi atti siano redatti dal notaio, tenuto anche a verificare la sussistenza delle condizioni richieste, tra cui la consistenza del patrimonio minimo che rappresenta una garanzia per i terzi creditori in caso di insolvenza. Sempre la stessa norma sopra citata al punto 3-ter recita che "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica **una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro", con data non anteriore a 120 giorni rispetto all'atto. Nel momento in cui si richiede l'iscrizione di un organismo già operativo, non è sufficiente una certificazione bancaria che attesti il deposito della somma dei 10.000 euro su un c/c intestato all'ente, ma si renderà necessario considerare tutte le poste attive e passive verificando che la situazione economico patrimoniale non presenti passività tali da ridurre la liquidità (e attività) sotto il minimo richiesto. Secondo la norma di cui sopra il notaio

è tenuto ad allegare all'istanza di riconoscimento il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea con relativo verbale. Il riferimento al "rendiconto economico finanziario" non è precisa in quanto l'attuale legislazione prevede il rendiconto per cassa, che in ogni caso non può rappresentare il patrimonio in maniera esaustiva in quanto non vi sono evidenziate le poste dello stato patrimoniale attivo e passivo. Si consiglia quindi all'associazione che abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di modificare il sistema contabile e di rendicontazione, passando alla redazione del bilancio d'esercizio. Il D. Lgs. 39/2021 ha introdotto una procedura semplificata per il riconoscimento, subordinandola alla sussistenza di un patrimonio minimo di 10.000 euro. Tale requisito, si configura come una garanzia di solidità finanziaria e di tutela per i terzi creditori. La verifica del patrimonio, sia al momento della costituzione che periodicamente, assume un'importanza cruciale per assicurare la continuità dell'attività dell'ASD e la sua credibilità nel mondo sportivo. È fondamentale che le ASD, una volta ottenuta la personalità giuridica, adottino un sistema contabile adeguato, passando dalla redazione del rendiconto per cassa a quella del bilancio d'esercizio. Solo in questo modo sarà possibile monitorare costantemente l'integrità del patrimonio minimo e adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla legge.

Buongiorno, un allenatore di atletica può aprire la partita iva?

Le agevolazioni previste per i lavoratori sportivi con P.IVA sono sia di carattere fiscale che di carattere previdenziale e si concretizzano in delle soglie di compensi sotto le quali non sono dovute né imposte né contributi.

Analizzando la parte contributivo previdenziale, i titolari di partita iva, godranno di una franchigia annuale sotto la quale non sarà dovuto alcunchè.

La franchigia è di 5.000 € annui. Inoltre, fino al 2027 è prevista una riduzione del 50% dei contributi da versare.

Dal lato fiscale, allo stesso modo, è presente una franchigia sotto la quale non è prevista alcuna tassazione: 15.000 € annui.

Oltre tale soglia è prevista la tassazione tradizionale in base al proprio regime fiscale di riferimento, forfettario o ordinario.

Ricordiamo che tali agevolazioni sono previste esclusivamente per i redditi prodotti verso degli enti sportivo dilettantistici iscritti al RAS.

N.B.: Tutti gli enti citati devono essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche per godere dei benefici garantiti da questa riforma.

Aprire partita iva come lavoratore sportivo è obbligatorio, come per tutte le attività, quando l'attività diventa abituale e continuativa indipendentemente dal volume d'affari.

Quella che si dovrà aprire sarà dunque la partita iva da lavoratore autonomo.

Si dovrà procedere all'apertura della relativa posizione in agenzia dell'entrate e successivamente all'iscrizione alla gestione separata INPS.

In sede di apertura sarà necessario scegliere anche il regime fiscale. Avendone i requisiti, senza dubbio, il regime migliore è il forfettario. Si tratta del migliore regime perché, oltre alle agevolazioni previste dal lavoro sportivo, ha una tassazione e costi di gestione molto bassi. In pratica, lato previdenziale si gode della franchigia dei 5 mila euro e della decontribuzione del 50% per i primi cinque anni di attività. Dal lato fiscale, fino a 15 mila euro non si pagherà nulla.

Il c.d. Regime Forfettario, che come abbiamo visto è il più “appetibile”, introdotto dalla Legge 190/2014 e più volte modificato prevede alcune cause di esclusione dall’applicabilità di questo regime fiscale di vantaggio, le quali sono state precisate dall’Agenzia delle Entrate tra l’altro con la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019 secondo cui, in base alla lettera d-bis del comma 57, art. 1, Legge 190/2014 “le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato”

Conseguentemente se il lavoratore sportivo sottoscrive un contratto di collaborazione sportiva e successivamente apre P.Iva, non potrà lavorare ed emettere fatture per l’ente sportivo presso il quale lavorava prevalentemente.

Attenzione quindi a valutare bene i requisiti e le circostanze del rapporto di lavoro.

Dato che le agevolazioni fiscali e contributive a favore di co.co.co. sportive e professionisti titolari di p.Iva sono equivalenti, diventa una scelta probabilmente più coerente optare per aprire subito una posizione IVA, specialmente se si pensa di superare il compenso di 15 mila euro annui, ed evitare le cause di esclusione dall’applicabilità del Regime Forfettario.

Buongiorno dovendo fare una fattura di € 400 per affitto campo sportivo a un'altra società sportiva, si chiede se si debba indicare l'IVA o se sia esente

Nel caso in cui l'attività indicata sia effettuata in conformità alle finalità istituzionali, ovvero trattasi di prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, l'operazione proposta nel quesito è da ritenersi decommercializzata ex art. 4 DPR 633/72. Qualora invece si configuri una mera concessione di spazi, tale attività è da ritenersi commerciale, quindi imponibile IVA.

Infine si evidenzia la risposta all'interpello n. 36 del 17 febbraio 2025 dove l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in base all'art. 4 del DPR 633/72 sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA le operazioni che:

1. sono svolte tra Asd o Ssd;
2. l'asd che ha la gestione della struttura vi esercita in via prevalente la propria attività sportiva istituzionale (da verificare caso per caso la prevalenza tra l'attività sportiva e l'attività di noleggio/affitto dell'impianto);
3. costituiscano il naturale completamento degli scopi che caratterizzano l'Associazione (ad es. l'impianto viene utilizzato per organizzare attività sportive);
4. devono far parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, ad esempio affiliate presso la stessa Federazione Sportiva/Eps/Dsa.

Buongiorno, una ASD in regime 398, pur non avendo mai esercitato attività commerciale, ha aperto partita IVA. Si chiede se l'associazione sia obbligata a iscriversi al REA nonostante, appunto, non eserciti attività commerciale, e se l'obbligo di iscrizione al REA eventualmente vige dal momento che si è in possesso di una partita IVA o dal momento in cui si inizia a svolgere attività commerciale.

Si ritiene necessario ribadire che:

- l'obbligatorietà dell'iscrizione al Rea non sussiste nel momento in cui l'associazione realizzi esclusivamente attività istituzionale per le quali è attualmente previsto l'utilizzo del solo numero di codice fiscale;
- le associazioni sono, invece, tenute all'iscrizione al Rea nel momento in cui, chiedendo all'ufficio delle entrate competente per territorio l'attribuzione del numero di partita Iva, si apprestano a svolgere, per qualsiasi finalità, attività di natura commerciale ai fini fiscali, che verrà svolta in via sussidiaria rispetto all'attività realizzata in ossequio ai propri fini istituzionali.

Buongiorno siamo una asd è ancora obbligatorio presentare l'EAS ?

Con il recente D.Lgs. 120/2023, gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RAS non sono più tenuti alla trasmissione del modello EAS.

È quanto prevede il nuovo comma 6-bis, introdotto nell'articolo 6, D.Lgs. 39/2021, che testualmente recita: “Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'art. 30”.

Il fisioterapista di una asd può ricevere i premi con ritenuta al 20%? Può, cioè, rientrare nella figura del tecnico?

Si ritiene che la risposta debba essere negativa. Come è noto l'art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. 36/2021, nello stabilire che il trattamento tributario dei premi sportivi è regolato dall'art. 30, comma 2, d.p.r. n. 600/1973, definisce detti premi come “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo ... per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive... ecc. “Escludiamo ovviamente che un fisioterapista rientri nella categoria degli atleti; consideriamo dunque, la categoria dei tecnici: costoro preparano e allenano atleti e squadre di atleti alle competizioni; ne curano la motivazione e la preparazione fisica; tra i tecnici vanno dunque considerate, a titolo di esempio, le seguenti figure professionali: l'allenatore, il commissario tecnico sportivo, il direttore tecnico sportivo, il preparatore atletico. Il fisioterapista, invece, è un professionista della sanità, in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, che per svolgere la propria professione deve essere iscritto all'albo dedicato a questa professione: e come tale non può essere considerato lavoratore sportivo. Lo stabilisce espressamente l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 25 del d.lgs. n. 36/2021, prevede che “non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

Buongiorno un dubbio in merito ai contratti COCOCO che inseriamo sul RASD per i nostri tecnici sportivi: alla fine della richiesta di inizio attività inseriamo un compenso stimato legato al contratto ma spesso accade che l'istruttore per motivi personali faccia meno ore rispetto a quelle previste oppure, in altri casi di più. Si chiede se il registro vada aggiornato sempre a ogni variazione o se si lascia invariato il registro, essendo sufficiente la comunicazione CU che si fa ogni anno prima del 730 con il valore corretto percepito dal collaboratore. Grazie

Nel modello Unilav-sport deve essere inserito l'importo del compenso riferito all'intero rapporto di lavoro che si sta comunicando. È un valore indicativo che può essere individuato anche sulla base di una stima (nel caso ad esempio del collaboratore remunerato su base oraria, è necessario stimare il numero di ore di lavoro eseguibili nell'arco dell'intero rapporto di lavoro). Non è necessario modificare, nel corso del contratto, l'indicazione del compenso comunicato nel RAS perché il dato "definitivo" sarà quello che il Committente indicherà nella Certificazione Unica e trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

Buongiorno, per una ASD di Atletica, in un paio di volte all'anno vengono erogati rimborsi forfettari entro le 400€ mensili stabilite dalla normativa. Per quanto riguarda le CU/2025 tali rimborsi vanno indicati?

Le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari ai quali è possibile riconoscere esclusivamente **rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi** riconosciuti dalle FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.)

Il rimborso forfettario di spese previsto all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021 ha natura ibrida in quanto la norma

- da un lato chiarisce che **non concorrono a formare il reddito del percipiente**
- dall'altro stabilisce che detti rimborsi **concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità** di cui all'art. 35 comma 8 bis e all'art. 36, comma 6, ovvero alla soglia di franchigia previdenziale (5.000,00 euro lordi annui) e fiscale (15.000,00 euro lordi annui)

È chiaro, tuttavia, che non si tratta di “compensi” in quanto le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Si ritiene, per questo motivo, **che i rimborsi forfettari non debbano essere inseriti nella CU 2025**

Buongiorno è ancora possibile svolgere l'assemblea ordinaria o straordinaria on line?

L'evoluzione tecnologica e le recenti contingenze normative hanno reso l'assemblea a distanza uno strumento di crescente rilevanza anche per le ASD, strumento utile al fine di facilitare la partecipazione attiva degli associati, superando le barriere geografiche e temporali pur preservando i principi di trasparenza e democrazia associativa. E' opportuno sottolineare che già lo statuto può contemplare lo svolgimento delle assemblee in modalità on line, attribuendo a tutti gli associati il diritto di intervenire attraverso mezzi di comunicazione ed esprimere il proprio voto a distanza. Anche il DDL di conversione del Decreto Milleproroghe prevede la possibilità di svolgere le assemblee a distanza prorogando una previsione normativa introdotta nel periodo della pandemia Covid 19. Il comma 14-sexies dell'art.3 del DL 202/2024 ripropone anche quest'anno la modalità semplificata di approvazione dei bilanci per l'esercizio 2024, purchè l'assemblea **sia convocate e tenuta entro il 31 dicembre 2025.**

Si conferma la necessità che siano garantiti i seguenti elementi imprescindibili:

- identificazione dei partecipanti
- partecipazione diretta
- l'esercizio del diritto di voto in modo segreto e libero.

Non è invece richiesto che il Presidente e il Segretario, o il Notaio se necessario, si trovino fisicamente nello stesso luogo.

Si ritiene quindi che, da un punto di vista operativo, debbano essere adottate piattaforme tecnologiche che consentano:

- prevenzione di accessi non autorizzati
- partecipazione interattiva dei soci dando loro la possibilità di formulare domande in tempo reale ed esporre eventuali presentazioni
- integrità del voto e la sua corretta verbalizzazione

- accessibilità anche per coloro che hanno limitate competenze digitali
- sicurezza e la riservatezza dei dati

La responsabilità di garantire il corretto funzionamento del sistema e la regolarità del procedimento assembleare ricade sul Presidente dell'assemblea e sul Segretario, incaricato della redazione del verbale.

Quest'ultimo dovrà specificare la modalità di svolgimento dell'assemblea stessa oltre ad attestare le deliberazioni assunte.

Buongiorno, lo speaker può essere retribuito con la legge sportiva anche se non è tesserato con la nostra associazione? in caso affermativo si può utilizzare un contratto sportivo anche per solo per due manifestazioni l'anno ?

Lo speaker rientra nelle figure approvate dal Dipartimento Sport e nello specifico: “**ANNUNCIATORE (SPEAKER E STREAMING)**”. Incaricato di comunicare al pubblico/atleti e tecnici, attraverso gli altoparlanti, le modalità di svolgimento della manifestazione, gli ordini di partenza e arrivo e qualsiasi informazione relativa all’evento o di pubblica utilità”, può quindi essere retribuito con la legge sportiva se tesserato con una asd affiliata alla Federazione o a un Eps. Nel caso specifico di due volte l’anno si consiglia di utilizzare la collaborazione occasionale con ritenuta al 20 %.

Buongiorno è vero che la prima adesione va presentata alla SIAE e che l'adesione termina alla fine dell'anno sociale e che bisogna rinnovarla ogni anno? Inoltre mi conferma che alla SIAE bisogna trasmettere ogni mese copia delle fatture ?emesse?

Sì, l'opzione deve essere comunicata all'Ufficio SIAE di competenza della sede legale, tramite apposito modulo. Non mi risulta che va rinnovato ogni anno ma se nel periodo d'imposta si supera il limite di 400.000 euro di ricavi commerciali il regime agevolativo cessa dal mese successivo . Per l'ultima domanda la SIAE, richiede annualmente i registri IVA (trascritti manualmente) e le fatture emesse però si consiglia di contattare l'ufficio Siae competente territorialmente.

Uno statuto prevede che “almeno un terzo dei consiglieri eletti deve essere residente in un determinato comune”. Si chiede se tale clausola possa risultare in contrasto con il principio di democraticità, secondo il quale tutti gli associati devono avere pari diritti e doveri

Il fatto che gli enti sportivi dilettantistici siano soggetti privati, dotati di autonomia negoziale, consente loro di disciplinare “liberamente” la propria vita interna. Tale autonomia non può, tuttavia, definirsi assoluta, ma relativa, dovendo essere esercitata nei limiti delle disposizioni legislative e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

Un principio inderogabile, è quello di **democraticità**, a cui deve necessariamente aggiungersi il riconoscimento degli stessi diritti a tutti gli associati.

Diritto fondamentale e inviolabile è il diritto di voto, nella duplice “veste” dell’elettorato attivo (il diritto ad esprimere il proprio voto), che spetta a tutti i soci, ovvero il diritto ad essere eletti e, quindi, a ricoprire cariche sociali. È oltremodo evidente che quest’ultimo possa essere riconosciuto esclusivamente ai soci maggiorenni, in quanto provvisti della capacità di agire.

Trattandosi di un diritto inviolabile, deve essere assicurato a tutti gli associati (in regola con il pagamento delle quote), muovendo dal presupposto che l’elezione degli organi dell’associazione non possa essere in alcun modo vincolata o limitata, poiché informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

In conclusione se l’asd può prevedere una simile limitazione, non trattandosi di ente pubblico (l’ANAC ha ritenuto illegittima una simile clausola, ove menzionata nei bandi per l’assegnazione di impianti sportivi), preme, tuttavia, sottolineare la necessità di **motivare una simile decisione possibilmente facendola approvare dall’assemblea dei soci**, per evitare possibili contestazioni da parte di soggetti interessati ad entrare a fare parte della compagine sociale.

Per la stagione 2024/2025 è stato sottoscritto un contratto di sponsorizzazione che prevedeva l'applicazione del logo dell'azienda "X" sui completi di gara, se tale accordo non venisse rinnovato per la stagione 2025/2026 è possibile continuare ad utilizzare questo materiale sportivo? La motivazione è quella di evitare di rifare ogni anno le maglie. È possibile allungare il contratto senza un ulteriore corrispettivo?

Il **contratto di sponsorizzazione** è un accordo mediante il quale un soggetto (lo sponsor) si obbliga a fornire una prestazione – solitamente in denaro, ma talvolta anche in beni o servizi – a favore di un altro soggetto (lo sponsorizzato, o sponsee), in cambio della **promozione del nome, del marchio o dell'attività commerciale** dello sponsor. Nel contesto sportivo dilettantistico, ciò si traduce spesso nell'applicazione del logo dell'azienda sponsor su:

- divise da gara,
- tute e materiale tecnico,
- cartellonistica,
- siti web e canali social,
- eventi e comunicazioni ufficiali.

La **prestazione** del soggetto sponsorizzato consiste quindi in un'attività promozionale svolta mediante l'esposizione visibile e riconoscibile del marchio dello sponsor, nei termini e nei tempi stabiliti dal contratto.

Data questa premessa, veniamo al quesito, la risposta, nella generalità dei casi, è: **no**.

Il venir meno del contratto di sponsorizzazione comporta, automaticamente, la **cessazione del diritto di utilizzare il logo dell'azienda sponsor**.

Il logo aziendale di norma è infatti un marchio registrato, il cui utilizzo è limitato contrattualmente: il marchio di un'azienda – e quindi il suo logo – è un **bene giuridico protetto**, e la sua utilizzazione da parte di terzi è subordinata a un'autorizzazione espressa; questa stessa autorizzazione è da intendersi parte dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione, e ciò ovviamente solo per la **durata** e con le **modalità** previste nell'accordo. Una volta terminato il periodo contrattuale, l'utilizzo del logo **non è più legittimo**, e l'associazione non ha titolo per continuare a esporre quel marchio, neppure in modo occasionale o residuo

Fin qui la risposta lineare in termini di diritto ma nella pratica sappiamo che le cose sono differenti. (la sostituzione completa delle divise a ogni scadenza o variazione contrattuale può costituire un onere eccessivo per l'asd). In molti casi si tratta di maglie ancora in ottimo stato, usate per una sola stagione, e la loro sostituzione sarebbe motivata unicamente dalla presenza del logo sponsor. Per questo si consiglia di inserire una clausola di "tolleranza" post-scadenza ovvero di chiedere espressamente allo sponsor di autorizzare per iscritto l'uso residuale delle divise, anche dopo la scadenza del contratto, specificando chiaramente che ciò **non costituisce rinnovo tacito né comporta obblighi di ulteriore promozione**.

Buongiorno, come gestire un centro estivo che offre sia attività sportive, sia attività non sportive? Per le attività sportive si è pensato all'assunzione di co.co.co. sportivi; per le altre attività è invece necessario assumere del personale subordinato, quali animatori/intrattenitori o, per esempio, personale per la gestione di una mensa? Grazie anticipatamente

La gestione di un centro estivo che prevede, accanto alle attività sportive, anche attività non sportive – come laboratori creativi, momenti ludico-ricreativi, assistenza ai pasti o gestione della mensa – richiede una particolare attenzione sotto il profilo dell'inquadramento del personale impiegato. Correttamente nel quesito si afferma che per quanto attiene alle attività sportive – purché si tratti di discipline riconosciute dal CONI – è senz'altro possibile ricorrere ai contratti di co.co.co. sportiva, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa – a partire dal riconoscimento dell'attività come “sportiva dilettantistica”. Diversa, invece, è la situazione per coloro che sono impiegati in attività non sportive. In questi casi – ad esempio per animatori, educatori, personale addetto all'intrattenimento o alla gestione del servizio mensa – non potendo qualificare tali prestazioni come rientranti tra le attività sportive riconosciute, esse dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole giuslavoristiche: in base alle modalità di svolgimento, della prestazione potranno configurarsi rapporti di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che parziale), ovvero, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni occasionali, oppure ancora collaborazioni autonome (si fa l'esempio degli animatori con partita IVA). Conviene fare particolare attenzione qualora il medesimo soggetto sia chiamato a svolgere, nell'ambito del centro estivo, attività miste, cioè in parte sportive, in parte non sportive: sarà necessario distinguere con attenzione le mansioni effettivamente svolte, al fine di evitare che l'intero rapporto venga riqualificato come prestazione non sportiva. Non è infatti infrequente che, in sede di verifica, venga contestata la natura “sportiva” della collaborazione, specie quando l'attività svolta assume caratteristiche tipiche dell'animazione o dell'intrattenimento infantile più che dell'insegnamento tecnico-sportivo.

In relazione alle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2025, volevo una precisazione rispetto ai rimborsi da erogare al collaboratore che presenta la richiesta di rimborso di spese pagate con metodi tracciabili. La ASD deve a sua volta tracciare il rimborso (in genere sarà un bonifico) anche se le spese sostenute dal collaboratore sportivo sono tutte effettivamente tracciate e regolarmente documentate? Il motivo della richiesta è collegato al fatto che spesso i rimborsi di trasferte nelle attività sportive svolte ammontano a pochi euro, cosa che rende antieconomico il rimborso tramite bonifico bancario, oltre ad aumentare il carico di lavoro e i tempi amministrativi dello stesso rimborso. Una volta che la spesa del collaboratore è tracciabile, non si potrebbe utilizzare, entro i limiti previsti, il contante quale strumento di rimborso?

La risposta è affermativa e di seguito le norme di riferimento:

Da un lato, come riportato nel quesito, è previsto dal 1/1/2025 che spese sostenute e richieste a rimborso siano pagate con metodi tracciabili, pena la riqualificazione quale “compenso” della somma; (art. 1, comma 81 della Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025), che dispone che a partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dal lavoratore (compreso quello sportivo) non concorreranno a formare il reddito a condizione che tali spese vengano pagate dal collaboratore tramite modalità tracciabili, vale a dire: bonifico bancario, postale, assegno o carte di credito; le spese dovranno comunque essere documentate mediante fatture, ricevute fiscali e non fiscali, scontrini fiscali. Ove, invece, avvenga un pagamento non tracciato, ma le spese risultino documentate, le

stesse potranno comunque rimborsate al collaboratore, ma rappresenteranno un “compenso”.

Quindi, il collaboratore deve pagare le spese con modalità tracciata, altrimenti il rimborso verrà riqualificato quale “compenso”.

Dall’altro lato, l’articolo 1, comma 910, della legge n. 205/2017 stabilisce che “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti ... pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro”. Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quali sono i co.co.co. sportivi, ma la normativa non cita i rimborsi spese, che pertanto potranno essere erogati dal committente a favore del collaboratore in modalità non tracciata (contanti).

Un'asd ha sottoscritto un contratto di locazione a titolo oneroso per una palestra, che utilizzerà per la preparazione invernale dei suoi atleti. Si chiede se il relativo contratto sconti l'imposta di registro, visto che è coinvolta una asd, regolarmente iscritta allo RASD.

La risposta è positiva: il contratto di locazione stipulato dall'associazione sportiva dilettantistica **sconta l'imposta di registro** in misura diversa a seconda della soggettività del locatore:

- se posto in essere da un soggetto non IVA, risulta “fuori campo IVA” ed è, quindi, soggetto al pagamento dell'imposta di registro, con l'aliquota del 2% (art. 5 co. 1 lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86)
- se il locatore è **soggetto a IVA** Il contratto sconta l'imposta di registro in misura fissa (200 euro).

L'esenzione a cui forse si voleva riferire, è quella dell'imposta di bollo. E relativamente a questa possiamo confermare che, essendo una delle parti del contratto di locazione un'associazione sportiva dilettantistica, a partire dalla legge di bilancio 2019 l'atto posto in essere gode dell'esenzione **dall'imposta di bollo**. In calce all'atto si consiglia di richiamare la norma agevolativa, aggiungendo “Esente da bollo ex art.27-bis allegato B, d.p.r. n.642/72” o analoga formula, in modo che alla presentazione del contratto sia chiaro il riferimento del diritto all'esenzione richiesta.

Buongiorno siamo dei gestori di un impianto di atletica vorremmo sapere se e come pagare la Tari.

La TARI è la tassa comunale sui rifiuti. Introdotta nel 2014, serve a coprire i costi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ogni Comune stabilisce autonomamente le proprie regole e tariffe

Il soggetto tenuto al pagamento è chi **detiene o utilizza l'immobile**, anche se non ne è il proprietario. Nei centri sportivi, quindi, spesso l'onere ricade sul gestore (ASD o SSD), salvo diversi accordi contrattuali.

La TARI si basa su:

- **Superficie calpestabile** dell'immobile (espressa in metri quadrati);
- Categoria d'uso dell'immobile (sportiva, commerciale, ecc.);
- **Produzione potenziale di rifiuti.**

Ogni Comune definisce specifici coefficienti e tariffe in base alle attività svolte. A parità di superficie, un centro sportivo e un negozio possono avere importi molto diversi. Per chiedere l'esclusione di alcune aree dalla TARI, è necessario:

- presentare una **richiesta motivata** al Comune;
- allegare una **planimetria** con indicate le diverse destinazioni d'uso;
- dimostrare che certe aree non producono rifiuti urbani.

Molti regolamenti comunali prevedono **riduzioni** o **tariffe agevolate** per:

- enti non commerciali;
- associazioni senza scopo di lucro;
- attività sportive dilettantistiche riconosciute.

Le condizioni variano da Comune a Comune: è fondamentale verificare presso l'**Ufficio Tributi** locale o consultare il sito ufficiale.

In conclusione la TARI è una tassa che può pesare molto sul bilancio di ASD/ SSD. Tuttavia, conoscere i criteri di tassazione, distinguere le aree

esenti e presentare una richiesta corretta al Comune può permettere **risparmi significativi**.

Ogni impianto sportivo dovrebbe:

- verificare la superficie effettivamente tassata;
- valutare l'esistenza di aree esenti;
- controllare se nel proprio Comune esistono **agevolazioni specifiche per lo sport**.

La nostra a.s.d. si è costituita nel 2014 con atto pubblico, presso un notaio. In occasione delle necessarie modifiche richieste dalla Riforma abbiamo aggiornato lo statuto ma senza rispettare la stessa forma: è stato approvato dall'assemblea straordinaria e l'atto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate. Ora abbiamo il dubbio circa la validità di questa procedura: vale la regola secondo cui la stessa forma usata per l'atto originario deve essere rispettata anche per le modifiche?

In generale, per le **associazioni non riconosciute** – come sono la gran parte delle associazioni sportive dilettantistiche – **non è richiesta una forma particolare per l'atto costitutivo e lo statuto** si tratta di un contratto tra associati, che può essere redatto **in forma libera**, cioè anche semplicemente per iscritto, per poi registrarlo all'agenzia delle entrate.

Se un'associazione sceglie, per motivi propri (spesso legati a esigenze bancarie o di maggiore ufficialità), di redigere statuto e atto costitutivo nella forma dell'**atto pubblico notarile**, questa decisione non impone automaticamente che anche le modifiche successive debbano seguire la stessa forma, e pertanto il nuovo atto è perfettamente valido.

Fanno eccezione due casi:

1. se lo **statuto originario prevede espressamente che ogni modifica debba avvenire con atto pubblico**: in questo caso il sodalizio è vincolato alla disposizione statutaria
2. se l'Asd è un'**associazione riconosciuta**, dotata, cioè, di personalità giuridica: per questa, l'atto pubblico è **obbligatorio** sia per la costituzione che per ogni modifica statutaria.

Buongiorno, quali sono gli importi tassabili per i lavoratori sportivi ?

La Riforma dello Sport ha introdotto significativi adempimenti per la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro nello sport dilettantistico introducendo la soglia di € 5.000 annui riguardante i compensi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico.

Se il compenso annuo non supera i 5.000 non vanno conteggiati i contributi INPS.

Nel momento che si supera tale soglia il cococo sportivo o amministrativo gestionale verrà iscritto alla gestione separata INPS con conseguente applicazione delle aliquote previdenziali: 24% (se già iscritto ad altra gestione previdenziale o pensionato), altrimenti 25%, più l'aliquota assistenziale (2,03 %), con contribuzione ripartita 2/3 a carico dell'A.S.D. e 1/3 del lavoratore. Fino al 31 dicembre 2027 si applicherà una riduzione del 50% sull'ammontare dei contributi da versare.

Il cococo sportivo ha l'obbligo di produrre una autocertificazione sui compensi percepiti (per determinare il momento di superamento della soglia dei 5.000,00 in virtù del fatto che lo stesso può avere collaborazioni con diversi enti sportivi) ad ogni ente committente, indicando quanto già percepito nell'anno solare. Questo permette agli enti di calcolare correttamente il momento dell'eventuale superamento della soglia dei 5.000,00€ e di conseguente calcolare l'ammontare dei contributi da versare.

I rapporti di co.co.co. sportivo (indipendentemente dall'importo) possono essere comunicati tramite il RASD (Registro Attività Sportive Dilettantistiche), compilando il modello UNILAV-SPORT dove sono indicati i dati del datore di lavoro i dati del collaboratore compreso il titolo di studio scolastico l'inizio e la scadenza del contratto e il compenso stabilito tale registrazione va effettuato entro il giorno 30 del mese

successivo a quello di inizio del rapporto di collaborazione. Sempre nel RASD vanno caricati i singoli compensi erogati al collaboratore sempre entro il giorno 30 del mese successivo al pagamento (esempio pagamento mese di agosto inserimento nel RASD entro il 30 settembre)

Nel caso di superamento della soglia dei 5000€ e fino a 15.000€ lordi si pagano soltanto i contributi previdenziali mentre se tali compensi superano i € 15.000 annui sono non imponibili ai fini IRPEF, ma non si tratta di redditi “esenti” in senso tecnico. Vanno comunque certificati tramite Certificazione Unica. La CU deve essere trasmessa al Fisco entro il 17 marzo dell’anno successivo, e consegnata al percipiente entro lo stesso termine

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici che svolgono tali attività, la normativa prevede che sopra i € 5.000 si rende obbligatoria l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. Se il compenso è inferiore ai € 5.000, invece, basta una semplice comunicazione preventiva, senza autorizzazione. L’ente sportivo che eroga questi compensi deve comunicare all’amministrazione del dipendente pubblico l’importo erogato entro 30 giorni dalla fine dell’anno o dalla cessazione del rapporto .

Vediamo riassuntivamente quanto esposto in precedenza

Soglia compensi	Adempimenti principali
Sotto i € 5.000	Autocertificazione del lavoratore; comunicazione sul RASD; NO INPS
Sopra € 5.000	Autocertificazione, RASD, contributi INPS da parte dell’ente
sopra € 15.000	Diventano imponibili fiscalmente per IRPEF; CU e 770 obbligatori
Dipendente pubblico	sotto € 5.000 → comunicazione; sopra € 5.000 → serve autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza

Un'A.S.D organizza una competizione sportiva che prevede premi in denaro ai primi classificati. Può elargire il premio in contanti (sotto le soglie previste per i pagamenti in contanti)? O è obbligatorio usare mezzi tracciabili?

La risposta al quesito è sì, il premio può essere elargito in contanti nel rispetto del divieto per le a.s.d./s.s.d. di effettuare questa operazione per importi pari o superiori a euro 1.000.

Da tener presente che il limite dei 1.000 euro ora indicato è destinato a venir meno a partire **dal 1° gennaio 2026**, per effetto della norma abrogativa dell'art. 241, co. 1, lettera cc), d.lgs. 33/2025, che ha cancellato l'art. 25 della legge 133/1999; dal 2026, dunque, **la soglia sarà quella “ordinaria” di 5.000 euro.**

Si chiede quale sia il numero minimo di associati che deve avere un'associazione sportiva dilettantistica

Per rispondere compiutamente alla domanda, è bene distinguere due piani: il momento della nascita della a.s.d. da un lato, e la vita associativa dall'altro.

Per **costituire un'associazione** il nostro ordinamento richiede un minimo di due soggetti; è tuttavia consuetudine che al momento della sua nascita, l'asd venga costituita con un numero minimo di tre soggetti, e ciò per poter nominare presidente, vicepresidente e segretario – le tre cariche frequentemente richieste da diverse FSN per costituire il consiglio direttivo.

Altra, e più complessa, questione attiene al numero minimo di soci perché sia garantito il **corretto funzionamento della vita sociale**. Non si tratta solo – come spesso rilevato dall'Agenzia delle Entrate – di garantire l'effettiva **democraticità** richiesta alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 7, lett. e, d. lgs. 36/21) per potersi qualificare come tali, potersi iscriversi – e mantenere nel tempo – l'iscrizione al RAS, e conseguentemente poter godere delle agevolazioni fiscali previste per i sodalizi sportivi: la perfetta coincidenza tra compagine sociale e organo amministrativo non permetterebbe la distinzione tra organo deliberativo (assemblea) e amministrativo (consiglio direttivo), una regolare convocazione delle assemblee, il coinvolgimento di tutti i soci, il rispetto delle norme statutarie sull'ingresso e uscita degli stessi, eccetera. In conclusione se il più delle volte la nascita della asd il consiglio direttivo coincide con l'assemblea dei soci sarebbe opportuno nel corso degli anni che i soci siano un numero maggiore dei componenti del direttivo, altrimenti, ove la compagine associativa dovesse rimanere ridotta al numero di 3 per più anni, si consiglia di valutare l'opportunità di costituirsi in società sportiva dilettantistica.

La nostra a.s.d. possiede una automobile elettrica sulla quale vorremmo apporre i loghi dei nostri sponsor e dei nostri partner: si chiede se si debbano pagare le imposte di pubblicità, oppure, non trattandosi di attività commerciale, non sia necessario. Grazie

A partire dal 2021, la tassa comunale sulla pubblicità è confluita nel **Canone Unico Patrimoniale** che unifica la tassa per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Pertanto, l'esposizione di messaggi pubblicitari (come loghi o scritte promozionali) visibili sulla **pubblica via** è soggetta a tale canone, secondo il regolamento del Comune di riferimento. Il presupposto per l'applicazione del canone (ex imposta pubblicitaria) è dunque la **diffusione di un messaggio pubblicitario in luogo pubblico o aperto al pubblico**: rientra pertanto nella fattispecie della pubblicità (itinerante) anche l'esposizione pubblicitaria su veicoli circolanti su strada. Quanto alla "commercialità", sono considerati messaggi pubblicitari soggetti a imposizione non solo quelli aventi fine commerciale, ma anche quelli finalizzati a **migliorare l'immagine o la notorietà** del soggetto pubblicizzato, a prescindere dalla natura lucrativa o meno di quest'ultimo. Con riferimento al quesito proposto, si può considerare che i loghi di soggetti interessati a promuovere la propria immagine/attività apposti sull'auto dell'associazione, essendo visibili mentre il veicolo circola su strade pubbliche, costituiscono diffusione di messaggi pubblicitari.

E anche se l'associazione stessa non svolge attività commerciale, quelle stesse diciture rappresentano comunque messaggi che promuovono l'immagine dei soggetti indicati.

Di conseguenza, tali messaggi **rientrano nell'ambito applicativo del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione pubblicitaria**.

È possibile avere due contratti, uno di co.co.co sportiva e uno amministrativo gestionale, con la stessa associazione o società sportiva dilettantistica? Grazie

Poiché i due contratti hanno il medesimo trattamento fiscale e contributivo, e rilevano entrambi ai fini del supero delle soglie dei 5.000 e 15.000 euro, non vediamo incompatibilità.

Diverso sarebbe se il collaboratore avesse due incarichi con trattamenti diversi, p.es. consulente in regime Iva ordinario e istruttore, o dipendente e co.co.co. amministrativo gestionale, perché in sede di verifica potrebbe essere sollevata l'ipotesi che possano essere artatamente "spostati" compensi relativi all'attività più colpita a quella meno colpita dal prelievo fiscale e/o previdenziale.

In conclusione, la risposta è positiva, importante però che nei contratti vengano regolamentate in maniera dettagliata e analitica le due attività e il loro svolgimento.

Abbiamo in gestione una centro sportivo come facciamo a distinguere le attività connesse e non connesse agli scopi istituzionali e quale è la differenza a livello fiscale?

Il punto di partenza è l'art. 148 del TUIR (D.P.R. 917/1986), che disciplina la cosiddetta decommercializzazione per le associazioni senza scopo di lucro.

1) ATTIVITA' COMMERCIALI CONNESSE.

Quando parliamo di attività commerciali connesse, ci riferiamo a quelle attività che rappresentano il naturale completamento dell'attività sportiva dilettantistica. Secondo l'Agenzia delle Entrate sono considerate connesse agli scopi istituzionali, e quindi agevolabili, ad esempio:

- la somministrazione di alimenti e bevande funzionali all'attività sportiva;
- la vendita o noleggio di materiale sportivo utile alla pratica della disciplina riconosciuta dal CONI;
- le sponsorizzazioni e la pubblicità;
- l'organizzazione di viaggi strettamente collegati all'attività sportiva;
- le cene sociali organizzate nel contesto associativo.

Su questi proventi può applicarsi il regime forfettario della Legge 398/1991, che semplifica la tassazione e offre significativi vantaggi fiscali.

2) ATTIVITA' COMMERCIALI NON CONNESSE

Diverso è il discorso per le attività commerciali non connesse. Rientrano in questa categoria quelle attività svolte con logiche di mercato, senza un legame diretto con l'attività sportiva.

Alcuni esempi:

- gestione di bar o ristoranti aperti anche a non soci, con criteri di

concorrenzialità;

- attività di ristorazione indipendente dall'attività sportiva;
- prestazioni come bagno turco e idromassaggio;
- corsi di attività non riconosciute dal CONI.

Per queste attività non è possibile applicare il regime agevolato della L. 398/1991: si applica la tassazione ordinaria, senza alcuna agevolazione.

Una deroga parziale

La Legge 133/1999 (art. 25, c. 2) ha introdotto una deroga: non concorrono a formare reddito imponibile i proventi realizzati da ASD e SSD senza scopo di lucro (che abbiano optato per la 398/1991) derivanti da:

- attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- raccolte pubbliche di fondi, purché svolte in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Attenzione però: questa deroga vale solo per un massimo di due eventi all'anno e per un importo complessivo non superiore a € 51.645,69. Inoltre, è obbligatoria la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 600/1973, nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese afferenti ciascuno degli eventi realizzati.

In sintesi:

- le attività strettamente legate allo sport possono godere delle agevolazioni della L. 398/1991;
- le attività “di mercato” restano invece tassate in via ordinaria;
- alcune deroghe sono possibili, ma con limiti precisi.(due eventi l'anno per massimo 51.654 , 69 euro)

Lo statuto di una SSD in regime 398/91, prevede la possibilità di cedere le quote sociali. Il mancato inserimento della clausola di intrasferibilità delle quote permette al fisco di poter recuperare l'IVA sugli incassi dei corrispettivi specifici (di norma non assoggettati a IVA ai sensi dell'art. 148 c.3 TUIR). Accortisi dell'errore, i soci hanno redatto un apposito verbale (riportato nei libri sociali) nel quale hanno dichiarato che, in deroga a quanto indicato nello statuto sociale, le quote sociali non sono cedibili impegnandosi altresì a modificare lo statuto sociale alla prima occasione utile inserendo una clausola di intrasferibilità delle stesse. Ad oggi lo statuto non è stato ancora modificato. Secondo voi questo verbale può mettere al riparo la società da un possibile accertamento del Fisco?

Per beneficiare della **decommercializzazione** dei corrispettivi specifici versati dai tesserati per lo svolgimento delle attività sportive e didattiche proposte dalla SSD, l'art. 148, commi 3 e 8, del TUIR stabilisce che tali entrate non sono considerate commerciali solo se l'ente rispetta una serie di clausole statutarie, tra cui l'intrasferibilità delle quote o contributi associativi.

La mancanza di questa clausola rende i corrispettivi specifici entrate commerciali e, pertanto, **imponibili** ai fini delle imposte dirette e IVA.

Il verbale dei soci che dichiara l'intrasferibilità delle quote è un atto interno che dimostra la volontà dei soci ma non modifica lo statuto depositato.

Secondo la normativa, **la clausola di intrasferibilità deve essere prevista nell'atto costitutivo o nello statuto** redatto nella forma prevista dalla legge (nel caso prospettato trattandosi di SRL sportiva con atto pubblico). In assenza di un adeguamento formale dello statuto, la SSD non soddisfa i

requisiti dell'art. 148 TUIR, e il verbale, pur testimoniando la volontà di non trasferire le quote, non elimina il rischio di un accertamento: l'Agenzia delle Entrate potrebbe recuperare l'IVA e le imposte sui redditi, considerati i corrispettivi specifici come commerciali.

Si consiglia, quindi, di provvedere quanto prima alla modifica statutaria con atto pubblico inserendo esplicitamente la clausola di intrasferibilità delle quote

In conclusione, il verbale assembleare non è sufficiente a garantire l'esenzione fiscale sui corrispettivi specifici; solo l'adeguamento statutario conforme ai requisiti dell'art. 148 TUIR potrà mettere la SSD al riparo da contestazioni fiscali.

***Buongiorno, scrivo in merito al limite massimo delle 24 ore settimanali per i contratti di collaborazione sportiva, che mi sembrano di non facile definizione: possono essere parzialmente superate e se sì con quali attenzioni?
Cordiali saluti***

L'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021 dispone che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c. Nel dilettantismo, il lavoro sportivo si considera autonomo quando:

- a) la durata delle prestazioni non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali o degli enti di promozione sportiva.

Il superamento del limite orario non determina di per sé la trasformazione automatica del rapporto in lavoro subordinato, né comporta l'invalidità del contratto ma rileva esclusivamente ai fini della presunzione legale di autonomia, con la conseguenza che potrebbe essere necessario verificare in concreto la natura del rapporto come genuinamente autonomo. In tale evenienza, l'onere della prova ricade sul sodalizio sportivo, che dovrà dimostrare l'assenza di elementi tipici della subordinazione: eterodirezione, continuità organizzativa, inserimento stabile nella struttura, ecc.

Più in dettaglio: la natura del rapporto si accerta applicando i criteri civilistici ordinari:

* l'art. 2222 c.c. definisce il lavoratore autonomo come colui che si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;

* l'art. 2094 c.c. qualifica invece il lavoratore subordinato come colui che presta la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

È dunque possibile stipulare contratti di collaborazione sportiva per un numero di ore superiore alle 24, a condizione di:

- * mantenere modalità di esecuzione compatibili con la natura autonoma del rapporto;
- * formalizzare in modo chiaro il contenuto e l'organizzazione dell'attività;
- * valutare, ove opportuno, il ricorso alla certificazione del contratto presso gli organismi competenti, così da ridurre il rischio di future contestazioni.

Si ricorda in chiusura che il limite si riferisce a ciascun contratto con una singola asd, non al totale delle ore svolte dal lavoratore.

Vorrei sapere per favore se le quote pagate per partecipare a un campo scuola sportivo e di una settimana sono esenti o meno dall'iva e se basta emettere una semplice ricevuta non fiscale. Grazie

La partecipazione a un campo scuola sportivo organizzato da un'associazione sportiva dilettantistica non è automaticamente esente da IVA e da imposte dirette.

Occorre distinguere la natura delle somme versate e verificare se l'attività può essere considerata in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR e dell'articolo 4, comma 4, del DPR 633/72.

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010 (quesito 3), ha chiarito che sono decommercializzate solo le attività che rappresentano il “naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente associativo”. In altri termini, l'attività deve essere funzionale e strettamente collegata agli scopi sportivi dilettantistici dell'associazione.

Pertanto:

- se il campo scuola consiste prevalentemente in attività sportive, di allenamento o formazione sportiva per i soci e i tesserati della medesima organizzazione nazionale a cui la ASD è affiliata può essere considerato in diretta attuazione degli scopi istituzionali. In tal caso, le quote versate dai partecipanti non si considerano commerciali e quindi non sono soggette a IVA e a imposte dirette ed è sufficiente rilasciare una ricevuta quietanzata, indicando la causale (ad esempio “quota di partecipazione al campo scuola sportivo riservato ai soci e ai tesserati”).
- se invece il campo scuola comprende anche attività ricreative, turistiche o di soggiorno la parte di corrispettivo dovrà essere assoggettata a IVA, con l'aliquota propria (22% per il ricreativo e 10% per vitto / alloggio / soggiorno) e, se l'associazione è in regime di 398/91, la relativa IVA può essere versata in ragione del 50%, risultando tali attività connesse agli scopi istituzionali.

Buongiorno vorremmo sapere se a una associazione sportiva che partecipa a un torneo organizzato da altra a.s.d. appartenente alla stessa organizzazione sportiva nazionale possa essere chiesto un contributo a sostegno del torneo stesso e come possa essere fatturato

Nel caso prospettato la ASD partecipa a un torneo organizzato da un'altra ASD affiliata allo stesso ente (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione sportiva).

In tale situazione trova applicazione l'articolo 148, comma 3, del TUIR, secondo il quale “non si considerano commerciali le attività svolte nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, nonché quelle svolte nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, delle rispettive articolazioni territoriali e dei loro associati o tesserati, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano i costi di diretta imputazione”.

Di conseguenza, il contributo richiesto alle ASD partecipanti al torneo costituisce un corrispettivo specifico “decommercializzato” non imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non soggetto a IVA, in quanto rientra tra le attività di natura non commerciale.

Pertanto, tale somma non deve essere fatturata ma va semplicemente documentata con una ricevuta riportante la causale del versamento (ad esempio: “contributo per partecipazione al torneo sportivo – non imponibile ex art. 148, comma 3, TUIR e art 4 DPR IVA”).

In una a.s.d. in cui nel proprio statuto è prevista solo la figura del socio è possibile, magari tramite una delibera del Consiglio direttivo, introdurre la figura del solo tesserato, senza necessariamente modificare lo statuto stesso? Grazie

Certamente: la figura del socio attiene all'aspetto associativo, ovvero all'individuazione dei soggetti che condividono gli scopi dell'associazione e vogliono farne parte o comunque sostenerla (con il versamento della quota associativa, partecipando alle assemblee nelle quali dare il loro contributo con proposte o comunque interventi, ecc.)

Il tesserato è invece chi partecipa all'attività svolta dall'associazione, come atleta, allenatore, istruttore, ecc.

Sappiamo che le due figure possono coincidere ma non devono per forza coincidere anche perché operano su piani diversi.

Per questo motivo, mentre il rapporto coi soci (modalità di acquisizione di tale qualifica, diritti e doveri, ecc.) deve essere puntualmente disciplinato dallo statuto, quello con i tesserati non è necessario lo sia.

Poi, per meglio definire le modalità e i confini dell'attività che l'associazione intende svolgere, è prassi inserire nello statuto le modalità con la quale l'associazione intende perseguire il suo scopo (utilizzo di impianti e strutture sue o non sue, partecipazione o meno a campionati, utilizzo di istruttori adeguatamente qualificati, ecc.): per il medesimo motivo negli ultimi anni si è diffusa la prassi di menzionare i tesserati nello statuto, anche dedicando loro articoli specifici; ma tale menzione non è obbligatoria.

Buongiorno, vorremmo sapere se l'obbligo di apertura della partita iva dal 1 gennaio 2026 per le asd/ssd è stato confermato o meno

L'entrata in vigore della riforma fiscale per le ASD/SSD in tema IVA, è **stata rinviata al 2036**. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri del 20 novembre che ha approvato il Decreto Correttivo del Terzo Settore. **La proroga decennale lascia, quindi, invariato l'attuale assetto IVA** di cui agli art. 4 e 10 del Dpr n. 633/1972, consentendo per un ulteriore decennio alle ASD/SSD di considerare come **“fuori campo iva e non commerciali”** le prestazioni rese ai propri tesserati per il raggiungimento delle finalità istituzionali, analogamente alle quote di tesseramento ed affiliazione.

Il Presidente di una ASD, dietro regolare delibera positiva dei soci potrebbe ottenere un prestito in denaro da parte dell'Associazione stessa? Si specifica che tale prestito (infruttifero di interessi) non metterebbe assolutamente in difficoltà l'Associazione ma in effetti non avrebbe alcuna utilità per la stessa. In sede di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, se pur in presenza di un regolare contratto tale erogazione di denaro effettuata tramite bonifici potrebbe essere considerata come una distribuzione indiretta di utili e/o come compenso per attività sportiva dilettantistica dal momento che il Presidente è anche istruttore qualificato che opera all'interno dell'ASD? Grazie

Ci pare un'operazione sconsigliabile.

In primo luogo, come giustamente già rilevato nel quesito, l'associazione non ne trarrebbe alcuna utilità, ma c'è di più:

- l'associazione assume (ripetiamo: senza alcuna contropartita) il rischio di insolvenza del presidente, rischio che non si può certo escludere a priori (e anzi il fatto che il presidente abbia necessità di un finanziamento da parte dell'associazione non depone a favore della solidità della sua posizione patrimoniale/finanziaria)
- il fatto che il finanziamento sia infruttifero costituisce distribuzione indiretta di utili, o comunque distrazione di risorse dell'associazione, nella misura degli interessi passivi (interessi che, proprio per il fatto che il presidente pare non riuscire a finanziarsi altrimenti, debbono tener conto del rischio e non sono certo trascurabili).

Buongiorno è possibile prorogare il contratto degli istruttori fino a tutta la scadenza del quadriennio olimpico? Ovviamente a seguito di una delibera del consiglio direttivo

Per il co.co.co. sportivo, non esiste un limite di durata massimo predefinito per legge invece per il contratto lavoro subordinato sportivo a tempo determinato, la durata massima stabilita per legge è stata estesa a 8 anni dall'inizio del rapporto (Legge N.119 dell' 8 agosto 2025).Quindi la risposta al quesito è affermativa

Una Asd/Aps di atletica incassa corrispettivi specifici da associati per i propri corsi rivolti a persone della terza età e a minori svantaggiati. Si chiede se siano tutte entrate non commerciali.

Se si tratta di **corrispettivi specifici** per:

- corsi di atletica resi in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- effettuate nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi,
- di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati sono entrate che si considerano **non commerciali** (art. 85 e art. 79 co.5-bis CTS).

La disciplina si applica alle APS che abbiano acquisito la qualifica **perfezionando l'iscrizione al RUNTS** la quale ha **effetto costitutivo** della qualifica di ETS e costituisce **presupposto** ai fini della fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni in favore degli ETS.

***Buongiorno ho una asd e vorrei sapere cosa
significa principio di democraticità e della porta aperta***

IL PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA è volto ad assicurare che la compagine associativa venga arricchita da soggetti che si riconoscono negli scopi dell'Ente al fine di evitare la cristallizzazione al suo interno di situazioni di potere. In pratica se una asd ha un consiglio direttivo di 3 persone questo non può essere identico per più anni ma ci dovrà essere un naturale ricambio anche di soci all'Interno dell'asd, mentre per **PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA'** si intende la regolare convocazione delle assemblee , diritto di voto e coinvolgimento di tutti i soci , rispetto delle norme statutarie sull'ingresso e uscita degli stessi , approvazione del bilancio.

Un nostro istruttore (che è anche presidente dell'ASD) percepisce compensi sportivi ai sensi degli art. 25-28 del d.lgs. 36/2021 (riforma dello sport). In caso di trasferte, se lo stesso mette a disposizione il proprio mezzo, può ricevere rimborsi chilometrici? Come vanno trattati fiscalmente? Fanno cumulo con i compensi ricevuti? Grazie per l'attenzione

Dal 1° gennaio 2025, anche in caso di **trasferta entro il comune di residenza dell'ASD** il rimborso chilometrico, calcolato in base alle tabelle ACI e riconosciuto al lavoratore sportivo per l'utilizzo del mezzo privato, se debitamente provato, documentato, inerente alle finalità istituzionali e corrisposto tramite modalità tracciabili (bonifico, carta credito ecc. – L. 207/2024) non concorre a formare il reddito imponibile del percipiente. Conseguentemente tali somme non sono da considerare ai fini della formazione delle soglie di esenzione previdenziale (€ 5.000 annui) e fiscale (€ 15.000 annui) quindi non fanno cumulo.

L'Agenzia delle Entrate inoltre, con CM 15/E del 22.12.2025, tra l'altro ha evidenziato che, se debitamente documentati, anche i rimborsi delle spese di pedaggio e parcheggio per trasferte, sia all'interno che al di fuori del territorio comunale, non costituiscono imponibile da assoggettare a tassazione.

Dal quesito emerge che il Presidente del sodalizio è beneficiario di compensi sportivi. A tal proposito si raccomanda di verificare preliminarmente che tale possibilità non sia preclusa dallo statuto, dopodiché, al fine di rispettare il divieto di distribuzione di utili, anche in forma indiretta, di erogare un compenso in linea con gli altri collaboratori sportivi, che come gli altri istruttori deve essere deliberato dal consiglio direttivo.

Buongiorno come asd abbiamo l'usanza di far allenare i nuovi arrivati con una giornata sportiva di prova ,ci chiediamo se queste persone sono coperte da assicurazione o meno

Ritenere che sia ammissibile la partecipazione ad una prova unica (una tantum) in assenza di certificazione medica, purché la stessa conservi carattere effettivamente episodico, non strutturato e non riconducibile ad attività sportiva continuativa, ma organizzata presso una società/associazione sportiva affiliata ad una FSN, DSA o EPS **non risulta essere praticabile**. Le stesse Federazioni o Eps, seppur nelle rispettive linee amministrative interne talvolta richiamino il criterio dell'occasionalità — non hanno mai istituzionalizzato in modo vincolante la figura della c.d. “giornata di prova”. Ne deriva un dato giuridico essenziale: **la giornata di prova non è una deroga formalmente riconosciuta**, bensì una deduzione interpretativa elaborata nella prassi e, probabilmente, fondata sull'assenza di un divieto espresso per le attività sportive episodiche, seppur organizzate da una associazione/società sportiva affiliata ad una FSN e EPS. In conclusione, la possibilità della prova una tantum non può considerarsi un diritto normativamente riconosciuto, ma un'ipotesi che si innesta in una interpretazione molto ampia, e non supportata da prese di posizione ufficiali, della Circolare del 16 giugno 2015. La sua praticabilità dipenderà dalla prudenza organizzativa dell'ente, il quale può anche porre in essere misure di autotutela scelte su base volontaria, ben consapevole che allo stato attuale tale possibilità non è prevista né dalla normativa né dagli atti ufficiali emanati da FSN o EPS.

Buongiorno, la settimana scorsa abbiamo ottenuto la personalità giuridica, vorremmo sapere la tipologia di contabilità da tenere in futuro. Fino ad oggi abbiamo utilizzato quella semplificata con il semplice rendiconto entrate /uscite ma non è chiaro se dobbiamo passare alla contabilità ordinaria, più complessa ed onerosa sebbene il nostro volume di ricavi non superi i 50.000 euro/anno.

Con l'acquisizione della personalità giuridica, l'ASD non ha l'obbligo della contabilità ordinaria. Quindi, anche se riconosciuta, l'ASD potrà scegliere tra la redazione di un rendiconto per cassa semplificato o un bilancio in forma ordinaria. Infatti, l'obbligo della contabilità ordinaria scatta solo con il superamento di 400.000 euro dei ricavi commerciali.

Buon pomeriggio, sono un volontario e la asd per la quale collaboro nel 2025 mi ha erogato, circa 800 euro come rimborso chilometrico dovuto all'accompagnamento degli atleti alla varie gare (tutti i rimborsi sono stati inseriti nel RASD).La mia domanda è la seguente: la società è in questo caso tenuta a rilasciarmi la certificazione unica o non è obbligatorio?

I rimborsi spese ai volontari non fanno reddito ma solo cumulo per le soglie di esenzione quindi non va fatta la Certificazione Unica (CU).

Siamo una asd affiliata fidal vorremmo sapere cosa cambia se ci iscriviamo anche al RUNTS

Può accadere che un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) nel proprio percorso evolutivo abbia interesse ad iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), diverse ragioni possono portare a questa decisione, ad esempio tale ingresso potrebbe facilitare l'accesso a bandi pubblici, contributi regionali e forme di co-progettazione o convenzionamento con gli enti locali creando opportunità maggiori rispetto a quelle offerte ad una "semplice" ASD.

È sicuramente necessario fare queste premesse:

- la riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito per brevità CTS) prevede fra le "attività di interesse generale", oggetto sociale esclusivo o principale degli enti del terzo settore, anche le "attività sportive dilettantistiche";
- le ASD che entrano nel RUNTS devono sottostare alle disposizioni del CTS pur potendo rimanere agli effetti sportivi iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per svolgere normalmente la propria attività sportiva istituzionale.

I CORRISPETTIVI SPECIFICI SARANNO ANCORA DECOMMERCIALIZZATI AI FINI IVA?

Stiamo parlando delle quote versate da associati e tesserati per frequentare le attività sportive organizzate dalla ASD. Dal punto di vista delle imposte indirette, cioè per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA, nulla cambia, tali corrispettivi saranno sempre considerati esclusi da IVA secondo la stessa normativa.

.L'ASD POTRÀ CONTINUARE A STIPULARE CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO?

Le attività sportivo dilettantistiche potranno continuare ad essere svolte con l'ausilio di collaboratori inquadrati secondo la nuova normativa sul lavoro sportivo.

SI POTRÀ MANTENERE IL REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91?

L'iscrizione al RUNTS comporta la decadenza da tale regime che potrà essere sostituito da un regime simile SOLO nel caso in cui la ASD diventi una APS. Per le APS infatti è previsto un regime forfetario (art. 86 del CTS) che si differenzia da quello ex legge 398/91 sostanzialmente per questi aspetti:

- limite di ricavi commerciali dell'anno precedente di euro 85.000, invece di euro 400.000;
- non è dovuta l'IVA sulle fatture attive o corrispettivi commerciali, invece nell'altro regime è previsto l'addebito dell'IVA che poi viene versata all'Erario per il 50%.

Le ASD che invece entrano nel RUNTS come semplici ETS perdono il regime forfetario e non potranno godere di alcun regime semplificato ai fini IVA, dovranno gestire le attività commerciali in regime ordinario con tutti gli adempimenti previsti per i soggetti commerciali (fatturazione, versamenti, dichiarazioni, conservazione dei documenti contabili).

CAMBIA QUALCOSA IN TERMINI DI SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO?

Gli iscritti al RUNTS devono rispettare specifici modelli ministeriali per la redazione del bilancio, in particolare:

- gli ETS con ricavi, rendite, proventi non superiori a 60.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata;
- gli ETS privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi non superiori a 300.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa;

- gli ETS con personalità giuridica aventi ricavi, rendite, proventi superiori a 60.000 euro devono redigere il bilancio per competenza (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione);
- gli ETS senza personalità giuridica aventi ricavi, rendite, proventi superiori a 300.000 euro devono redigere il bilancio per competenza (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione).

Il rendiconto deve essere depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si tratta di disposizioni completamente nuove per una ASD neo iscritta al RUNTS.

L'ACQUISIZIONE DELLE PERSONALITÀ GIURIDICA

La disciplina per il conseguimento della personalità giuridica non sarà più quella dell'art. 14 D.lgs. 39/14, sarà invece applicabile l'art. 22 del CTS e quindi verrà richiesto un patrimonio minimo legale di 15.000 e non 10.000 euro.

L'ASD POTRÀ SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ ULTERIORI RISPETTO A QUELLE SPORTIVO DILETTANTISTICHE?

Mentre una ASD non iscritta al RUNTS si deve occupare in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, una ASD iscritta al RUNTS può svolgere, oltre alle attività sportive, anche tutte quelle attività definite di interesse generale indicate nell'art. 5 del CTS. L'ingresso nel RUNTS quindi rappresenta un'opportunità per allargare, con le agevolazioni fiscali di cui abbiamo parlato sopra, lo spettro operativo dell'ASD, che ad esempio accanto alla gestione sportiva potrà affiancare un'attività di tipo culturale/sociale.

Sono il presidente di una asd volevo sapere a che serve il bilancio e se è obbligatorio pubblicarlo

Se si è iscritti solo al Rasd non è obbligatorio pubblicarlo mentre se si ha l'iscrizione anche al Runts deve essere pubblicato. Detto questo nelle asd il bilancio viene spesso percepito come un adempimento burocratico da affrontare una volta l'anno.

In realtà è molto di più: è il principale strumento di trasparenza verso i soci, di tutela per gli amministratori e di corretta gestione dell'associazione. La Riforma dello Sport ha rafforzato questo concetto: oggi il bilancio non serve solo “per gli adempimenti”, **ma rappresenta uno degli elementi fondamentali per dimostrare la reale natura dilettantistica dell'ente.**

Vediamo quindi, in modo pratico, **cosa deve fare davvero una ASD e quali errori evitare.**

1. Perché il bilancio oggi è centrale per le ASD

Il rendiconto economico-finanziario è obbligatorio per tutte le associazioni sportive dilettantistiche.

Non si tratta solo di un documento contabile, ma dello strumento attraverso cui l'associazione dimostra:

- come vengono utilizzate le risorse dei soci;
- che non esiste finalità di lucro;
- che gli eventuali avanzi vengono reinvestiti nello sport.

Un bilancio chiaro tutela anche presidente e consiglio direttivo, perché rende tracciabili le decisioni economiche prese durante l'anno.

2. Bilancio ASD: cosa dice davvero la normativa

La normativa sportiva richiede alle ASD:

- la redazione annuale di un rendiconto economico-finanziario;
- l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- la conservazione della documentazione contabile.

È importante distinguere alcune situazioni.

Differenza tra ASD e SSD

Le SSD, essendo società di capitali, redigono un vero bilancio civilistico. Le ASD, invece, possono adottare schemi più semplici, purché chiari e comprensibili.

ASD con personalità giuridica

Quando l'ASD acquisisce personalità giuridica, cambia però il livello di attenzione richiesto.

In questi casi il bilancio deve essere strutturato in modo più evoluto, avvicinandosi a quello delle SSD, perché diventa necessario monitorare anche:

- debiti e crediti;
- patrimonio dell'ente;
- equilibrio finanziario complessivo.

Diventa quindi fondamentale predisporre anche uno stato patrimoniale, utile a verificare che il fondo patrimoniale non venga progressivamente eroso da una situazione debitoria eccessiva.

3. Come deve essere fatto un bilancio ASD (in pratica)

Un buon bilancio ASD non deve essere complicato, ma deve essere leggibile.

Le principali sezioni sono:

Entrate: quote associative; corrispettivi sportivi; sponsorizzazioni, contributi pubblici; attività commerciali.

Uscite: compensi sportivi; affitti e utenze; attrezzature; costi organizzativi; spese amministrative.

Il risultato finale evidenzierà un avanzo o disavanzo di gestione.

4. Gli errori più comuni nelle ASD

Tra gli errori più frequenti troviamo:

- confondere gestione istituzionale e commerciale;
- redigere il bilancio copiando quello dell'anno precedente;
- **non ripartire dal saldo di cassa iniziale corretto.**

Quest'ultimo errore è particolarmente rischioso: se il saldo finale di un anno non coincide con quello iniziale dell'anno successivo, in sede di controllo può essere dedotto che vi sia stata una distribuzione di ricchezza o un utilizzo non documentato delle risorse associative.

Altro errore diffuso è la **predisposizione tardiva del bilancio**, che compromette l'approvazione puntuale da parte dell'assemblea dei soci, organo sovrano dell'ente.

Il bilancio deve essere pronto per tempo, non costruito all'ultimo momento poco prima dell'assemblea dei soci, che in genere si riunisce per l'approvazione del bilancio entro 30 aprile, se l'asd non ha l'esercizio a cavallo d'anno o lo statuto prevede una scadenza diversa.

5. Il bilancio come strumento di gestione

Il rendiconto non serve solo a fotografare il passato.

Permette di capire:

- se i corsi sono sostenibili;
- quali attività generano equilibrio economico;
- dove intervenire sui costi.

Un'associazione che legge il proprio bilancio riesce a programmare investimenti, nuovi servizi e sviluppo sportivo senza improvvisazioni.

6. Avanzi di gestione: cosa devono fare davvero le ASD

Uno dei principi fondamentali dello sport dilettantistico è il divieto di distribuzione degli utili.

Gli eventuali avanzi devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali. Questo non significa spendere tutto subito, ma dimostrare una logica di reinvestimento nel tempo.

Ad esempio:

- miglioramento degli impianti;
- acquisto attrezzature;
- sviluppo nuovi corsi;
- formazione degli istruttori.

Il bilancio diventa quindi lo strumento che racconta come l'associazione reinveste nello sport ciò che produce.

7. Bilancio e controlli: perché oggi conta di più

Con il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche e i controlli sempre più frequenti, il bilancio rappresenta uno dei primi documenti analizzati.

Da esso emergono:

- coerenza gestionale;
- democraticità associativa;
- corretto utilizzo delle risorse.

Un bilancio ordinato riduce drasticamente i rischi in caso di verifiche fiscali o sportive.

8. Conclusione – Il bilancio non è burocrazia

Il bilancio ASD non è un obbligo da subire, ma uno strumento di governo dell'associazione.

Significa sapere dove si sta andando, evitare decisioni impulsive e garantire continuità all'attività sportiva.

In uno scenario sportivo sempre più complesso, gestire bene le risorse è parte integrante del progetto educativo e sportivo.

In previsione dell'assemblea di approvazione del rendiconto annuale 2025 (coincidente con l'anno solare), lo statuto recita che possono partecipare i soci in regola con il versamento della quota sociale. Le domande sono due: si intende la quota relativa all'anno di cui si va ad approvare il bilancio (2025) o quella dell'anno in cui si svolge l'assemblea (2026)? il versamento può essere fatto in sede di assemblea?

Lo statuto è un documento fondamentale per l'ente, il cui contenuto è determinato – in parte – dalla legge (ovvero il codice civile, il decreto legislativo 36/2021, nonché l'art. 48 TUIR laddove il club sia interessato ad usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi) e – per il resto – rimesso all'autonomia negoziale degli associati.

Al riguardo, merita ricordare che la redazione corretta del medesimo è un requisito fondamentale per la buona gestione del sodalizio, nonché per evitare conseguenze pregiudizievoli in sede di accertamento.

L'essere in regola con il pagamento della quota è riferito al momento del voto, trattandosi di un requisito per potere esercitare un simile diritto; è necessario pertanto verificare il pagamento della quota relativa all'anno in cui si svolge l'assemblea.

Con riguardo all'altra domanda – se cioè la quota possa essere versata direttamente in sede di assemblea – è doveroso accertare se vi siano prescrizioni statutarie in senso contrario .

In assenza di una regolamentazione contraria (anche a livello interpretativo) **non sembrano sussistere argomentazioni ostative al pagamento della somma in assemblea.**

Buongiorno, mi occupo di una piccola associazione affiliata alla FIDAL che si occupa dell'insegnamento dell'atletica per bambini e master. Chiedo se abbiamo l'obbligo di iscrizione al RASD. Grazie

Ricordiamo che attraverso l'affiliazione l'ente sportivo:

- entra a far parte dell'ordinamento sportivo della Federazione;
- ottiene il codice di affiliazione federale;
- acquisisce il diritto di tesserare atleti, tecnici e dirigenti;
- può partecipare alle attività sportive organizzate dall'organismo affiliante.

L'affiliazione ha normalmente durata annuale e deve essere rinnovata periodicamente secondo le procedure previste dalla Federazione.

La qualifica di **ente sportivo dilettantistico** non deriva tuttavia dalla sola affiliazione federale, essendo imprescindibile – oggi – l'**iscrizione al RASD**. È infatti il Registro, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, a costituire l'unico **strumento di certificazione della natura sportiva dilettantistica** di asd e ssd.

Il meccanismo ordinario prevede che:

1. l'associazione o società sportiva si affili alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva;
2. **l'organismo affiliante trasmetta i dati dell'ente al RASD;**
3. il Registro iscriva l'ente e attribuisca il numero di iscrizione.

Solo a seguito di questa iscrizione l'ente è formalmente riconosciuto come associazione o società sportiva dilettantistica ai fini dell'ordinamento sportivo e delle **agevolazioni previste dalla normativa**.

In casi eccezionali può accadere che una associazione **risulti affiliata alla Federazione ma non compaia nel RASD**. Le cause possono essere diverse.

Una prima ipotesi riguarda il mancato perfezionamento dell'affiliazione. Se la procedura federale non è stata completata – ad esempio per documentazione incompleta o per irregolarità statutarie – la trasmissione dei dati al Registro potrebbe non essere avvenuta.

Un secondo caso può verificarsi quando i dati siano stati inseriti nella piattaforma federale ma **non risultino ancora validati o correttamente trasmessi al Registro**.

Infine, l'assenza dal RASD può dipendere dalla **mancata conferma annuale dell'affiliazione** o dalla cessazione del rapporto con la Federazione. In tali casi l'ente viene cancellato dal Registro

Come già precisato sopra, **la sola affiliazione federale non è sufficiente** per qualificare un ente come associazione sportiva dilettantistica. Il sodalizio, infatti, se **non risulta iscritto nel RASD**:

- non può giovare delle **agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico**;
- non può inquadrare i propri collaboratori come **lavoratori sportivi**.

In merito alla richiesta del certificato di cui all'oggetto, viene spesso sollevato il dubbio se alla scadenza della validità dei sei mesi dello stesso sia obbligatorio richiederne uno aggiornato o se sia sufficiente la prima richiesta all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il c.d. certificato antipedofilia, ovvero il certificato richiesto dal datore di lavoro ex art. 25-bis DPR 313/2002, , deve essere acquisito al momento dell'assunzione o dell'incarico al collaboratore e pertanto mantiene la propria validità per l'intera durata del rapporto, anche se superiore ai sei mesi. La precisazione è contenuta all'interno di una FAQ pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia che riportiamo per esteso:

- **I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?**

No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

Si segnala per completezza che l'obbligo di richiedere e acquisire il certificato è posto in carico al datore di lavoro o comunque al soggetto che impiega all'interno della propria organizzazione, **anche a titolo di volontariato**, soggetti che operano a contatto diretto e regolare con i minori, ovvero a contatto necessario ed esclusivo (e quindi, per le società sportive, a titolo esemplificativo: istruttore, allenatore, maestro, direttore tecnico, accompagnatore, personale ausiliario di assistenza agli atleti minori, educatori, addetti alla somministrazione di pasti e simili ma non il dirigente generico, il personale di segreteria e altre figure che sovrintendono alle attività sportive e gestionali ed entrano in contatto solo occasionale con i minori).

L'omessa acquisizione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 euro. Nelle more di acquisizione del certificato è possibile adibire gli addetti al lavoro, stipulare il contratto di lavoro, la lettera di incarico, disporre delle prestazioni del volontario a condizione che l'interessato rilasci una dichiarazione sostitutiva, come evidenziato in altra specifica FAQ che riportiamo per esteso:

- **In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?**

Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ciò premesso, si rileva che tali indicazioni rilevano ai fini del rispetto delle specifiche prescrizioni di legge poste a tutela dei minori in attuazione della direttiva suindicata e in particolare a fini sanzionatori, nel senso che se il certificato, correttamente acquisito al momento dell'assunzione, non viene rinnovato dopo i sei mesi, in costanza di rapporto, deve ritenersi illegittima l'eventuale irrogazione della sanzione posto che il datore di lavoro si è adeguato alle indicazioni ministeriali espresse tramite la FAQ.

Per completezza può risultare opportuno prevedere nel MOG non solo una verifica periodica dell'aggiornamento del certificato antipedofilia, per esempio **uno /due anni**, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, ma anche eventualmente l'acquisizione di ulteriori certificati e/o specifiche autocertificazioni da parte dello staff che opera a contatto con i minori, per verificare la presenza di precedenti definitivi o anche di procedimenti pendenti con o senza sentenza non definitiva, in riferimento ad altre fattispecie di reato che il sodalizio sportivo può ritenere rilevanti (ad esempio precedenti per altri reati contro la persona).

Si tratta di **misure preventive e organizzative** che vanno individuate da ciascun sodalizio in base alle attività svolte e alla specifica valutazione dei rischi, oltre che in relazione alle linee guida adottate dall'organismo affiliante, al fine di adottare protocolli accurati ed efficaci in relazione al reclutamento del personale che opera a contatto con i minori.

In tal senso potrebbe rivelarsi scarsamente idonea la sola acquisizione del certificato antipedofilia obbligatorio per legge al momento dell'assunzione, non rinnovato e quindi non aggiornato, in presenza di un rapporto di lunga durata o costantemente prorogato di stagione in stagione, senza soluzione di continuità; un conto è adempiere alle specifiche previsioni di legge al fine di evitare la sanzione amministrativa, altro è **adoperarsi in maniera proattiva per prevenire e contrastare ogni forma di abuso** e garantire un ambiente sano e sicuro.

In quest'ottica possono dunque trovare giustificazione ulteriori misure da adottare prima e dopo il reclutamento quali a titolo esemplificativo:

- l'acquisizione di curricula per valutare oltre ai titoli e alle qualifiche le esperienze pregresse;
- la conduzione attenta e mirata dei colloqui preliminari;
- l'assunzione di referenze;
- la richiesta di ulteriori certificati penali e/o di carichi pendenti e/o di specifiche autocertificazioni;
- l'attivazione o la partecipazione periodica a percorsi formativi per lo staff finalizzati al riconoscimento e alla prevenzione di ogni forma di abuso;
- l'organizzazione di riunioni periodiche con lo staff per illustrare le azioni da intraprendere, per discutere di eventuali criticità emerse nel corso della stagione e per valutare l'efficacia e il rispetto dei protocolli adottati e del codice di condotta.

Buongiorno è cambiato qualcosa per i premi sportivi?

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 27 marzo 2026 ha approvato un decreto legge, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale è stata (re-)inserita la soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026.

Di conseguenza:

- **per il 2025** – e fino al 27 marzo 2026 – rimane l’obbligo di operare la ritenuta del 20%, su qualunque importo
- **dal 28 marzo e fino al 31/12/2026**, nel caso di corresponsione di premi, allo stesso percipiente, di importo complessivo fino a 300 euro, non è dovuto alcun prelievo; se viene superato il limite, la ritenuta deve essere operata sull’intero importo, compresi i 300 euro
- **per il 2027** siamo in attesa di nuove disposizioni

Buongiorno, in rete ho avuto occasione di leggere un articolo in cui si escludeva la comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale del lavoro per i lavoratori autonomi sportivi. Ora la domanda che vi pongo è: il lavoratore autonomo sportivo occasionale va registrato nel RASD? Grazie

Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale non c'è l'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego, neanche tramite RAS.

Con riferimento alle co.co.co. sportive il D.Lgs. 36/2021 prevede una serie di semplificazioni, tra cui la possibilità di comunicare il rapporto di lavoro attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche (Unilav - sport). Per le co.co.co. amministrativo gestionali, invece, la comunicazione deve essere inviata utilizzando i canali ordinari.

ADEMPIMENTO

CO.CO.CO. SPORTIVA

CO.CO.CO. A/G

«Unilav» Comunicazione al centro per l'impiego

Attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto secondo le indicazioni contenute nel

<<http://registro.sportesalute.eu/>> regolamento del medesimo Registro.

Attraverso la compilazione e invio telematico del modello Unilav sul sito del MLPS almeno un giorno prima.

Sono, invece, esclusi dall'obbligo di comunicazione i seguenti rapporti di lavoro:

- * contratti di collaborazione meramente occasionali (art. 2222 del C.C. "contratti d'opera");

- * lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Prest.O);

Si ricorda, infine, che la prestazione di lavoro autonomo occasionale resa in ambito sportivo, non rientrando tra i redditi di lavoro sportivo disciplinati dal D.Lgs. 36/2021, deve essere prudenzialmente trattata secondo le regole ordinarie del lavoro autonomo occasionale, con conseguente applicazione della ritenuta d'acconto nei modi ordinari, senza applicazione di alcuna franchigia prevista per i compensi sportivi.

Buongiorno avendo degli istruttori che percepiscono un importo INFERIORE ai 5.000,00 annui è necessario ai fini amministrativi dichiarare l'importo per il CU?

Sì, la CU è obbligatoria a prescindere dal superamento o meno della soglia dei 5.000 euro.

Considera che le CU dei Co.Co.Co. sportivo e/o amministrativi-gestionali dovevano essere trasmesse entro il 16 marzo (essendo equiparate a CU lavoro dipendente e assimilati).

Mentre le CU lavoro autonomo (compensi erogati a chi è in partita iva o per lavoro occasionale) il termine è il 30 aprile.

Buongiorno, volevo sapere se la scadenza di un contratto sportivo di co.co.co. deve essere per forza a termine stagione oppure può essere per anno solare.

Il contratto è, per definizione, un atto di autonomia privata, posto che il contenuto può essere determinato liberamente dalle parti, ad eccezione degli elementi richiesti dalla legge (in alcuni casi a pena di nullità, si v. l'art. 1325 c.c.).

Con riguardo all'ambito sportivo, l'unico riferimento normativo relativo alla durata del contratto riguarda la previsione di un termine di durata massima per i rapporti di lavoro subordinato che, per effetto della vigente formulazione dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 36/2021, **può essere di otto anni** e non cinque, diversamente da quanto inizialmente statuito dalla riforma dello sport.

Ai sensi, dell'art. 26 comma 2 del d. lgs. 36/2021, come modificato dal d. l. 96/2025, infatti:

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

La circostanza per cui il legislatore non abbia regolato la necessità di fare coincidere la scadenza del rapporto contrattuale con la fine dell'anno solare piuttosto che della stagione sportiva comporta che una simile scelta sia rimessa alle parti, le quali, liberamente, potranno **concordare la soluzione ritenuta migliore per loro**.

In definitiva, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può avere una durata annuale (coincidente con la stagione sportiva o solare) o pluriennale, in base alla soluzione ritenuta più funzionale dalle parti.

Buongiorno abbiamo una perplessità a proposito dei premi in denaro; le ASD qualora devolvano premi in denaro ai concorrenti che non superano la soglia di 300 euro, sono tenute a dichiarare tali somme oppure no?

I premi sportivi non vanno dichiarati né dalla ASD in Certificazione Unica, né dal percipiente in Dichiarazione Redditi (a prescindere dal superamento o meno della soglia dei 300 € riguardante l'esenzione della ritenuta).

Infatti, la ritenuta a titolo d'imposta del 20% fa in modo che quel reddito sia già tassato alla fonte. Ricordo che l'esenzione dei 300 € riguarda solo i premi di classifica corrisposti ad atleti o tecnici.

Inoltre, nel momento in cui l'importo complessivo dei premi erogati dallo stesso committente supera tale soglia, l'intera somma diventa soggetta a ritenuta (la ritenuta non andrà applicata solo la parte eccedente, ma anche su quella inizialmente esentata).

Vorrei conferma sulla obbligatorietà o meno dell'inserimento sul RASD dei rimborsi forfettari corrisposti ai volontari sportivi. Grazie

Sì, l'inserimento dei rimborsi forfettari ai volontari sportivi nel RASD è obbligatorio.

Come è noto l'art. 29 del Decreto legislativo 36/2021 disciplina la figura del volontario sportivo, confermandone la natura gratuita dell'attività, svolta in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. È tuttavia consentito – al ricorrere di specifiche condizioni - il riconoscimento di rimborsi forfettari per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi, entro il limite di 400 euro mensili.

In tale ipotesi gli enti che erogano **rimborsi forfettari** ai volontari sportivi sono tenuti a comunicare:

- i nominativi dei volontari interessati;
 - gli importi corrisposti a ciascuno;
- attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), nell'apposita sezione "Volontari".

La comunicazione deve essere effettuata **entro la fine del mese successivo al trimestre** di svolgimento delle prestazioni.

Si ricorda che la trasmissione dei dati è resa disponibile agli enti competenti (Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, INAIL) per le attività di vigilanza.

Buongiorno, chiedo una precisazione in merito alla nostra asd, regolarmente iscritta al RASD e affiliata Fidal , i cui istruttori sono certificati. Se viene svolta l'attività di formazione con rilascio di attestati verso nuovi futuri docenti soci e/o tesserati della stessa ASD, tale attività è considerata istituzionale oppure commerciale? Grazie

Si tratta sicuramente di attività istituzionale.

In primo luogo RICORDIAMO che l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 prevede espressamente che nello statuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche

“devono essere espressamente previsti: ... b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”. Formazione e didattica non solo possono certamente essere svolte da asd e ssd, ma addirittura **debbono** essere espressamente previste nei loro statuti.

E quali siano tali attività, e quale la differenza fra l'una e l'altra, si ritrova ben chiarito all'art. 2 del Regolamento di funzionamento del RAS:

“4) Con “**attività didattica**” si intende l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dalla ASD/SSD in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ...

5) Con “**attività formative**” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD/SSD”

Di conseguenza, che l'attività didattica/formativa sia rivolta ad atleti/allievi o a soggetti già qualificati che vogliano acquisire ulteriori competenze e svolgere in futuro a loro volta l'attività di istruttori, non ha rilevanza ai fini

della qualificazione fiscale: siamo comunque certamente all'interno dell'attività sportiva svolta dai sodalizi iscritti al RAS e quindi, se svolta a favore di soci o tesserati, è comunque attività istituzionale/decommercializzata.

Facciamo due precisazioni.

La prima è che l'art. 2, punto 5, del Regolamento del RAS sopra citato prosegue stabilendo che

“Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dalla stessa ASD/SSD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità”.

Perché l'attività svolta da una asd/ssd possa riconoscersi come formativa è quindi indispensabile che:

- essa possieda i “requisiti didattici” richiesti dall'ente affiliante e previsti nel proprio statuto
- i docenti siano in possesso di “specifiche competenze e professionalità

La seconda è che gli attestati che certificano le competenze come istruttore e che quindi consentono di svolgere tale ruolo debbono essere rilasciati da una Federazione, una Disciplina sportiva o un Ente di Promozione, non da una singola asd/ssd: la asd/ssd potrà rilasciare un attestato di frequenza ed eventualmente di aver sostenuto con esito positivo un esame finale, ma tale attestato non avrà valore nei confronti del soggetto affiliante.

In parole ancor più chiare: il titolare di un attestato rilasciato da una asd/ssd non avrà titolo per chiedere alla Federazione o Ente di promozione di poter essere tesserato come istruttore.

Va inviata la CU 2026 a un atleta cui è stato corrisposto un premio sul quale è stata applicata la ritenuta, oppure la stessa va solo riportata solo sul 770? Grazie

Non vi è obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi del premio percepito: con l'applicazione della ritenuta il tributo è già completamente assolto; per tale motivo non è prevista la predisposizione, consegna e trasmissione della Certificazione Unica. Giustamente nella domanda si fa riferimento al Mod. 770: ricordiamo che l'erogante, infatti – oltre all'obbligo di versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo alla maturazione del premio (o assegnazione del premio) con codice tributo 1047 – è tenuto a presentare il modello dei sostituti di imposta 770 dichiarando i premi corrisposti e le relative ritenute operate, compilando il Prospetto G – Premi e vincite – del quadro SH della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770.

È possibile erogare rimborsi spese forfettari ai volontari senza correlazione ad un evento sportivo (cod. attività all'interno del RASD), ad esempio agli allenatori nei centri estivi?

Si ritiene che la risposta debba essere negativa.

L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 consente infatti di riconoscere ai volontari sportivi rimborsi spese forfettari, nel limite di 400 euro mensili, **esclusivamente per attività svolte “in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi”** riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, CONI, CIP o Sport e Salute S.p.A.

Ne consegue che, nel caso di volontari impegnati nelle ordinarie attività di un centro estivo – anche quando svolgano mansioni di carattere sportivo o di supporto all'attività di allenamento – il rimborso forfettario non appare riconoscibile qualora manchi il collegamento con uno specifico evento o manifestazione sportiva riconosciuta.

Resta naturalmente possibile il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute e documentate dal volontario secondo le regole ordinarie previste per il volontariato sportivo.

Sono il presidente di una asd e vorremmo iniziare come associazione a partecipare a dei bandi, possiamo avere qualche informazione al riguardo?

Gestire un asd/ssd significa spesso fare i conti con budget stretti e tante idee da realizzare. I bandi pubblici e privati sono un'ottima opportunità per finanziare attività, attrezzature, impianti, inclusione sociale (se si è anche APS) e progetti giovanili.

Perché i bandi sono un'opportunità

Spesso premiano soluzioni finalizzate a una crescita strutturale: investimenti in impianti, attrezzature, digitalizzazione, sicurezza.

- Rappresentano una leva ad alto impatto sociale richiamando progetti su inclusione, disabilità, parità di genere, periferie, prevenzione sanitaria (ASD/APS)
- Generano un impatto positivo sulla reputazione dell'organismo sportivo basandosi spesso su partnership con enti locali, scuole, federazioni, fondazioni.

Come trovare i bandi giusti

- Mappare le fonti: siti istituzionali (Ministeri, Regioni, Comuni), CONI, Sport e Salute, Federazioni/Enti di Promozione, Camere di Commercio, Fondazioni bancarie, UE, piattaforme di monitoraggio bandi.
- Definire l'area geografica di interesse e le finalità più afferenti con l'attività dell'ASD/SSD: impianti, attività sociali, eventi...

Avere chiari i propri punti di forza per valutare in maniera coerente la fattibilità e se quel bando rappresenta davvero una opportunità accessibile alla realtà dell'organismo sportivo

Requisiti tipici per ASD/SSD

- Regolarità fiscale e contributiva: DURC, assenza di debiti iscritti a ruolo non rateizzati.
- Requisiti sportivi: affiliazione in corso a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva, iscrizione al Rasd, .
- Governance e trasparenza: verbali aggiornati, organi sociali in carica, bilanci approvati, rendicontazione precedente se già beneficiari di fondi.
- Requisiti specifici del bando: target beneficiari (giovani, over 65, persone con disabilità), territorio, partenariati, esperienze pregresse.

Documenti che possono essere predisposti in anticipo

- Statuto e atto costitutivo aggiornati.
- Certificato di iscrizione al RASD.
- Bilanci ultimi 2-3 esercizi,
- DURC, visura camerale, copia documento legale rappresentante ,SPID, eventuale PEC, .
- Eventuali preventivi firmati per acquisti di attrezzature o servizi, computi metrici, progetti tecnici firmati e relativi piani di investimenti per lavori.

- Lettere di intenti o accordi con partner (scuole, enti sociali, comuni).
- **Come scrivere un progetto convincente/performante**
- A partire da una analisi di mercato del territorio di riferimento, esplicitare i bisogni che si rilevano supportati da dati statistici locali: numero tesserati, pratica per fasce di età e sesso, abbandono sportivo giovanile, presenza e caratteristiche degli impianti, rapporto tra capienza e domanda.
- Esprimere gli obiettivi in modo chiaro e misurabile da un punto di vista quantitativo legato a timing definiti altrettanto chiaramente.
- Prevedere un'offerta dell'attività precisa e strutturata: planning attività didattica, corsi formativi, eventi inclusivi, campagne vs scuole o enti, sinergie con altre organizzazioni territoriali.
- Esplicitare la composizione del Team e le relative competenze: tecnici qualificati, tutor inclusione, volontari, partner medici o psicologi dello sport se previsti.
- Redigere un Budget realistico e coerente: voci dettagliate (attrezzature, personale, comunicazione, assicurazioni, locazioni, spese amministrative e di gestione), quote di cofinanziamento, IVA detraibile/indetraibile.
- Valutare l'impatto sociale in termini di vantaggi per la comunità locale se previsto
- Prevedere un piano di sostenibilità per il progetto successivamente al finanziamento, se previsto
- Prevedere azioni di comunicazione che abbiano impatto sociale: esplicitare quali canali di diffusione saranno utilizzati, focalizzare la comunicazione sull'accessibilità per persone con disabilità e sulla

sensibilità verso soggetti fragili, modalità di esposizione del logo del soggetto finanziante.

Errori frequenti da evitare

- Leggere l'avviso superficialmente con scarsa attenzione: trascurare vincoli su spese ammissibili, massimali, forme giuridiche ammesse, specifiche sulle modalità dei punteggi assegnati.
- Predisporre un Budget dove i costi non sono coerenti con i prezzi di mercato o voci non finanziabili.
- Presentare la pratica incompleta di documenti o con documenti scaduti o non aggiornati.
- Assenza di firme digitali e/o PEC.
- Corredare il progetto di un cronoprogramma irrealistico nelle tempistiche previste dal bando.
- Presentare un progetto poco aderente agli obiettivi e alle richieste espresse dall'ente finanziatore.

La presentazione della domanda

- Accreditarla la ASD/SSD al portale se previsto , creando l'anagrafica contenente tutte le informazioni richieste.
- Compilare i vari moduli richiesti: sezione amministrativa (dati ente), sezione descrittiva (progetto), sezione economica (budget), upload degli allegati richiesti.

- Firmare e inviare: spesso è richiesta la firma digitale della pratica da parte del legale rappresentante; si consiglia di conservare le ricevute attestanti l'invio della pratica stessa.
- Alla scadenza del bando le domande pervenute nei termini saranno oggetto di valutazione. La valutazione sarà effettuata assegnando i punteggi (secondo le modalità contenute nel bando di gara) sulla qualità del progetto, l'impatto, la capacità gestionale, eventuali cofinanziamento, partenariati etc.
- In caso di ammissione sarà firmato l'accordo definitivo con l'ente.

Gestione e rendicontazione: cosa aspettarsi

- Richiesta di indicare un conto dedicato e la tracciabilità dei pagamenti.
- Conservazione dei giustificativi dei costi sostenuti e delle voci di entrata: a titolo esemplificativo fatture, contratti, buste paga e ricevute compensi, estratti conto, presenze partecipanti.
- Richiesta di redazione di report periodici attestanti lo stato avanzamento ed eventuali variazioni autorizzate.
- Verifiche e audit: è consigliabile tenere un fascicolo di progetto ordinato e aggiornato.
- Richiesta di predisposizione di una relazione conclusiva e di un rendiconto economico, dando pubblicità dei risultati raggiunti.

In Conclusione

Accedere a un bando è un processo che premia preparazione, coerenza e competenze amministrative. Le ASD/SSD che pianificano per tempo, hanno la possibilità di scegliere opportunità adatte e presentare progetti concreti, misurabili e sostenibili, aumentando le possibilità di vincere la

gara. Tutto questo può essere agevolato predisponendo un “modello” di progetto adattabile, da utilizzare quando sarà trovato il bando di interesse, ma soprattutto dotare l’asd di una struttura organizzata così da operare sempre in maniera trasparente, efficiente e coerente con le finalità sportive e sociali.

Buongiorno come presidente di una asd volevo sapere se sono obbligato a comunicare all'ispettorato del lavoro le collaborazioni occasionali di cui mi avvalgo

Le collaborazioni occasionali per una asd/ssd non vanno comunicate ne al RASD ne all'ispettorato del lavoro.

Con specifico riferimento al settore sportivo dilettantistico, la Nota n. 109 in particolare **ha chiarito che l'obbligo non si applica alle ASD e alle SSD** in quanto operano senza finalità di lucro.

Per tale ragione, è stato richiamato l'orientamento definitivo espresso dall'Ispettorato, secondo cui **ASD e SSD sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni autonome occasionali.**

Alcuni componenti del consiglio direttivo di una ASD, compreso il presidente, prestano a favore dell'associazione attività o di carattere amministrativo/gestionale o di tipo sportivo rientranti nell'elenco delle mansioni sportive previste da D.lgs 36/2021. Si chiede se i compensi riconosciuti possano godere del regime agevolativo fiscale/contributivo; se sia sufficiente una delibera del CD o sia comunque necessario stipulare un contratto scritto di collaborazione coordinata e continuativa; e infine - qualora sia necessario il contratto - come formalizzare il rapporto di lavoro del Presidente (che a questo punto firmerebbe il contratto in duplice veste). Grazie

La circostanza che il lavoratore sportivo o il collaboratore amministrativo-gestionale sia anche componente del consiglio direttivo dell'associazione non costituisce una causa di incompatibilità e se il presidente o il consigliere svolgono l'attività di istruttore o altra mansione sportiva rientrante nell'art. 25 del d.lgs. 36/2021 oppure un'attività amministrativo-gestionale disciplinata dall'art. 37, i relativi compensi possono **beneficiare del regime fiscale e previdenziale** previsto dalla disciplina del lavoro sportivo.

Per l'instaurazione del rapporto di lavoro è consigliata una **preventiva deliberazione** del consiglio direttivo, con la quale si autorizza l'incarico individuando le mansioni affidate e si determina il compenso: nel caso in cui il rapporto riguardi un consigliere o il presidente, è opportuno che l'interessato non partecipi alla deliberazione che lo riguarda.

Si segnala che la sola delibera non è sufficiente a disciplinare il rapporto, che va formalizzato mediante una **lettera di incarico o un contratto di collaborazione** nel quale siano indicati almeno le attività affidate, la durata del rapporto, il compenso pattuito e le modalità di svolgimento della prestazione. Si tratta di documentazione contrattuale che assume rilievo ai fini degli adempimenti previsti dalla disciplina del lavoro sportivo e delle

comunicazioni al RASD (Unilav sport) in caso di collaborazione sportiva o al centro per l'impiego in caso di collaborazione amministrativo-gestionale.

Quanto all'ultima domanda, si ribadisce l'assoluta opportunità che, qualora il rapporto riguardi il Presidente dell'associazione, la relativa deliberazione venga assunta dal consiglio direttivo **in sua assenza o con la sua astensione al voto**, e che per la sottoscrizione del contratto l'associazione sia rappresentata da altro soggetto munito dei necessari poteri, individuato dal consiglio direttivo secondo quanto previsto dallo statuto o con apposita delibera consiliare: in tal modo il presidente sottoscriverà il contratto esclusivamente in qualità di collaboratore, mentre la firma per conto dell'associazione sarà apposta dal soggetto incaricato di rappresentare l'ente.

Ricordiamo, infine, che **i compensi dovranno essere proporzionati alle attività effettivamente svolte**, anche al fine di evitare che l'erogazione degli stessi possa essere qualificata come distribuzione indiretta di utili, vietata dall'art. 8 del d.lgs. 36/2021.

Sono il Presidente di una ASD dotata di impianto fotovoltaico che fattura al GSE (gestore servizi energetici) l'eccedenza di energia elettrica per circa € 3.000,00 annui. Come va gestita?

Innanzitutto occorre distinguere tra:

- il contributo in conto scambio, che secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate non assume rilevanza ai fini fiscali;
- la liquidazione delle eccedenze di energia immessa in rete, che costituisce invece un corrispettivo imponibile. (Rif circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 19 luglio 2007).

Nel caso prospettato in questione, trattandosi di somme percepite a titolo di liquidazione delle eccedenze, l'ASD realizza un provento derivante dalla cessione di energia elettrica al GSE. Tale importo dovrà pertanto essere fatturato applicando l'aliquota IVA ordinaria del 22% e concorrere alla determinazione dei proventi di natura commerciale dell'associazione secondo il regime fiscale adottato dalla stessa. Qualora l'associazione gestisse la fiscalità in regime di L 398, la prestazione, ai fini IVA, potrebbe risultare “non connessa” agli scopi istituzionali e, quindi, dover essere gestita in regime ordinario.

Buongiorno ci potete fare degli esempi pratici sulla differenza tra soci e tesserati?

I tesserati FIDAL “appartenenti” all’associazione possono anche NON ESSERE soci della ASD e quindi non partecipano alle assemblee dei soci, non hanno diritto a visionare il bilancio, non possono essere eletti nel Consigli Direttivo ecc.

Come già scritto più volte è normale avere all’interno delle asd la categoria di tesserati non soci. Il virgolettato su “appartenenti” conferma la consapevolezza che il tesserato non sia socio/associato del sodalizio sportivo, ovvero non sia parte del rapporto associativo e pertanto non abbia diritto a esercitare i diritti partecipativi spettanti al socio.

2. Tale meccanismo garantisce l’ ASD che può comunque considerare i “corrispettivi specifici” per i corsi come incassati dai “partecipanti” anche se non risultano a libro soci.

Sotto il profilo della spettanza delle agevolazioni fiscali, l’art.148 co.3 TUIR non pone alcun distinguo tra la figura del socio/associato e del tesserato prevedendo, tra gli altri requisiti, che la prestazione debba essere rivolta nei confronti di “iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”: quindi è del tutto indifferente, ai fini dell’applicazione di tale disposizione che la prestazione sia resa al socio/associato o al tesserato. Tuttavia deve essere assolto il principio di gestione democratica e partecipativa (richiesto non solo dalla riforma dello sport ma anche dal recepimento e dal concreto rispetto delle clausole statutarie indicate dall’art.148 co.8 TUIR proprio al fine di beneficiare delle de-commercializzazione dei corrispettivi specifici) che richiede di valutare nel concreto l’effettività dell’organo assembleare.

3. La quota FIDAL fatta pagare ai tesserati insieme alla quota di partecipazione al corso (corrispettivo specifico) è una somma gestita in

nome e per conto del tesserato stesso; l' ASD la incassa poi la versa a FIDAL nel momento del tesseramento nel portale.

Se l'importo incassato per il tesseramento viene integralmente riversato alla federazione l'impostazione appare corretta.

In caso contrario, ovvero se la quota fatta pagare ai tesserati è diversa (di norma superiore) a quanto deve essere corrisposto a FIDAL, si tratta di un ricavo (istituzionale).

4. Un socio è tale fino a che, a norma di statuto, non viene espressamente “cancellato” dal libro soci per inadempimento in merito alle quote sociali; però il mero mancato pagamento per dimenticanza non è automaticamente equivalente all'espulsione; l'associazione può iscrivere un credito verso il socio “ritardatario” e chiedere il pagamento della quota in un secondo momento, mentre un tesserato decade sempre allo scadere del tesseramento federale.

Come detto, mentre il tesseramento ha durata annuale, la qualifica di socio/associato si assume a tempo indeterminato e permane fino a quando non si sia verificata una delle cause di cessazione del rapporto associativo, secondo le regole statutarie. Per il mancato pagamento della quota associativa annuale lo statuto può prevedere o meno clausole di decadenza: solo nel primo caso allo scadere del termine di rinnovo si determina lo scioglimento del rapporto associativo con il socio moroso; negli altri casi il socio può invece essere ammesso a regolarizzare il versamento in un momento successivo. Nel caso concreto, per capire se la prevista cancellazione dal libro soci per inadempienza sia da qualificarsi o meno come causa di decadenza vanno interpretate le clausole statutarie di ogni ASD.

Buongiorno un ASD che entrate può avere ?

Le più comuni modalità di finanziamento di una ASD sono le seguenti:

- la **quota di iscrizione**, annualmente conferita dai soci all'associazione, necessaria per fare parte dell'associazione e per avere diritto di voto nell'assemblea;
- eventuali **contributi ulteriori**, richiesti ai soci dal consiglio direttivo dell'associazione, per fare fronte ai costi di gestione;
- le **donazioni**, effettuate dai soci o da terzi,
- **Contributi** di comuni, province, regioni, enti pubblici ecc....;
- i **corrispettivi versati dai Tesserati per partecipare all'attività sportiva organizzata**, come corsi sportivi, pratici o teorici, e attività connesse alla pratica sportiva, come preparazione atletica, uso di palestre, . In tal caso, le somme ricavate vengono considerate non imponibili solo se lo statuto rispetta i principi fissati dalla legge;
- i **corrispettivi ricavati dall'attività commerciale organizzata dall'associazione**, cioè i proventi ricavati da corsi sportivi verso terzi non soci, affitto di attrezzature e impianti a terzi non soci, proventi derivanti da gare, pubblicità, sponsorizzazione.
- i **fondi derivanti dal 5 x mille**, se l'associazione sportiva svolge attività a favore di giovani, anziani o soggetti svantaggiati.
- quanto ricavato da **raccolte pubbliche di fondi**, che possono essere organizzate saltuariamente durante l'anno.

I fondi raccolti andranno depositati nel c/c intestato all'associazione, che solitamente è gestito dal Presidente e dal tesoriere.

E' importante ricordare che tutti i fondi raccolti **dovranno essere utilizzati per l'organizzazione dell'attività sportiva** svolta dalla ASD, cioè per la sua attività istituzionale prevista dallo statuto.

E' inoltre necessario rilevare che è **vietata la distribuzione di utili** e che i soci non potranno appropriarsi dei fondi dell'associazione sportiva senza giustificato motivo. Potranno essere riconosciuti dei corrispettivi come rimborsi per le spese effettivamente sostenute dai soci o dei compensi per l'attività effettivamente svolta dal socio a favore della ASD.

Buongiorno, la nomina del Collegio dei probiviri e del Revisore dei conti è obbligatoria?

Innanzitutto occorre distinguere **nelle ASD**, il Revisore contabile (anche in forma collegiale) e il Collegio dei probiviri sono **organi meramente facoltativi** e quindi la nomina non è obbligatoria, poiché manca una espressa previsione di legge in tal senso. Viceversa, per le SSD costituite nelle forme della società per azioni, o società a responsabilità limitata, la nomina dell'organo di controllo o di un revisore legale dei conti è regolata rispettivamente dagli artt. 2409-bis e 2477 c.c. e dai limiti e requisiti ivi previsti. Rimane invece meramente facoltativa la nomina del Collegio dei probiviri. Importante evidenziare che se nello statuto di una asd sono previsti devono essere obbligatoriamente eletti con tutto ciò che ne consegue

Buongiorno, vorremmo sapere se il pagamento del compenso di un collaboratore di un ASD debba essere necessariamente fatto con bonifico

La normativa non impone che il compenso di un collaboratore sportivo debba essere corrisposto esclusivamente mediante bonifico bancario.

I collaboratori sportivi che instaurano un rapporto di lavoro sportivo ai sensi del D.lgs. 36/2021 sono lavoratori a tutti gli effetti. Di conseguenza, trovano applicazione anche le disposizioni sulla tracciabilità delle retribuzioni di cui all'art. 1, commi 910 e seguenti, della legge n. 205/2017, che vietano il pagamento in contanti direttamente al lavoratore, indipendentemente dall'importo.

Il pagamento può quindi essere effettuato con qualsiasi modalità tracciabile prevista dalla legge, quali, ad esempio, il bonifico bancario o postale, l'assegno consegnato al lavoratore oppure altri strumenti elettronici di pagamento.

Ribadito pertanto che non è possibile pagare un lavoratore sportivo tramite contante, il bonifico rappresenta la modalità più diffusa e consigliabile, ma non è l'unico mezzo consentito.

ALLEGATI

ATTO COSTITUTIVO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i signori:

1. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
2. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
3. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
4. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
5. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);

è costituita l'associazione sportiva "_____Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in _____, in Via _____.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva _____.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera. L'associazione è retta dallo statuto composto dai (numero) _____ articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "a" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori:

I consiglieri nominati eleggono:

_____ alla carica di presidente;
_____ alla carica di vicepresidente;
_____ alla carica di segretario-tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Statuto della

“Associazione sportiva dilettantistica _____” – ASD 2023

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata “*Associazione sportiva dilettantistica _____*”, in breve “*A.S.D.*

X _____” (d’ora in poi “*Associazione*”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in _____, via _____ n. _____.

La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “*associazione sportiva dilettantistica*”, anche in acronimo ASD.

L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale (eventuale)

1. I colori sociali sono _____. L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante _____.

Articolo 3 – Oggetto

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del _____ e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

la gestione di centri benessere o fisioterapici;

la vendita di articoli sportivi;

la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per *“irreprendibile condotta”* deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

- a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "*Avviso di convocazione*", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali .
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 2 mandati anche se non consecutivi nella medesima carica. (facoltativo)

8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza

il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono

assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 27 – Le sezioni - trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore

Articolo 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Domanda di ammissione alla Associazione Sportiva Dilettantistica

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____,
via _____, Codice Fiscale: _____

chiede

di essere ammesso quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica _____, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.

Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.

Roma, _____

Il richiedente

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.

Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell'ordinamento sportivo.

Il richiedente

NOTA DI LIQUIDAZIONE PER RIUNIONI E TRASFERTE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ cap _____ Via/P.zza _____ n° _____

[illegible]

dichiara di aver effettuato in qualità di

la trasferta dal giorno al giorno

per

1. SOMME DA RIMBORSARE

A) spese di viaggio
(documentate)

♦ autostrada (<i>pedaggio</i>)	€ _____	
♦ biglietto aereo (<i>autorizzazione allegata</i>)	€ _____	
♦ biglietto FF.SS.	€ _____	
♦ servizi di linea	€ _____	
♦ spese taxi	€ _____	
♦ spese parcheggio	€ _____	totale € _____

B) spese di vitto e alloggio (documentate)

◆ n° _____ pasti a € _____ totale € _____

◆ n° _____ Pernottamenti a € _____ totale € _____

2. INDENNITÀ CHILOMETRICA

percorrenza da _____ a _____
km _____ a €. _____ Totale € _____

3. INDENNITA' PER ATTIVITA' Italia

Art. 67/m n° __ giorni a € __

n _____ giorni a € _____ estero

Totale € _____

TOTALE LORDO €[illegible]

DICHIARAZIONE DEL PERCIPIENTE - Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la missione così come sopra indicato.

Data _____ (firma leggibile)

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non aver superato, con il pagamento del suddetto compenso, il limite di euro 7.500,00 previsto dall'art.69, Testo Unico Imposte Dirette – ovvero di averlo superato per euro S'impegna, inoltre, a comunicare alla FIDAL se il superamento di detto limite avvenisse al ricevimento delle somme richieste.

(firma leggibile)

(luogo e data)

(firma del Dirigente)

Cod.IBAN

[illegible]

Libro Soci dell'Associazione:

N.	Data di richiesta dell'iscrizione	Data di accettazione dell'iscrizione	Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di Nascita	Codice Fiscale	Indirizzo	Qualifica socio	Anno sociale	Quota sociale versata
0001	05/06/2011	10/07/2011	Carlo	Erbe	23/11/1958	Milano	RBECRL58S23F205A	Via Roma, 15 - 20090 Segrate (MI)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0002	05/06/2011	10/07/2011	Giulia	Monte	03/06/1975	Milano	MNTGLI75H43F205G	Viale Europa, 76 - 20060 Bussero (MI)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0003	05/06/2011	10/07/2011	Stefano	Rombi	11/02/1966	Milano	RMBSFN66B11F205F	Via Nenni, 3 - 20900 Monza (MB)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0004	05/06/2011	10/07/2011	Alessia	Costa	26/10/1960	Milano	CSTLSS60R66F205P	Piazza della Repubblica, 34 - 20090 Segrate (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0005	05/06/2011	10/07/2011	Mario	Brambilla	18/01/1977	Milano	BRMMRA77A18F205T	Via Manzoni, 7 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0006	05/06/2011	10/07/2011	Luisa	Conte	28/11/1968	Milano	CNTLSJ68S68F205C	Via Sarca, 53 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0007	10/01/2012	12/02/2012	Alberto	Mecchi	19/05/1991	Milano	MCCLRT91E19F205J	Via Pertini, 72 - 20060 Bussero (MI)	socio ordinario		
0008	13/01/2012	12/02/2012	Anna	Fiore	30/04/1989	Milano	FRINNA89D70F205S	Via Monviso, 13 - 20090 Segrate (MI)	socio ordinario		
0009	14/01/2012	12/02/2012	Gianni	Pinotto	15/06/1972	Milano	PNTGNN72H15F205M	Via del Pinolo, 12 - 20060 Bussero	socio ordinario		
0010	15/01/2012	12/02/2012	Mario	Rossi	25/07/1999	Milano	RSSMRA99L25F205A	Via del Pruno, 8 - 20060 Bussero	socio ordinario		

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____, via _____ n. _____, si è riunito il consiglio direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica _____ convocato ai sensi di legge.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor _____ Presidente e il Signor _____ è nominato segretario.

Il Presidente constatata la presenza dei consiglieri, _____, _____ e _____ dichiara la seduta regolarmente convocata e pertanto validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ammissione nuovi associati;

Aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio di aver ricevuto n. _____ richieste di adesione alla associazione.

Il consiglio direttivo già edotto della questione, condivisi gli apprezzamenti del proprio presidente, dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

- di accettare le richieste di ammissione dei Signori _____, _____, _____;
- di autorizzare il presidente ad iscrivere sul libro degli associati i suindicati Signori;

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene chiusa alle ore _____, previa redazione, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

Associazione Sportiva Dilettantistica _____
Sede legale in _____ **– via** _____, **n.** ____
Codice Fiscale: _____

Convocazione di Assemblea Ordinaria/ Straordinaria

I signori associati sono convocati in assemblea Ordinaria/ Straordinaria per il giorno _____ alle ore _____, in prima convocazione e per il giorno _____ stessa ora e luogo, in seconda convocazione, presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4. Varie ed eventuali.

_____, li _____

Il Presidente

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso la sede sociale in _____ (____) via _____ si è riunita l'assemblea generale della Associazione Sportiva Dilettantistica _____ in prima convocazione / in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor _____, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n. _____ associati;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei signori: _____;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor _____ a Presiedere l'Assemblea e il Signor _____ a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor _____ assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97 e dell'art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità / a maggioranza dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore _____, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....